



**Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo
ex Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n.
231**

**(Testo deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 24 marzo 2005 e
successivamente modificato in data 28 febbraio 2006, 31 marzo 2006, 29
febbraio 2008, 18 settembre 2008, 29 aprile 2010, 26 febbraio 2013, 28
maggio 2014, 25 maggio 2016, 29 maggio 2017 e 30 gennaio 2018)**

INDICE

| | |
|--|----------|
| INDICE | 2 |
| PARTE GENERALE..... | 7 |
| DEFINIZIONI..... | 8 |
| CAPITOLO 1 - IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01..... | 12 |
| 1.1. Il Decreto Legislativo n. 231/01 e la normativa di riferimento | 12 |
| 1.2. Presupposti di esclusione della responsabilità dell'ente | 24 |
| CAPITOLO 2 - LINEE GUIDA A.B.I..... | 27 |
| CAPITOLO 3 - IL MODELLO ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS..... | 30 |
| 3.1. Principali aree di operatività aziendale e struttura organizzativa di ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS..... | 30 |
| 3.2. Funzione e scopo del Modello..... | 30 |
| 3.3. La costruzione del Modello e la sua struttura..... | 31 |
| 3.4. I principi ispiratori del Modello | 34 |
| 3.5. La procedura di adozione iniziale e di successivo aggiornamento del Modello | 37 |
| 3.6. Aggiornamento periodico e attività di Risk Assessment | 41 |
| CAPITOLO 4 - LE ATTIVITA' SENSIBILI DI ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS | 43 |
| CAPITOLO 5 - ORGANISMO DI VIGILANZA | 49 |
| 5.1. Identificazione dell'Organismo di Vigilanza | 49 |
| 5.2. L'Organismo di Vigilanza in Allianz Bank Financial Advisors | 53 |
| 5.3. Funzione e poteri dell'Organismo di Vigilanza | 56 |
| 5.4. L'attività di <i>reporting</i> dell'Organismo di Vigilanza verso altri organi aziendali | 59 |
| 5.5. Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza | 61 |
| 5.6. Verifiche sull'adeguatezza del Modello..... | 64 |
| 5.7. Obblighi di riservatezza | 65 |
| CAPITOLO 6 - FORMAZIONE, DIFFUSIONE DEL MODELLO ED OBBLIGHI DI VIGILANZA | 66 |
| 6.1. Formazione ed informazione dei Dipendenti e dei Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede | 66 |
| 6.2. Informazione alle Società di Service | 68 |
| 6.3. Selezione ed informazione dei Consulenti e dei Partner..... | 68 |
| 6.4. Obblighi di Vigilanza..... | 68 |
| CAPITOLO 7 - SISTEMA SANZIONATORIO..... | 69 |
| 7.1. Funzione del sistema sanzionatorio..... | 69 |
| 7.2. Sistema sanzionatorio dei Dipendenti e dei Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede..... | 70 |
| 7.2.1 Dipendenti..... | 70 |
| 7.2.2 Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede..... | 72 |
| 7.3. Misure nei confronti degli Amministratori | 73 |
| 7.4. Misure nei confronti dei Sindaci..... | 73 |
| 7.5. Misure nei confronti delle Società di Service, Consulenti Partner | 74 |

PARTE SPECIALE 1 – REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 75

| | |
|--|-----|
| 1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE 1..... | 76 |
| 2. LE FATTISPECIE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE..... | 77 |
| 3. CRITERI PER LA DEFINIZIONE DI ENTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI PUBBLICO UFFICIALE E DI SOGGETTO INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO | 84 |
| 3.1. Enti della Pubblica Amministrazione | 84 |
| 3.2. Pubblico Ufficiale..... | 86 |
| 3.3. Incaricato di un pubblico servizio | 87 |
| 4. ATTIVITA' SENSIBILI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | 90 |
| 5. REGOLE GENERALI | 91 |
| 5.1. Il sistema in linea generale | 91 |
| 5.2. Il sistema delle deleghe e procure..... | 92 |
| 5.3. Principi generali di comportamento | 93 |
| 6. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI | 96 |
| 7. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI NEL CASO DI PARTICOLARI OPERAZIONI SENSIBILI | 100 |
| 8. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA | 102 |

PARTE SPECIALE 2 – REATI SOCIETARI 103

| | |
|--|-----|
| 1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE 2..... | 104 |
| 2. LE FATTISPECIE DEI REATI SOCIETARI (ARTICOLO N. 25 TER DEL D. LGS. N. 231/01) | 105 |
| 3. ATTIVITÀ SENSIBILI | 111 |
| 3.2. ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI SOCIETARI..... | 111 |
| 3.3. ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEL REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI | 112 |
| 4. REGOLE GENERALI | 113 |
| 4.1. Il sistema in linea generale | 113 |
| 4.2. Principi generali di comportamento | 114 |
| 4.3. Regole generali nell'ambito dei reati di corruzione tra privati | 118 |
| 5. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI | 121 |
| 5.1. Predisposizione delle comunicazioni ai soci relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società | 121 |
| 5.2. Predisposizione dei prospetti informativi..... | 121 |
| 5.3. Gestione dei rapporti con la società di revisione contabile in ordine all'attività di comunicazione da parte di quest'ultima a terzi relativa alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria di ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS..... | 122 |
| 5.4. Operazioni relative al capitale sociale..... | 122 |
| 5.5. Predisposizione comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse | 122 |
| 5.6. Altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati societari in genere | 124 |
| 5.7. Principi specifici per le procedure relativamente alle attività sensibili nel merito del Reato di Corruzione tra Privati | 124 |
| 6. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA | 131 |

| | |
|---|------------|
| 6. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA NEL MERITO DEL REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI | 131 |
| PARTE SPECIALE 3 – MARKET ABUSE | 132 |
| 1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE 3..... | 133 |
| 2. LE FATTISPECIE DEI REATI DI ABUSO DI MERCATO (ARTT. 25 SEXIES DEL D.LGS 231/2001) E 187 QUINQUIES DEL D.LGS. 58/1998)..... | 134 |
| 3. AREE ED ATTIVITA' SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI E DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DI ABUSO DI MERCATO | 140 |
| 4. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI | 143 |
| 4.1 Obiettivi..... | 143 |
| 4.2 Disposizioni comportamentali | 143 |
| 4.2.1 Trattamento informazioni privilegiate | 143 |
| 4.2.2 Diffusione di informazioni e/o valutazioni | 144 |
| 4.2.3 Operazioni su mercati finanziari..... | 145 |
| 4.3 Ulteriori indicazioni sul trattamento delle Informazioni Privilegiate | 149 |
| 4.4. Formazione | 150 |
| 4.5. Identificazione delle operazioni sospette | 150 |
| 5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA | 152 |
| PARTE SPECIALE 4 – REATI DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO | 153 |
| 1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE 4..... | 154 |
| 2. LE FATTISPECIE DEI REATI DI RICICLAGGIO, DI AUTORICICLAGGIO, (ARTICOLI 648, 648-BIS, 648-TER E 648-TER.1 DEL CODICE PENALE) E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO | 155 |
| 3. AREE, ATTIVITÀ SENSIBILI E STRUMENTALI NELL'AMBITO DEI REATI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO, NONCHE' DI AUTORICICLAGGIO | 164 |
| 4. REGOLE GENERALI | 166 |
| 5. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI | 170 |
| 5.1 Valutazione della clientela in funzione del rischio riciclaggio e di finanziamento del terrorismo..... | 170 |
| 5.2 Uso del contante e dei titoli al portatore | 172 |
| 5.3 Segnalazione delle operazioni sospette..... | 172 |
| 5.4 Tipologia di operazioni | 174 |
| 5.5 Formazione delle scritture contabili, gestione della contabilità e degli adempimenti fiscali..... | 175 |
| 5.6 Fatturazioni infragruppo..... | 176 |
| 5.7 Sviluppo dei prodotti bancari/finanziari/assicurativi: | 177 |
| I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA..... | 178 |
| PARTE SPECIALE 5 - REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO | 179 |
| 1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE 5..... | 180 |

| | |
|---|-----|
| 2. LE FATTISPECIE DEI REATI DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25 <i>QUATER</i> DEL DECRETO)..... | 181 |
| 2.1 DELITTI PREVISTI DAL CODICE PENALE..... | 181 |
| 2.2. DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO O EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DALLE LEGGI SPECIALI | 182 |
| 2.3. DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO POSTI IN ESSERE IN VIOLAZIONE DELL'ART. 2 DELLA CONVENZIONE DI NEW YORK DEL 9 DICEMBRE 1999 | 182 |
| 3. ATTIVITA' SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO | 184 |
| 4. REGOLE GENERALI | 185 |
| 5. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI | 186 |
| 6. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA | 190 |
| PARTE SPECIALE 6 - REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 191 | |
| 1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE 6..... | 197 |
| 2. LE TIPOLOGIE DEI REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25- <i>SEPTIES</i> DEL DECRETO) E REATI AMBIENTALI (ART. 25- <i>UNDECIES</i> DEL DECRETO) | 198 |
| 2.1 Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro..... | 198 |
| 2.2. Reati ambientali..... | 201 |
| 3. ATTIVITÀ SENSIBILI | 214 |
| 4. REGOLE GENERALI | 215 |
| 5. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI | 216 |
| 5.1 Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro..... | 216 |
| 5.1.1 La politica aziendale in tema di sicurezza..... | 216 |
| 5.1.2 Il processo di pianificazione..... | 217 |
| 5.1.3 L'organizzazione del sistema | 217 |
| 5.2 Reati ambientali..... | 242 |
| 6. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA..... | 244 |
| PARTE SPECIALE 7 - DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA..... 246 | |
| 1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE 7..... | 247 |
| 2. LE FATTISPECIE DEI DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (ART. 24 <i>TER</i> DEL DECRETO)... | 248 |
| 3. ATTIVITA' SENSIBILI NELL'AMBITO DEI DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA | 250 |
| 4. REGOLE GENERALI | 252 |
| 5. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI | 254 |
| 6. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA | 258 |

PARTE SPECIALE 8 - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI E DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE..... 259

| | |
|--|-----|
| 1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE 8..... | 260 |
| 2. LE FATTISPECIE DEI DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24 <i>BIS</i> DEL DECRETO) E DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25 <i>NOVIES</i> DEL DECRETO)..... | 261 |
| 2.1 Delitti informatici e trattamento illecito di dati | 261 |
| 2.2 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore | 267 |
| 3. ATTIVITA' SENSIBILI NELL'AMBITO DEI DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI E DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE..... | 272 |
| 4. REGOLE GENERALI | 274 |
| 5. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI | 276 |
| 6. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA | 282 |

PARTE SPECIALE 9 - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO E REATI DI CONTRAFFAZIONE..... 283

| | |
|--|-----|
| 1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE 9..... | 284 |
| 2. LE FATTISPECIE DEI DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25 <i>BIS 1</i> DEL DECRETO) E REATI DI CONTRAFFAZIONE (ART. 25 <i>BIS</i> DEL DECRETO)..... | 285 |
| 2.1 Delitti contro l'industria e il commercio | 285 |
| 2.2 Reati di contraffazione..... | 287 |
| 3. ATTIVITA' SENSIBILI NELL'AMBITO DEI DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25 <i>BIS 1</i> DEL DECRETO) E REATI DI CONTRAFFAZIONE (ART. 25 <i>BIS</i> DEL DECRETO) | 289 |
| 4. REGOLE GENERALI | 290 |
| PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI..... | 291 |
| 6. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA | 293 |

PARTE SPECIALE 10 - DELITTI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE 294

| | |
|--|-----|
| 1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE 10 | 295 |
| 2. LE FATTISPECIE DI REATO | 296 |
| 2.1 Delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25- duodecies del D.Lgs. 231/2001) | 296 |
| 2.2 Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001) | 297 |
| 3. ATTIVITA' SENSIBILI | 298 |
| 4. REGOLE GENERALI | 298 |
| 5. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI | 299 |

PARTE GENERALE

DEFINIZIONI

- "ALLIANZ BANK" o la "Banca": ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS S.p.A., con sede legale in Milano, Piazzale Lodi n. 3.
- "Allianz Technology S.C.p.A.": società con sede legale in Milano, Corso Italia 23.
- "Attività/ Aree Sensibili": le attività di ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS nel cui ambito sussiste il rischio di commissione dei Reati.
- "CCNL": il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Banche attualmente in vigore ed applicato da ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS.
- "Codice Etico e di Comportamento": codice comportamentale emanato e adottato da Allianz Bank, contenente gli standard minimi che tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare al fine di prevenire situazioni che potrebbero minare l'integrità di Allianz Bank e del Gruppo.
- "Comitato Consultivo Controlli Interni e Rischi (già Comitato Audit)": il Comitato Consultivo istituito da ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS con la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 aprile 2004 e successive modifiche.
- "Consiglio di Amministrazione": sia il Consiglio di Amministrazione di ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS sia i suoi membri.
- "Consulenti": i soggetti che agiscono in nome e/o per conto di ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione.
- "Destinatari": i Dipendenti, gli Organi Sociali, i Consulenti, i Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede (già noti come "Promotori Finanziari") e i dipendenti in comando presso altre entità del Gruppo Allianz S.p.A..
- "D. Lgs. n. 231/01" o il "Decreto": il Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni.

- “Dipendenti”: i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS, compresi i Dirigenti.
- “Gruppo Bancario”: ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS e la società di diritto italiano controllata da ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS ai sensi dell’articolo 2359, primo e secondo comma, del Codice Civile, costituenti il gruppo bancario denominato “Gruppo ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS”.
- “Gruppo”: il cd. “Gruppo ALLIANZ”, di cui ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS è parte quale società controllata al 100% da Allianz S.p.A., nonché le società di diritto italiano controllate da Allianz ai sensi dell’articolo 2359, primo e secondo comma, del Codice Civile.
- “Linee Guida”: le Linee Guida dell’Associazione Bancaria Italiana (A.B.I.) per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo per il settore bancario ex articolo 6, comma 3, del D. Lgs. n. 231/01, recanti la data del febbraio 2004, successivamente integrate e modificate.
- “Modello” o “Modelli”: il modello o i modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal D. Lgs. n. 231/01.
- “Operazione Sensibile”: operazione o atto che si colloca nell’ambito delle Attività Sensibili.
- “Organi Sociali”: sia il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale di ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS sia i suoi membri.
- “Organismo di Vigilanza 231/01” o “Organismo di Vigilanza”: l’organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello, nonché al relativo aggiornamento.
- “Pubblica Amministrazione”: la Pubblica Amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio (ad esempio, i concessionari di un pubblico servizio).

- "Partner e Fornitori": le controparti contrattuali di ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS, quali ad esempio fornitori (ivi inclusi gli *outsourcer* di servizi, esterni al Gruppo), distributori, sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui la Banca addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (associazione temporanea d'impresa, *joint venture*, consorzi, collaborazione in genere), ove destinati a cooperare con la Banca nell'ambito delle Attività Sensibili.
- Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede (già noti come "Promotori Finanziari"): i soggetti a cui ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS ha contrattualmente conferito l'incarico di Consulente Finanziario abilitati all'offerta fuori sede.
- "Reati": le fattispecie di reati per i quali si applica la disciplina prevista dal D. Lgs. n. 231/01, anche a seguito di successive modificazioni ed integrazioni.
- "Regolamento MAR": Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (Regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la Direttiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e le Direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione;
- "SCI": il Sistema di Controllo Interno esistente in ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS.
- "Società di Service": Allianz Technology S.C.p.A. e le società del Gruppo che svolgono attività di servizio in favore di ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS o di altre società del Gruppo.
- "Soggetti Apicali": persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Banca o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stessa.

- "Soggetti Periferici": soggetti che vendono direttamente alla clientela i prodotti bancari per conto della Banca (ad esempio Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede).
- "Stakeholder": con riferimento ad una entità organizzata, con tale espressione si intendono tutti i soggetti portatori di interesse nei confronti della Banca stessa, quali azionisti, propri clienti, dipendenti, Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede, investitori, partner, fornitori, la Pubblica Amministrazione e le *Authority* che vigilano sul suo operato e la società civile in genere.

CAPITOLO 1 - IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01

1.1. Il Decreto Legislativo n. 231/01 e la normativa di riferimento

In data 4 luglio 2001 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 231 dell'8 giugno 2001 – emanato in esecuzione della delega di cui all'articolo 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2001 n. 140, al fine di adeguare la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali, alle quali l'Italia ha già da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea, la Convenzione del 26 maggio 1997, anch'essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione in cui sono coinvolti funzionari della Comunità Europea e degli Stati Membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Il Decreto Legislativo n. 231/01 reca le disposizioni normative concernenti la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica".

Esaminando nel dettaglio il contenuto del Decreto Legislativo n. 231/01, l'articolo 5, 1° comma, sancisce la responsabilità della società qualora determinati reati siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa (ad esempio, Amministratori e Direttori Generali);
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a) (ad esempio, Dipendenti non Dirigenti).

Pertanto, nel caso in cui venga commesso uno dei reati specificamente indicati, alla responsabilità penale della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto,

si aggiunge, se ed in quanto siano integrati tutti gli altri presupposti normativi, anche la responsabilità "amministrativa" della Banca.

Sotto il profilo sanzionatorio, per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista, a carico della persona giuridica, l'applicazione di una sanzione pecuniaria; per le ipotesi di maggiore gravità è prevista anche l'applicazione di sanzioni interdittive, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca di autorizzazioni, di licenze o di concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione da finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Quanto ai reati ai quali si applica la disciplina in esame, sono ad oggi contemplati:

- i reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione¹ (i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento²);
- alcune fattispecie dei reati societari³;
- i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico⁴;
- i delitti contro la personalità individuale⁵;
- i reati di abuso di mercato⁶;
- i reati transnazionali di cui all'art. 10 della legge 16 marzo 2006 n. 146 che ratifica la Convenzione ed i Protocolli addizionali O.N.U. contro il crimine organizzato transnazionale (c.d. Convenzione di Palermo)⁷;

¹ Tale tipologia è stata la prima prevista dal D. Lgs. n. 231/2001 artt. 24 e 25.

² Tale tipologia di reati è stata introdotta dall'articolo n. 6 della Legge n. 409 del 23.11.2001, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'articolo n. 25-*bis*.

³ Tale tipologia di reati è stata introdotta dal D. Lgs. n. 61 dell'11.4.2002, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'articolo n. 25-*ter*, ed integrata dalla legge 27 maggio 2015 n.69

⁴ Tale tipologia di reati è stata introdotta dalla Legge n. 7 del 14.1.2003, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'articolo n. 25-*quater*.

⁵ Tale tipologia di reati è stata introdotta dalla Legge n. 228 del 11.8.2003, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'articolo n. 25-*quinqies*.

⁶ Tale tipologia di reati è stata introdotta dalla Legge n. 62 del 18.4.2005, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'articolo 25-*sexies*.

⁷ Tale tipologia di reati è stata introdotta dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10.

- i reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro⁸;
- i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni, utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio⁹;
- i delitti informatici e trattamento illecito dei dati¹⁰;
- i delitti contro l'industria e il commercio¹¹;
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore¹²;
- i delitti di criminalità organizzata¹³;
- il delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria¹⁴;
- i reati ambientali¹⁵;
- il delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare¹⁶;
- il reato di corruzione tra privati¹⁷.

Altre fattispecie di reato potranno in futuro essere inserite dal legislatore nella disciplina dettata dal D. Lgs. n. 231/01.

⁸ Tale tipologia di reati è stata introdotta dalla Legge n. 123 del 3 agosto 2007, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'articolo 25-*septies*.

⁹ Tale tipologia di reati è stata introdotta dal D. Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'articolo 25-*octies*. Il novero dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/01 è stato inoltre ampliato dalla Legge n. 186/14 in merito al reato di autoriciclaggio.

¹⁰ Tale tipologia di reati è stata introdotta dall'art. 7 della Legge 18 marzo 2008, n. 48 di ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'articolo 24-*bis*.

¹¹ Tale tipologia di reato è stata introdotta dall'art. 17 comma 7, lettera b) della Legge 23 luglio 2009, n.99, che ha inserito nel D. Lgs. 231/01 l'art. 25 *bis* 1.

¹² Tale tipologia di reato è stata introdotta dall'art. 15 comma 7, lettera c) della Legge 23 luglio 2009, n.99, che ha inserito nel D. Lgs. 231/01 l'art. 25 *nonies*.

¹³ Tale tipologia di reato è stata introdotta dall'art. 2, comma 29, della Legge 15 luglio 2009, n. 94, che ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'art. 24 *ter*.

¹⁴ Tale tipologia di reati è stata introdotta dalla Legge 3 agosto 2009 n. 116, la quale ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25 *decies*.

¹⁵ Tale tipologia di reati è stata introdotta dalla legge 7 luglio 2011 n. 121, la quale ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25 *undecies* ed integrata dalla Legge 22 maggio 2015 n.68

¹⁶ Tale tipologia di reati è stata introdotta dal D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, la quale ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25 *duodecies*.

¹⁷ Tale tipologia di reato è stata introdotta dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, la quale ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 all'art. 25-*ter*, comma 1, la lett. *s-bis*),

Segue la indicazione schematica dei reati che saranno trattati ai fini della predisposizione del presente Modello, quali i reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, i reati societari (incluso il reato di corruzione tra privati), i reati ed illeciti amministrativi di abuso di mercato, i reati di ricettazione, riciclaggio nonché di autoriciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, i reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, i reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro e i reati ambientali, i delitti di criminalità organizzata, i delitti informatici e trattamento illecito dei dati e i delitti in materia di violazione del diritto d'autore, i delitti contro l'industria e il commercio e i reati di contraffazione e il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. e

Si tralasciano i reati contro la fede pubblica ed i delitti contro la personalità individuale, previsti rispettivamente dagli artt. 25-*bis* e 25-*quinqüies* del Decreto, che, a seguito di un'analisi delle attività a rischio, sono stati valutati solo come astrattamente ipotizzabili in ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS.

Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Si tratta dei seguenti reati:

- malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-*bis* c.p.);
- indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-*ter* c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);

- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi dell'Unione Europea e di funzionari dell'Unione Europea e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);

Reati societari

Si tratta dei seguenti reati¹⁸:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);

¹⁸ Si precisa che, in caso di responsabilità dell'ente per la commissione di reati societari, è prevista la applicazione in capo all'ente delle sole sanzioni pecuniarie previste dal D. Lgs. n. 231/01, con esclusione quindi delle sanzioni interdittive previste per le altre tipologie di reato.

- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

Tra i reati societari è ricompreso, altresì, il reato di Corruzione tra privati (Art. 2635 c.c.).

Reati ed illeciti amministrativi di abuso di mercato

Si tratta dei seguenti reati ed illeciti amministrativi:

- reato di abuso di informazioni privilegiate (ex art. 184 TUF¹⁹);
- reato di manipolazione del mercato (ex art. 185 TUF);
- illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate (ex art. 187-*bis* TUF);
- illecito amministrativo di manipolazione del mercato (ex art. 187-*ter* TUF).

Reati di riciclaggio

Si tratta dei seguenti reati:

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648-*ter* 1 c.p.).

Reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico

Si tratta dei seguenti reati:

- associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-*bis* c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270-*ter* c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater* c.p.);

¹⁹ Testo Unico della Finanza, D. Lgs. n. 58/98.

- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinquies* c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-*bis* c.p.);
- istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.);
- cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 c.p.);
- banda armata e formazione e partecipazione e assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 c.p.);
- reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali: consistono in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni 1970 e 1980, volta a combattere il terrorismo;
- reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York dell'8 dicembre 1999, ai sensi del quale commette un reato ai sensi della citata Convenzione chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:
 - a. un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero
 - b. qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire una popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa.

Perché un atto costituisca uno dei suddetti reati non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto descritto alle lettere (a) e (b).
Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti.

Commette altresì un reato chiunque:

- a. prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra;
- b. organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra;
- c. contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e:
 - i. deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione del reato; o
 - ii. deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato.

Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Si tratta dei seguenti reati:

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.)

commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Reati ambientali

Si tratta dei seguenti reati:

- inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.);
- disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinqües* c.p.);

- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 452-*octies* c.p.);
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.);
- scarico illecito di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose e/o superanti i valori limite stabiliti dalla legge e/o dalle autorità competenti (art. 137, commi 2, 3, e 5, Cod. Amb.), violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee (art. 137, comma 11, Cod. Amb.) e scarico illecito nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento (art. 137, comma 13, Cod. Amb.);
- gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256, comma 1, lett. a, Cod. Amb.), realizzazione e gestione non autorizzata di discarica (art. 256, comma 3, Cod. Amb.), miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 5, Cod. Amb.) e deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, primo periodo, Cod. Amb.);
- bonifica dei siti (art. 257, comma 1 e comma 2, Cod. Amb.);
- falsità nella predisposizione di certificati di analisi dei rifiuti (art. 258, comma 4, Cod. Amb.);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, Cod. Amb.);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, comma 1 e comma 2, Cod. Amb.);
- indicazione di false informazioni nell'ambito del sistema di tracciabilità dei rifiuti (art. 260-*bis*, comma 6, Cod. Amb.) e trasporto di rifiuti privo di

documentazione SISTRI o accompagnato da documentazione SISTRI falsa o alterata (art. 260-*bis*, comma 7 secondo e terzo periodo e comma 8, Cod. Amb.);

- violazione dei valori limite di emissione e delle prescrizioni stabilite dalle disposizioni normative o dalle autorità competenti (art. 279, comma 5, Cod. Amb.);
- reati relativi al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché reati relativi alla violazione di norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (art. 1, comma 1 e 2; art. 2, comma 1 e 2; art. 6, comma 4, e art. 3-*bis*, comma 1, della Legge 150/1992);
- violazione delle disposizioni relative alla produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive (art. 3, comma 6, della Legge 28 dicembre 1993 n. 549 recante "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente");
- inquinamento doloso o colposo provocato dalle navi (art. 8, comma 1 e comma 2; art. 9 comma 1 e comma 2 del D.Lgs. 202/2007).

Delitti di criminalità organizzata

Si tratta dei seguenti reati:

- associazione per delinquere" di cui all'art 416 c.p.;
- associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (ex art. 600 c.p.) alla tratta di persone (ex art. 601 c.p.) o all'acquisto e alienazione di schiavi (ex art. 602 c.p.)" di cui all'art. 416 comma 6 c.p.;
- associazione di stampo mafioso anche straniera" di cui all'art. 416 *bis* c.p.;
- scambio elettorale politico-mafioso" di cui all'art. 416 *ter* c.p.;
- sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione" di cui all'art. 630 c.p.;

- associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope" di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 309/1990;
- delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra, di esplosivi e di armi clandestine" di cui all'art. 407 comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p..

Delitti informatici e trattamento illecito di dati e delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Si tratta dei seguenti reati:

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

- falsità in documenti informatici (art. 491 *bis* c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinqies* c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinqies* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.);

- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinquies* c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinquies* c.p.).

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

- divulgazione tramite reti telematiche di un'opera dell'ingegno protetta (art. 171, comma 1, lett. a *bis* e comma 3 legge sul diritto d'autore);
- duplicazione, a fini di lucro, di programmi informatici o importazione, distribuzione, vendita, detenzione per fini commerciali di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE (art. 171 *bis* legge sul diritto d'autore);
- duplicazione, riproduzione, trasmissione – per uso non personale e a scopo di lucro – di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio (art. 171 *ter* legge sul diritto d'autore);
- mancata comunicazione alla SIAE dei dati identificativi dei supporti non soggetti al contrassegno da parte dei produttori o importatori degli stessi (art. 171 *septies* legge sul diritto d'autore);
- produzione, importazione, vendita, installazione e utilizzo per uso pubblico e privato, a fini fraudolenti, di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171 *octies* legge sul diritto d'autore).

Delitti contro l'industria e il commercio e reati di contraffazione

Si tratta dei seguenti reati:

Delitti contro l'industria e il commercio

- turbata libertà dell'industria o del commercio di cui all'art. 513 c.p.;
- illecita concorrenza con minaccia o violenza di cui all'art. 513 *bis* c.p.;

- frodi contro le industrie nazionali di cui all'art. 514 c.p.;
- frode nell'esercizio del commercio di cui all'art. 515 c.p.;
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine di cui all'art. 516 c.p.;
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci di cui all'art. 517 c.p.;
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale di cui all'art. 517 *ter* c.p.;
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari di cui all'art. 517 *quater* c.p..

Reati di contraffazione

- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.).

Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Si tratta della seguente tipologia di reato:

- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-*bis*, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

1.2. Presupposti di esclusione della responsabilità dell'ente

Il D. Lgs. n. 231/01 prevede, all'articolo 6, una forma di esonero dalla responsabilità, in caso di reato compiuto da "soggetti apicali", qualora la Banca dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, "*modelli di organizzazione, gestione e controllo*" idonei a prevenire la realizzazione dei reati.

I suddetti Modelli devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i Reati;
- prevedere specifici protocolli (ad esempio, le procedure) diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Banca in relazione ai Reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei Reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- introdurre un sistema disciplinare privato idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Ai fini dell'esonero della responsabilità è necessario, altresì, che:

1. la Banca abbia provveduto all'istituzione di un organo di controllo interno all'ente con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei Modelli, nonché di curarne l'aggiornamento;
2. l'organismo di controllo non sia colpevole di omessa o insufficiente vigilanza in merito all'attuazione e all'osservanza del Modello;
3. la Banca abbia predisposto un sistema di verifica periodica e di eventuale aggiornamento del Modello;
4. l'autore del reato abbia agito eludendo fraudolentemente le disposizioni del Modello.

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 231/2001, la responsabilità amministrativa dell'ente per il reato compiuto da "soggetti sottoposti all'altrui direzione" sussiste se la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza (cd. colpa di organizzazione). L'efficace attuazione di un Modello idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati costituisce prova dell'assenza di colpa di organizzazione e preclude l'insorgenza di una responsabilità dell'ente.

Lo stesso D. Lgs. n. 231/01, nonché il relativo Regolamento di attuazione emanato con Decreto Ministeriale del 26 giugno 2003 n. 201, affermano inoltre che i Modelli

possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria e comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni osservazioni sulla idoneità di detti codici di comportamento a prevenire i reati.

CAPITOLO 2 - LINEE GUIDA A.B.I.

La struttura del Modello di ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS riflette l'impostazione ed i contenuti del Modello della Capogruppo Allianz S.p.A. in una logica che intende rendere il più possibile efficienti e coerenti i controlli e le procedure adottate all'interno del Gruppo.

Essendo a sua volta ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS un membro dell'Associazione Bancaria Italiana in ragione dell'attività sociale svolta, nella predisposizione del presente Modello la medesima si è ispirata alle Linee Guida dell'associazione di categoria, quale strumento operativo e di indirizzo maggiormente confacente alla struttura organizzativa della Banca. Eventuali deviazioni rispetto alle indicazioni contenute nelle Linee Guida sono dovute sia ai necessari adattamenti funzionali alla struttura organizzativa di ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS sia alle esigenze di omogeneità e coerenza perseguite all'interno del Gruppo attraverso l'adozione di un Modello coerente con quello della Capogruppo Allianz S.p.A..

Alla luce degli strumenti utilizzati per la costruzione del Modello di ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS, si riporta di seguito una sintesi dei punti fondamentali necessari per la costruzione di detto Modello:

- individuazione delle Attività Sensibili, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione dei Reati previsti dal Decreto;
- obblighi di informazione dell'Organismo di Vigilanza, volti a soddisfare l'attività di controllo sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello;
- predisposizione di un Sistema di Controllo Interno ragionevolmente in grado di prevenire o ridurre il rischio di commissione dei Reati attraverso l'adozione di appositi protocolli. A tal fine soccorre l'insieme ben coordinato di strutture organizzative, attività e regole attuate – su impulso dell'organo decisionale – dal *management* e dal personale aziendale, volto a fornire una ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento delle finalità rientranti nelle seguenti categorie:
 - efficacia ed efficienza delle operazioni gestionali;
 - attendibilità delle informazioni aziendali, sia verso terzi sia all'interno;

- conformità alle leggi, regolamenti, norme e politiche interne.

In particolare, le componenti più rilevanti del Sistema di Controllo Interno possono essere indicate nei seguenti strumenti:

- codici di comportamento;
- sistema delle procedure manuali ed informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo e di gestione;
- comunicazioni al personale;
- formazione del personale;
- meccanismi disciplinari.

Le componenti del Sistema di Controllo Interno devono pertanto essere uniformate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- applicazione di regole e di criteri improntati a principi di trasparenza;
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole e delle procedure previste dal Modello;
- individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, riassumibili come segue:
 - ❑ autonomia ed indipendenza;
 - ❑ professionalità;
 - ❑ continuità di azione;
 - ❑ assenza di cause di incompatibilità, di conflitti di interesse o rapporti di parentela con gli organi di vertice.

Va comunque considerato che il settore bancario è soggetto a specifica e capillare vigilanza; pertanto, l'attenta applicazione della normativa di settore è un primo strumento di salvaguardia della Banca.

Nell'ambito delle società che fanno parte del Gruppo Bancario (Allianz Bank e RB Fiduciaria), rimangono fermi i principi dell'autonomia e delle responsabilità proprie di ciascuna società. Conseguentemente, ciascuna di esse sarà tenuta ad adottare un proprio Modello e ad individuare un proprio Organismo di Vigilanza. E' possibile tuttavia che, all'interno del Gruppo Bancario, vengano adottate forme di comportamento sostanzialmente univoche, pur nel rispetto delle peculiarità connesse alle dimensioni e alla diversità dell'attività sociale svolta.

In tale ottica è possibile che la società esercente attività bancaria o finanziaria, controllata da ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS quale capogruppo del Gruppo Bancario, svolga tutte le necessarie attività funzionali all'implementazione del Decreto seguendo, quale linea guida, la struttura e l'impostazione del Modello di ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS a condizione che:

- in omaggio ai principi di autonomia e di responsabilità proprie di ciascuna società, ogni controllata adotti un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/01;
- in ogni controllata sia istituito il proprio Organismo di Vigilanza;
- i rapporti di assistenza e collaborazione tra l'Organismo di Vigilanza di ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS e quelli delle società controllate siano specificatamente definiti;
- nell'esecuzione delle attività di assistenza e collaborazione tra gli organismi di vigilanza della capogruppo e delle singole controllate, siano assicurati il rispetto degli obblighi di fedeltà e riservatezza nei confronti dell'Organismo di Vigilanza richiedente.

CAPITOLO 3 - IL MODELLO ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS

3.1. Principali aree di operatività aziendale e struttura organizzativa di ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS

ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS è la Banca del Gruppo Allianz che svolge attività bancaria e presta i servizi di investimento di cui all'articolo 1, commi 5, e 6, del D. Lgs. n. 58/98 e successive modifiche ed integrazioni.

La rete commerciale di ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS comprende alcune migliaia di Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede. Gli sportelli bancari operativi sul territorio nazionale ed i diversi negozi finanziari completano la rete di distribuzione della Banca.

Quanto alla struttura aziendale di ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS, si rinvia all'organigramma aziendale ed al Regolamento Interno per l'ordinamento ed il funzionamento della Struttura Organizzativa e dal Progetto di Governo Societario, nei quali è descritta l'organizzazione della Banca nel suo complesso con la specificazione delle aree e delle relative funzioni.

La Banca detiene la partecipazione totalitaria nella società controllata RB Fiduciaria ed è qualificata quale Capogruppo del gruppo bancario denominato "Gruppo ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS", come tale iscritto all'albo previsto dall'articolo n. 64 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

3.2. Funzione e scopo del Modello

ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS è sensibile alle aspettative dei propri azionisti e degli *Stakeholders* in quanto è consapevole del valore che agli stessi può derivare da un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di Reati da parte dei Destinatari. Nei limiti delle attività svolte nell'interesse di ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS, si richiede anche a Consulenti, Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori

sede, Partner e Fornitori di adeguarsi a condotte tali che non comportino il rischio di commissione dei Reati secondo le previsioni del D. Lgs. n. 231/01.

Pertanto, l'adozione e l'efficace attuazione del Modello non solo consentono ad ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS di beneficiare dell'esimente prevista dal D. Lgs. n. 231/01, ma migliorano la sua *Corporate Governance*, limitando il rischio di commissione dei Reati.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del Reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi di ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio), dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire ad ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS di prevenire o di reagire tempestivamente per impedire la commissione del Reato stesso.

Scopo del Modello è pertanto la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei Reati mediante la individuazione delle Attività Sensibili e, ove necessario, la loro conseguente proceduralizzazione. A tal fine viene individuata e descritta la costante attività dell'Organismo di Vigilanza finalizzata a garantire il rispetto del sistema organizzativo adottato e la vigilanza sull'operato dei destinatari, anche attraverso il ricorso ad idonei strumenti sanzionatori, sia disciplinari che contrattuali.

Il Modello è ulteriormente rafforzato mediante la riconduzione nel perimetro su cui si esercita la vigilanza continua dell'Organismo di Vigilanza di tutte le direttive di Gruppo, emanate da Allianz SE, in materia di *Corporate Governance*, Controllo Interno, Anti-frode ed *Anti-corruption*.

La struttura del Modello è descritta al successivo paragrafo 3.3.

3.3. La costruzione del Modello e la sua struttura

Successivamente all'emanazione del D. Lgs. n. 231/01, ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS ha avviato un progetto interno finalizzato alla predisposizione del Modello di cui all'articolo 6 del citato Decreto.

A tale scopo ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS ha svolto una serie di attività propedeutiche suddivise in differenti fasi, dirette tutte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D. Lgs. n. 231/01 ed ispirato, oltre che alle norme in esso contenute ed al Modello della Capogruppo Allianz, anche alle Linee Guida ABI.

Si riporta di seguito una breve descrizione di tutte le fasi nelle quali si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio e sulle cui basi si è poi dato luogo alla predisposizione del presente Modello:

1. Identificazione delle Attività Sensibili (“As-is Analysis”)

L’identificazione delle Attività Sensibili è stata svolta attraverso l’esame della documentazione aziendale (organigrammi, attività svolte, processi principali, verbali del Consiglio di Amministrazione, disposizioni organizzative, etc.) ed una serie di interviste con i soggetti chiave nell’ambito della struttura aziendale (ad esempio, Presidente, Vice Presidente, Amministratore Delegato, Direttore Generale, Responsabile Risorse Umane).

Dallo svolgimento di tale processo di analisi è stato possibile individuare, all’interno della struttura aziendale, una serie di Attività Sensibili nel compimento delle quali si potrebbe eventualmente ipotizzare, quantomeno in astratto, l’eventuale commissione dei Reati. Successivamente a tale fase di indagine, si è proceduto a verificare le modalità di gestione delle Attività Sensibili, il sistema di controllo sulle stesse (procedure esistenti, separazione delle funzioni, documentabilità dei controlli, ecc.) nonché la conformità di quest’ultimo ai principi di controllo interno comunemente accolti.

E’ stata inoltre effettuata una ricognizione sulla passata attività della Banca allo scopo di verificare eventuali situazioni a rischio e le relative cause.

Obiettivo di questa fase è stata l’analisi del contesto aziendale al fine di identificare in quale area/settore di attività e secondo quale modalità si potessero realizzare i Reati.

2. Effettuazione della "Gap Analysis"

Sulla base della situazione attuale (controlli e procedure esistenti in relazione alle Attività Sensibili) e delle previsioni e finalità del D. Lgs. n. 231/01, si sono individuate le azioni di miglioramento dell'attuale sistema di controllo interno (processi e procedure esistenti) e dei requisiti organizzativi essenziali per la definizione di un Modello ai sensi del D. Lgs. n. 231/01. I risultati di tale attività di analisi sono stati esposti nel documento di "Gap Analysis".

3. Struttura del Modello

Il presente Modello è costituito da una "Parte Generale" e da singole "Parti Speciali" predisposte per le diverse categorie di reato contemplate nel D. Lgs. n. 231/01. La Parte Generale contiene le regole ed i principi generali del Modello. La Parte Speciale n. 1, denominata "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione", trova applicazione per le tipologie specifiche di reato previste ai sensi degli articoli 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/01. La Parte Speciale n. 2, denominata "Reati Societari", si applica per le tipologie specifiche di reato previste ai sensi dell'articolo 25-ter del D. Lgs. n. 231/01. La Parte Speciale n. 3, denominata "Market Abuse", si applica per le tipologie specifiche di reato previste ai sensi dell'articolo 25-ter del D. Lgs. n. 231/01. La Parte Speciale n. 4, denominata "Reati di Riciclaggio e di Finanziamento del Terrorismo", si applica per le tipologie specifiche di reato previste ai sensi degli articoli 25-*quater* e 25-*octies* del D. Lgs. n. 231/01. La Parte Speciale n. 5, denominata "Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico", si applica per le tipologie specifiche di reato previste ai sensi dell'art. 25 *quater* del D. Lgs. 231/01. La Parte Speciale n. 6, denominata "reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro e Reati ambientali", si applica per le tipologie specifiche di reato previste ai sensi dell'art. 25 *septies* e dell'art. 25-*undecies* del D.Lgs. n. 231/01.

La Parte Speciale n. 7, denominata “Delitti di criminalità organizzata”, si applica per le tipologie specifiche di reato previste ai sensi dell'art. 24 *ter* del D. Lgs. n. 231/01.

La Parte Speciale n. 8, denominata “Delitti informatici e trattamento illecito di dati e delitti in materia di violazione del diritto d’autore”, si applica per le tipologie specifiche di reato previste ai sensi dell'art. 24 *bis* e 25 *novies* del D. Lgs. n. 231/01.

La Parte Speciale n. 9, denominata “Delitti contro l’industria e il commercio e reati di contraffazione”, si applica per le tipologie specifiche di reato previste ai sensi dell'art. 25 *bis 1* del D. Lgs. n. 231/01. La Parte Speciale n. 10, denominata “Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”, si applica per la tipologia di reato prevista ai sensi dell’art. 25-*duodecies* del D. Lgs. n. 231/01.

3.4. I principi ispiratori del Modello

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già ampiamente operanti in azienda, rilevati in fase di “*As-is Analysis*”, in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione dei Reati e di controllo sui processi coinvolti nelle Attività Sensibili.

Il presente Modello, ferma restando la sua funzione peculiare descritta al precedente paragrafo 3.2, si inserisce nel più ampio Sistema di Controllo Interno esistente in ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS.

In particolare, quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni aziendali anche in relazione ai Reati da prevenire, ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS ha individuato:

- 1) La circolare n. 285 emessa dalla Banca D’Italia il 17 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni nonché in generale la normativa regolamentare tempo per tempo vigente;

- 2) il Codice Etico e di Comportamento che definisce con chiarezza l'insieme dei principi di etica aziendale ai quali i dipendenti di ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS, devono attenersi sia nei rapporti interni al Gruppo sia nelle relazioni con soggetti esterni, in particolare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione o con i soggetti incaricati di un pubblico servizio;
- 3) il Codice di Comportamento di ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS;
- 4) il Sistema di Controllo Interno (SCI), e quindi le procedure aziendali e di Gruppo, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa del Gruppo, ed il sistema di controllo della gestione;
- 5) le norme per l'erogazione del credito;
- 6) le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario, di *reporting* del Gruppo;
- 7) i Principi Contabili Internazionali, ossia gli *International Accounting Standards* (IAS), gli *International Financial Reporting Standards* (IFRS) e le relative Interpretazioni (interpretazioni SIC/IFRIC), le successive modifiche di detti principi e le relative interpretazioni, emessi o adottati in futuro dall'*International Accounting Standards Board* (IASB);
- 8) le comunicazioni e le circolari aziendali ai Dipendenti ed ai Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede;
- 9) la formazione del Personale e dei Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede;
- 10) il sistema sanzionatorio di cui al CCNL;
- 11) il sistema di regole, disposizioni e procedure aziendali poste a presidio delle attività potenzialmente a rischio in materia di reati di riciclaggio e di terrorismo;
- 12) in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

Le regole, procedure e principi di cui agli strumenti sopra elencati non vengono riportati dettagliatamente nel presente Modello, ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare.

Principi cardine cui il Modello si ispira, oltre a quanto sopra indicato, sono:

- le Linee Guida A.B.I., in base alle quali è stata predisposta la mappatura delle **Attività Sensibili** di ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS;
- i requisiti indicati dal D. Lgs. n. 231/01 ed in particolare:
 - l'attribuzione all'**Organismo di Vigilanza**, del compito di attuare in modo efficace e corretto il Modello, anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali e il diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231/01;
 - la messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza di risorse aziendali di numero e valore ragionevole e proporzionato ai compiti affidatigli ed ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili;
 - l'attività di verifica del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*);
 - l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare:
 - la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D. Lgs. n. 231/01;
 - il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
 - la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
 - la comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni rilevanti;
- infine, il Sistema di Controllo Interno, pur nella doverosa opera di verifica generale dell'attività sociale, deve dare priorità nella sua attuazione alle aree in cui vi è un'alta probabilità di commissione dei Reati ed un'alta rilevanza delle Attività Sensibili.

3.5. La procedura di adozione iniziale e di successivo aggiornamento del Modello

Sebbene l'adozione del Modello sia prevista dal Decreto come facoltativa e non obbligatoria, ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS, in conformità alle sue politiche aziendali, ha ritenuto necessario procedere all'adozione del Modello con la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 marzo 2005. Con la medesima delibera ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS ha altresì istituito il proprio Organismo di Vigilanza, con la determinazione dei relativi poteri.

ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS ha altresì richiesto con la medesima delibera che anche la società attiva appartenente al Gruppo Bancario proceda con l'adozione del proprio Modello e con la nomina del proprio organismo di vigilanza.

Nella riunione consiliare del 24 marzo 2005, ciascun membro del Consiglio di Amministrazione ha espressamente dichiarato di impegnarsi al rispetto del presente Modello, come risulta dal verbale della delibera.

Il Collegio Sindacale di ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS ha preso atto del presente Modello nella riunione del 24 marzo 2005. Nella medesima riunione, il Collegio Sindacale si è impegnato formalmente al rispetto del Modello medesimo.

Si sottolinea infine che il Modello è stato poi periodicamente aggiornato dal Consiglio di Amministrazione, da ultimo con delibera del 30 gennaio 2018. Con la delibera del 29 gennaio 2014, il Consiglio di Amministrazione di Allianz Bank ha deliberato di aggiornare il Modello affinché recepisce l'avvenuto affidamento delle funzioni di vigilanza e controllo al Collegio Sindacale (affidamento deliberato dall'Assemblea degli azionisti in data 28 aprile 2014), così come indicato dal titolo V capitolo 7 della Circolare Banca D'Italia n. 263/2006 (introdotto dal 15° aggiornamento del 2 luglio 2013).

Nel corso della riunione del 29 maggio 2017, il Consiglio di Amministrazione ha integrato il Modello apportando le seguenti modifiche:

- Integrazioni e modifiche alla Parte Generale, con particolare riferimento alle definizioni, alla indicazione dell'esonero della responsabilità per i reati commessi

dai "soggetti apicali" e dai "soggetti sottoposti all'altrui direzione" - ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto - alla descrizione delle modalità di aggiornamento del Modello attraverso la conduzione di un *risk assessment*, alle specifiche circa la conformità dell'identificazione dell'Organismo di Vigilanza con quanto previsto da Banca d'Italia, all'istituzione del Gruppo Consultivo 231, all'eliminazione della distinzione tra dipendenti e consulenti finanziari nel sistema di informazione e formazione e delle prescrizioni circa l'informazione alle società del Gruppo Bancario e – infine – all'integrazione di alcune caratteristiche del sistema sanzionatorio;

- Integrazioni e modifiche circa i reati con la Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento all'introduzione e modifica delle descrizioni di alcuni reati, alla definizione dei criteri per l'individuazione di Ente della Pubblica Amministrazione, Pubblico Ufficiale e Soggetto Incaricato di un pubblico servizio, ed all'integrazione di alcuni presidi di controllo specifici (e.g., con riferimento all'attività sensibile "gestione servizi informatici");
- Integrazioni e modifiche circa i reati societari, con particolare riferimento all'introduzione e modifica delle descrizioni di alcuni reati, all'eliminazione dal novero del reato di "Illecita influenza sull'assemblea" ed all'introduzione nella parte speciale in oggetto della fattispecie di "Corruzione tra privati", delle relative attività sensibili e strumentali e dei principi generali di comportamento e presidi specifici (precedentemente tale trattazione era inserita in una parte speciale *ad hoc*);

- Integrazioni e modifiche circa il *market abuse*, con particolare riferimento all'aggiornamento dei riferimenti normativi e delle descrizione delle fattispecie di reato, in coerenza con le disposizioni del Regolamento MAR, all'introduzione della fattispecie di "Aggiotaggio", all'eliminazione di alcune attività sensibili in precedenza connesse alla quotazione in Borsa Italiana della Capogruppo Allianz S.p.A. (e.g., "gestione dei rapporti con gli investitori, gli analisti finanziari, giornalisti e con altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa") ed alle integrazioni apportate all'attività sensibile "identificazione delle operazioni sospette" e ai relativi presidi di controllo specifici;
- Integrazioni e modifiche circa i reati di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, con particolare riferimento alla descrizione delle fattispecie, all'introduzione dei reati presupposto della fattispecie di autoriciclaggio (i.e., truffa e reati tributari), all'introduzione di alcuni cenni sulla normativa in materia di prevenzione del riciclaggio, alle modifiche al novero delle attività sensibili (i.e., eliminazione dell'attività "tutte le attività per le quali la Banca risulta potenzialmente esposta alla commissione di illeciti ex D.Lgs. 231/2001", all'introduzione delle attività "formazione delle scritture contabili, gestione della contabilità e degli adempimenti fiscali" e "sviluppo dei prodotti bancari/ finanziari/ assicurativi") ed all'integrazione di principi generali di comportamento e presidi specifici di mitigazione (e.g., con riferimento all'attività sensibile "sviluppo dei prodotti bancari/ finanziari/ assicurativi");

- Integrazioni e modifiche circa i delitti con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico, con particolare riferimento al novero ed alle fattispecie di reato (e.g., eliminazione del reato di assistenza agli associati e arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale);
- Integrazioni e modifiche circa i reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro e reati ambientali, con particolare riferimento alla descrizione dei reati e delle attività sensibili al rischio di commissione dei reati di omicidio colposo;
- Integrazioni e modifiche circa i delitti di criminalità organizzata, con particolare riferimento alla descrizione delle fattispecie di reato, all'eliminazione dei reati tributari, di truffa e fallimentari dal novero delle fattispecie di criminalità organizzata e conseguente esclusione di alcune attività sensibili precedentemente considerate a rischio di commissione dei delitti in oggetto (e.g., fatturazioni infragruppo), ad alcuni interventi modificativi circa i principi generali ed i presidi specifici di comportamento – in coerenza con le modifiche apportate al novero delle attività sensibili;
- Integrazioni e modifiche circa i delitti informatici e trattamento illecito di dati e delitti in materia di violazione del diritto d'autore, con particolare riferimento alla descrizione delle fattispecie ed all'integrazione dei presidi specifici di controllo (i.e., con riferimento all'attività sensibile "utilizzo e gestione della rete aziendale");
- Integrazioni e modifiche circa i delitti contro l'industria e il commercio e i delitti di contraffazione, con particolare riferimento alla descrizione delle fattispecie.

Essendo il Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente", in conformità alle prescrizioni dell'articolo 6, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 231/01, le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS. A tal fine sono da intendersi come "sostanziali" quelle modifiche ed integrazioni che si rendono necessarie a seguito dell'evoluzione delle normativa di riferimento o che implicano un cambiamento nelle regole e nei principi comportamentali contenuti nel Modello, nei poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e nel sistema sanzionatorio.

Per le altre modifiche diverse da quelle sostanziali, il Consiglio di Amministrazione delega disgiuntamente il Presidente e l'Amministratore Delegato.

Tali modifiche saranno comunicate al Consiglio di Amministrazione con cadenza annuale e da questo ratificate, ovvero integrate. La pendenza della ratifica non priva di efficacia le modifiche nel frattempo adottate.

3.6. Aggiornamento periodico e attività di Risk Assessment

Successivamente alla prima emanazione del Modello, lo stesso è periodicamente aggiornato al fine di recepire eventuali modifiche normative o di natura organizzativa intervenute nella Banca e/o nel Gruppo Allianz S.p.A. nei limiti in cui interessino le attività/Funzioni della Banca.

A tal proposito ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS ha introdotto un'attività periodica di Risk Assessment volta a:

- recepire modifiche eventuali intervenute alle attività sensibili e presidi di controllo nell'ambito del Modello;
- valutare i rischi di commissione dei reati anche al fine di identificare eventuali punti di miglioramento nell'ambito dei presidi di controllo definiti dalla Banca.

Si riporta di seguito una breve descrizione delle fasi in cui si sostanzia l'attività di Risk Assessment e di conseguente aggiornamento del Modello:

- mappatura, per ogni fattispecie di reato, all'interno di apposite matrici/schede, delle attività sensibili, dei principi e delle procedure adottate dalla Banca e poste a mitigazione del rischio di commissione dei reati ex D.lgs. n. 231/2001;
- condivisione delle matrici/ schede e conduzione di apposite interviste con le diverse Funzioni coinvolte nelle attività sensibili mappate al fine di raccogliere:
 - riscontri circa la correttezza e la completezza, in base alle propria conoscenza ed esperienza, delle attività sensibili e dei presidi posti a mitigazione dei rischi reato, così come riportati nel Modello Organizzativo 231/2001;
 - indicazioni di modifiche/integrazioni intervenute nell'ambito dei presidi di controllo adottati dalla Banca a fronte di ciascuna attività sensibile;
 - valutazione degli elementi di rischio di commissione del reato a cui è potenzialmente esposta ciascuna attività sensibile sulla base dell'esperienza e conoscenza dei soggetti coinvolti delle attività di business svolte;
- rielaborazione dei riscontri forniti al fine di:
 - recepire all'interno del Modello le eventuali modifiche o integrazioni indicate;
 - fornire una valutazione complessiva del rischio di commissione dei reati ex D.lgs 231 e identificare eventuali punti di miglioramento nell'ambito dei presidi di controllo definiti dalla Banca.

CAPITOLO 4 - LE ATTIVITA' SENSIBILI DI ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS

A seguito dell'analisi del contesto aziendale condotta da ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS ai fini di individuare le aree di rischio rilevanti ex D. Lgs. n. 231/01 è emerso che le Attività Sensibili allo stato riguardano:

- a) i reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- b) i reati societari, compreso il reato di corruzione tra privati;
- c) i reati di abuso di mercato (*Market Abuse*);
- d) i reati di ricettazione, riciclaggio, nonché di autoriciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e il reato specifico di finanziamento del terrorismo;
- e) i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- f) i reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro e i reati ambientali;
- g) delitti di criminalità organizzata;
- h) delitti informatici e trattamento illecito di dati e delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- i) delitti contro l'industria e il commercio e reati di contraffazione;
- j) i delitti contro la personalità individuale, con esclusivo riferimento alla fattispecie di cui al rinnovato art. 603-bis del Codice Penale, "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro".
- k) reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Il rischio relativo alla commissione dei reati contro la fede pubblica, nonché dei delitti contro la personalità individuale, appare solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile.

In ogni caso, in relazione ai reati suddetti la Banca intende richiamare l'attenzione dei Destinatari del Modello su alcuni aspetti sotto tale profilo rilevanti.

Quanto ai reati di falso nummario, poiché profili di rischio connessi all'attività bancaria potrebbero presentarsi in relazione all'ipotesi di messa in circolazione di valori contraffatti o alterati attraverso la conseguente diffusione tra il pubblico di valori falsi, è con il presente Modello che la Banca intende svolgere attivamente il proprio ruolo nella prevenzione e

repressione dei reati di falso, richiamando l'attenzione degli operatori, soprattutto di quelli addetti all'attività di "sportello", sul puntuale rispetto delle procedure di controllo dei valori trattati dei quali, in caso di accertata o sospetta falsità, è fatto obbligo di provvedere all'immediato ritiro dalla circolazione.

In considerazione di quanto sopra evidenziato, le Attività Sensibili individuabili nella realtà aziendale di ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS risultano essere le seguenti:

a) Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

- rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione e con i soggetti incaricati di un pubblico servizio;
- rapporti con le Istituzioni ed Autorità di Vigilanza;
- gestione degli acquisti, delle consulenze e delle liberalità;
- gestione delle verifiche o ispezioni;
- gestione dell'erogazione del credito;
- gestione servizi informatici.

b) Reati societari (incluso il reato di corruzione tra privati)

- politiche di investimento;
- formazione del bilancio;
- comunicazioni esterne;
- impedito controllo;
- operazioni sul capitale;
- commercializzazione di prodotti bancari;
- concessione del credito;
- acquisti di beni e servizi;
- rapporti con società di certificazione;

- gestione delle controversie e accordi transattivi.

Sono considerate “strumentali” al reato di corruzione tra privati e alle attività anzidette, le seguenti:

- regali e inviti;
- rimborsi spese;
- organizzazione di eventi;
- compenso variabile/premi;
- definizione dei poteri di spesa;
- selezione del personale.

c) Reati Market Abuse

- comunicazioni all'esterno (Borsa Italiana, Consob, analisti finanziari, azionisti, giornalisti, agenzie di *rating*, etc.);
- gestione delle informazioni privilegiate relative ad Allianz SE ed in genere a tutte le società quotate;
- gestione di eventuali conflitti di interesse;
- identificazione delle operazioni sospette così come elencate, in modo non esaustivo, nella Comunicazione Consob DME5078692 del 29 novembre 2005;
- negoziazione di strumenti finanziari;
- gestione dei rapporti con gli investitori, gli analisti finanziari, giornalisti e con gli altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa.

d) Reati di Riciclaggio, nonché di Autoriciclaggio e di Finanziamento del Terrorismo

- Accensione di rapporti anche attraverso canali fisici (ad esempio Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede o sportelli bancari);
- Esecuzione di operazioni disposte dalla clientela anche tramite tecniche di comunicazione a distanza (call center, internet).

Sono considerate "strumentali" alla realizzazione del reato di Auto-riciclaggio, le seguenti:

- Fatturazione infragruppo;
- Tutte le attività sensibili per le quali la Banca risulta potenzialmente esposta alla commissione di illeciti ex D.lgs. 231/2001.

e) Reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico

- Attività di concessione di prestiti;
- Rilascio e negoziazione di strumenti di pagamento;
- Attività di sponsorizzazione;
- Rapporti con i fornitori.

Altre operazioni (apertura rapporti continuativi, per contanti e collocamento prodotti finanziari/assicurativi).

f) Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro e Reati ambientali

Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro:

- attività di ufficio svolta dal personale dipendente, in particolare per ciò che concerne l'utilizzo dei videoterminali e rischio stress-lavoro correlato;

- attività svolta da personale esterno presso le sedi della Banca in base a contratti di appalto, d'opera o di somministrazione (di cui all'art. 26 del Decreto Sicurezza e s.m.i.);
- attività di sportello svolta dal personale dipendente, per ciò che concerne il rischio connesso all'evento rapina, avendo riguardo anche ai terzi presenti durante l'evento nei locali di proprietà della Banca.

Reati Ambientali:

- gestione dei rifiuti aziendali nell'ambito dell'attività d'ufficio.

g) Delitti di criminalità organizzata

- selezione del personale;
- selezione delle controparti contrattuali, con particolare riferimento ai Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede, Fornitori e Consulenti;
- formazione delle scritture contabili, gestione della contabilità e degli adempimenti fiscali;
- fatturazioni infragruppo;
- sviluppo dei prodotti bancari/finanziari/assicurativi;
- concessione e gestione del credito verso la clientela.

h) Delitti informatici e trattamento illecito di dati e delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Delitti informatici e trattamento illecito di dati:

- utilizzo da parte del personale della rete aziendale;
- gestione della rete aziendale.

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore:

- utilizzo degli applicativi informatici aziendali e in particolare dei software coperti da altrui diritto d'autore;
- gestione del sito internet aziendale;
- pubblicizzazione dei prodotti bancari/finanziari/assicurativi.

i) Delitti contro l'industria e il commercio e reati di contraffazione

- gestione delle comunicazioni interne;
- partecipazione a gare e beauty contest;
- commercializzazione dei prodotti bancari/finanziari/assicurativi.

j) Delitti contro la personalità individuale, con esclusivo riferimento alla fattispecie di cui al rinnovato art. 603-bis del Codice Penale, "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro"

- assunzione del personale e affidamento di attività in appalto.

k) Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

- assunzione del personale e affidamento di attività in appalto.

L'Organismo di Vigilanza ha il potere di individuare eventuali ulteriori attività a rischio che, a seconda dell'evoluzione legislativa o dell'attività della Banca, potranno essere ricomprese nel novero delle Attività Sensibili.

Nell'ambito delle Parti Speciali del Modello sono disciplinate le fattispecie di reato sopra definite, le relative attività sensibili e i presidi di controllo adottati dalla Banca al fine di mitigare il rischio di commissione del reato.

CAPITOLO 5 - ORGANISMO DI VIGILANZA

5.1. Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

In base alle previsioni del D. Lgs. n. 231/01, l'organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, deve essere un organismo della Banca dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (articolo 6.1, lettera *b* del D. Lgs. n. 231/01).

A tal riguardo si richiamano anche le disposizioni introdotte dal XV aggiornamento della Circolare di Banca D'Italia n. 263/2006 recante "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche", che ha previsto nel Titolo V, capitolo 7, par. 4 che:

"L'organo con funzione di controllo (i.e. il Collegio Sindacale) svolge, di norma, le funzioni dell'organismo di vigilanza – eventualmente istituito ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa degli enti - che vigila sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione di cui si dota la banca per prevenire i reati rilevanti ai fini del medesimo decreto legislativo. Le banche possono affidare tali funzioni a un organismo appositamente istituito dandone adeguata motivazione".

Pertanto, la Banca d'Italia, pur rispettando l'autonomia delle banche nella scelta di nominare organismi di vigilanza composti da soggetti diversi dai sindaci (facoltà esercitabile dandone adeguata motivazione), con l'aggiornamento delle disposizioni di cui sopra ha esplicitamente espresso il proprio favore per la coincidenza dell'Organismo di Vigilanza con l'organo di controllo, ossia il Collegio Sindacale (nei sistemi di governance tradizionale), al Consiglio di Sorveglianza (nei sistemi di governance dualistici) o al Comitato per il Controllo sulla Gestione (nei sistemi di governance monistici).

In tale ambito, Allianz Bank, con delibera dell'Assemblea degli azionisti, in data 28 aprile 2014 ha affidato le funzioni di vigilanza e controllo del Modello Organizzativo ex D.Lgs 231/01 al Collegio Sindacale della Banca.

Tale affidamento risulta essere in linea con le considerazioni espresse nell'ambito delle Linee Guida ABI (ed. febbraio 2004) nelle quali, sulla base del testo formale del Decreto, unitamente alle considerazioni espresse sul punto nella Relazione illustrativa al decreto medesimo, si suggeriscono i requisiti che devono caratterizzare l'Organismo di Vigilanza:

a) *autonomia ed indipendenza:*

Il requisito di autonomia ed indipendenza presuppone che l'Organismo di Vigilanza risponda, nello svolgimento di questa sua funzione, solo al massimo vertice gerarchico (ad esempio, Amministratore Delegato, Consiglio di Amministrazione e Comitato Consultivo Controlli Interni e Rischi). In proposito, risulta rilevante l'istituzione di un canale di comunicazione tra l'Organismo di Vigilanza e l'organo decisionale (nel caso del Consiglio di Amministrazione, questo nel suo insieme).

L'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza, inoltre, è assicurata dall'obbligo dell'organo dirigente di mettere a disposizione dell'Organismo di Vigilanza risorse aziendali specificatamente dedicate, di numero e valore proporzionato ai compiti affidatigli, e di approvare nel contesto di formazione del *budget* aziendale una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'Organismo di Vigilanza stesso, della quale quest'ultimo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, etc.).

L'indipendenza infine presuppone che i componenti dell'Organismo di Vigilanza non si trovino in una posizione, neppure potenziale di conflitto d'interessi con la Banca, né siano titolari all'interno della stessa di funzioni di tipo operativo.

Al fine di garantire i requisiti di indipendenza e di autonomia, dal momento della nomina e per tutta la durata della carica, i componenti dell'Organismo:

- a) non devono rivestire incarichi esecutivi o delegati nel Consiglio di Amministrazione della Banca;
- b) non devono svolgere funzioni operative o di *business* all'interno della Banca;
- c) non devono intrattenere significativi rapporti d'affari con la Banca, con società da essa controllate o ad essa collegate e con Allianz S.p.A., salvo il rapporto di lavoro

subordinato, né intrattenere significativi rapporti d'affari con gli amministratori muniti di deleghe (amministratori esecutivi);

- d) non devono avere rapporti con o far parte del nucleo familiare degli amministratori esecutivi, dovendosi intendere per nucleo familiare quello costituito dal coniuge non separato legalmente, dai parenti ed affini entro il quarto grado;
- e) non devono risultare titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni nel capitale della Banca;
- f) non devono essere stati condannati, con sentenza anche in primo grado, ovvero essere sottoposti ad indagine, o aver ottenuto una sentenza di patteggiamento per la commissione di uno dei Reati, né tantomeno essere stati condannati ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.

b) Onorabilità e cause di ineleggibilità.

Non possono essere eletti membri dell'Organismo di Vigilanza e, se lo sono, decadono necessariamente ed automaticamente dalla carica:

- i. coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., ovvero sia coloro che si trovano nella condizione di inabilitato, interdetto, fallito o condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da uffici pubblici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- ii. coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*";
- iii. coloro che sono stati condannati a seguito di sentenza ancorché non ancora definitiva, o emessa ex artt. 444 e ss. c.p.p. o anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1. per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile (Disposizioni penali in materia di società e consorzi) e nel regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 (disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa);

2. a pena detentiva, non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento (tra questi si segnalano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i reati di abusivismo bancario e finanziario di cui agli artt. 130 e seguenti del Testo Unico Bancario, i reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate di cui all'art. 453 c.p., l'esercizio abusivo dell'attività assicurativa o riassicurativa ex art. 305 del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs. 209/2005);
 3. per un delitto contro la pubblica amministrazione, o alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- iv. in ogni caso e a prescindere dall'entità della pena per uno o più illeciti tra quelli tassativamente previsti dal D. Lgs. n. 231/01;
 - v. coloro che hanno rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto, salvo che siano trascorsi 5 anni dalla inflizione in via definitiva delle sanzioni ed il componente non sia incorso in condanna penale ancorché non definitiva;
 - vi. coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187-*quater* TUF.

c) *Comprovata professionalità, capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale.*

L'Organismo di Vigilanza possiede, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio; è necessario, pertanto, che

all'interno dell'Organismo di Vigilanza siano presenti soggetti con professionalità adeguate in materia giuridico – economica, di controllo e gestione dei rischi aziendali, nonché dotati di competenze relative alla disciplina di cui al D. Lgs. 231/01. L'Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, anche avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi di risorse competenti in materia giuridica di organizzazione aziendale, revisione, contabilità e finanza.

d) *Continuità d'azione.*

L'Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine; è una struttura riferibile alla Banca, in modo da garantire la dovuta continuità nell'attività di vigilanza; cura l'attuazione del Modello assicurandone il costante aggiornamento; non svolge mansioni operative che possano condizionare e contaminare quella visione d'insieme sull'attività aziendale che ad esso si richiede.

Al fine di garantire la continuità d'azione l'Organismo di Vigilanza può servirsi di strutture aziendali di controllo.

5.2. L'Organismo di Vigilanza in Allianz Bank Financial Advisors

ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS, applicando i principi previsti dalle Linee guida ABI ha dapprima, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 febbraio 2006, affidato l'incarico di Organismo di Vigilanza ad un Amministratore indipendente ed al Responsabile della funzione *Internal Auditing*.

Successivamente la Banca, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 settembre 2008, ha ritenuto opportuno integrare la suddetta composizione dell'Organismo di Vigilanza con il Responsabile della Funzione *Compliance* (ora Direzione *Compliance* e Antiriciclaggio).

Da ultimo, in considerazione dell'evoluzione normativa e regolamentare, la Banca ha aderito agli orientamenti dell'Autorità di Vigilanza, deliberando, in data 24 aprile 2014, l'assegnazione delle funzioni di Organismo di Vigilanza al Collegio Sindacale.

Si precisa pertanto che a partire dal 24 aprile 2014, tutti i compiti e le attività assegnate dalla disciplina normativa e dal presente Modello all'Organismo di Vigilanza devono intendersi assegnate al Collegio Sindacale della Banca.

La funzione di Organismo di Vigilanza viene assegnata a favore dell'intero Collegio Sindacale.

L'accettazione della (o la cessazione dalla) carica di Sindaco comporta, pertanto, anche l'accettazione della (o la cessazione dalla) carica di membro dell'Organismo di Vigilanza e dalle relative responsabilità; il Collegio Sindacale svolge quindi le funzioni attribuite ai sensi del D.lgs. 231/2001 all'Organismo di Vigilanza per tutta la durata del proprio incarico.

Qualora nel corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Sindaci e nel Collegio Sindacale dovessero subentrare, ai sensi dell'art. 2401 c.c., i Sindaci supplenti, a questi ultimi si intenderanno estese automaticamente anche le funzioni di vigilanza e controllo proprie dell'Organismo di Vigilanza fino alla successiva nomina del Sindaco effettivo mancante.

In ragione delle funzioni di vigilanza e controllo attribuite al Collegio Sindacale, i requisiti previsti dalla disciplina applicabile al Collegio Sindacale sono integrati da quelli specificati al precedente par. 5.1.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti a sottoscrivere, all'atto della nomina, una dichiarazione attestante l'esistenza dei suddetti requisiti e, comunque, a comunicare immediatamente al Consiglio di Amministrazione ed agli altri componenti dell'Organismo di Vigilanza l'insorgere di eventuali condizioni ostative.

L'Organismo di Vigilanza provvederà a darsi le proprie regole di funzionamento attraverso uno specifico regolamento, in linea con le regole di *Corporate Governance* di ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS.

Tenuto conto della peculiarità delle responsabilità attribuite all'Organismo di Vigilanza e dei contenuti professionali specifici da esse richiesti, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo l'Organismo di Vigilanza di ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS è supportato, di norma, dalla funzione *Internal Auditing* - e ove necessario dalla funzione *Compliance* - e si può avvalere del supporto di altre funzioni interne che, di volta in volta, si rendano a tal fine necessarie (es. a fini consultivi, il Gruppo Consultivo 231)

L'Organismo di Vigilanza potrà altresì coordinarsi con l'Organismo di Vigilanza della Capogruppo Allianz in un'ottica di omogeneità d'azione e di risultati.

Al fine di fornire un supporto di natura consultiva all'Organismo di Vigilanza, la Banca ha istituito il Gruppo Consultivo 231, un gruppo di lavoro esterno all'Organismo di Vigilanza, le cui competenze riguardano, a seconda delle necessità, i seguenti argomenti o attività:

- panoramica di eventuali novità normative, giurisprudenziali, dottrinali di rilievo per l'attività ed il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza e per l'adeguatezza/aggiornamento del Modello 231;
- discussione sui report di Audit dai quali siano emersi aspetti/criticità rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- discussione circa lo stato di avanzamento dei lavori dell'Organismo di Vigilanza;
- review periodica del Modello 231 con particolare attenzione a due aspetti: analisi degli aspetti e delle problematiche attuative del Modello 231;
- confronto tra quanto riportato nel Modello 231 e quanto riscontrato nello svolgimento delle attività di monitoraggio;
- aggiornamento circa l'emanazione delle eventuali procedure legate a principi specifici contenuti nel Modello 231 in relazione alle aree individuate dallo stesso come sensibili;
- coordinamento delle iniziative formative in tema di responsabilità ex D. Lgs. 231/01;

- assistenza all'Organismo di Vigilanza nella funzione di impulso e coordinamento a quest'ultimo spettante in tema di responsabilità ex D. Lgs. 231/01 nei confronti delle altre società del gruppo.

Il Gruppo Consultivo 231 è composto da esponenti della Funzione Legale, della Funzione di Compliance, della Funzione di Internal Auditing e della Funzione Segreteria Societaria di Allianz Bank.

Il Gruppo Consultivo 231 si riunisce ogniqualvolta lo ritenga opportuno e in ogni caso prima di ogni riunione dell'Organismo di Vigilanza.

5.3. Funzione e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare:

- sull'osservanza del Modello da parte dei Dipendenti, del Consiglio di Amministrazione e dei Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede;
- sull'efficacia e sull'adeguatezza del Modello, in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso, in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative, sollecitando a tal fine gli organi competenti, conformemente a quanto previsto al precedente capitolo 3.5.

Più specificamente, all'Organismo di Vigilanza sono altresì affidati i seguenti compiti di:

- Verifiche e controlli
 - a. valutare l'attuazione da parte della Banca delle procedure di controllo previste dal Modello anche tramite l'emanazione o proposizione di disposizioni (normative e/o informative) interne;
 - b. condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle Attività Sensibili anche per quanto attiene alla valutazione del rischio rilevante;

- c. effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere da ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS, soprattutto nell'ambito delle Attività Sensibili individuate. I risultati dell'attività di verifica devono essere riassunti in un apposito rapporto da esporsi in sede di *reporting* agli organi societari deputati;
 - d. raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse, ovvero tenute a disposizione (vedasi, in dettaglio, il successivo paragrafo 5.4);
 - e. coordinarsi con le funzioni aziendali, anche attraverso apposite riunioni, per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello (vedasi anche il successivo paragrafo 5.3). A tal fine, l'Organismo di Vigilanza ha accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato dalle funzioni aziendali competenti:
 - sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS al rischio di commissione di uno dei Reati;
 - sui rapporti con le Società di Service, Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede, Consulenti, Fornitori e Partner che operano per conto della Banca nell'ambito delle Attività Sensibili;
 - sulle operazioni straordinarie della Banca;
 - f. attivare e svolgere le indagini interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate per acquisire ulteriori elementi di indagine.
- ii. Formazione
- a. coordinarsi con il Responsabile della Direzione Risorse per la definizione dei programmi di formazione e del contenuto delle comunicazioni periodiche da inviare ai Dipendenti e agli Organi Societari, finalizzate a

fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D. Lgs. n. 231/01;

- b. coordinarsi con il Responsabile dell'Unità Organizzativa Sviluppo Professionale Risorse per la definizione dei programmi di formazione e del contenuto delle comunicazioni periodiche da inviare ai Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D. Lgs. n. 231/01;
- c. richiedere la predisposizione e l'aggiornamento dello spazio nell'*Intranet* della Banca contenente le informazioni relative al D. Lgs. n. 231/01 ed al Modello adottato;
- d. monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione interna necessaria al fine della sua efficace attuazione, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso.

iii. Sanzioni

- a. coordinarsi con le competenti funzioni aziendali per valutare l'adozione di eventuali sanzioni o provvedimenti, fermo restando le competenze delle stesse per l'irrogazione della misura adottabile e il relativo procedimento decisionale (si rinvia in merito a questo punto al successivo capitolo 7).

iv. Aggiornamenti

- a. interpretare la normativa rilevante in coordinamento con l'Unità Organizzativa Legale e verificare l'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative;
- b. valutare le esigenze di aggiornamento del Modello, coordinandosi a tal fine anche con l'Organismo di Vigilanza di Allianz S.p.A.;
- c. monitorare l'aggiornamento dell'organigramma aziendale ed il Regolamento Interno per l'ordinamento ed il funzionamento della

Struttura Organizzativa e del Progetto di Governo Societario, nel quale è descritta l'organizzazione dell'ente nel suo complesso con la specificazione delle aree, strutture e uffici, e relative funzioni.

5.4. L'attività di *reporting* dell'Organismo di Vigilanza verso altri organi aziendali

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello ed all'emersione di eventuali criticità.

L'Organismo di Vigilanza ha istituito tre linee di *reporting*:

- la prima, su base continuativa, direttamente verso il Presidente del Consiglio di Amministrazione e verso l'Amministratore Delegato;
- la seconda, su base semestrale, nei confronti del Comitato Consultivo Controlli Interni e Rischi ;
- la terza, su base almeno annuale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione. Tale relazione contiene una sintesi delle attività svolte nel corso dell'anno dall'Organismo di Vigilanza.

Qualora l'Organismo di Vigilanza rilevasse criticità riferibili a qualcuno degli organi sopraindicati, la corrispondente segnalazione è da destinarsi prontamente ad uno degli altri organi.

L'attività di *reporting* continuativa ha sempre ad oggetto:

- l'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza;
- le eventuali criticità ed i punti di miglioramento riscontrati, sia in termini di comportamenti o eventi interni ad ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS, sia in termini di efficacia del Modello (vedasi anche il precedente paragrafo 5.2).

L'Organismo di Vigilanza predispone:

- annualmente, una relazione descrittiva per il Consiglio di Amministrazione contenente, in particolare, una sintesi di tutte le attività svolte nel corso dell'anno, dei controlli e delle verifiche eseguite, nonché l'eventuale aggiornamento della mappatura delle Attività Sensibili. In tale relazione,

L'Organismo di Vigilanza predispone altresì il piano annuale delle attività previste per l'anno successivo;

- semestralmente una relazione per il Comitato Consultivo Controlli Interni e Rischi descrittiva delle attività di controllo già svolte, evidenziando eventuali criticità riscontrate.

Gli incontri con gli Organi ai quali l'Organismo di Vigilanza riferisce devono essere verbalizzati e copie dei verbali devono essere custodite dall'Organismo di Vigilanza e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione del predetto organo per motivi urgenti. L'Organismo di Vigilanza deve, inoltre, coordinarsi con le competenti funzioni della Banca per i diversi profili specifici e precisamente:

- con l'Unità Organizzativa Legale, ad esempio, per l'interpretazione della normativa rilevante, ai fini della modifica o integrazione della mappatura delle Attività Sensibili, per determinare il contenuto delle clausole contrattuali (vedasi paragrafo 5.2. iv.a e 5.2. i.e);
- con l'Unità Organizzativa Segreteria Societaria per le operazioni di carattere societario ricomprese nell'elenco dei potenziali reati societari (vedasi paragrafo 5.2. i.e);
- con la Direzione Risorse in ordine alla formazione dei Dipendenti e ad eventuali procedimenti disciplinari (vedasi paragrafo 5.2. ii.a, e 5.2. iii.a);
- con l'Unità Organizzativa Sviluppo Professionale Risorse in ordine alla formazione dei Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede e ad eventuali provvedimenti adottabili (vedasi paragrafo 5.2.ii.b e 5.2.iii.a);
- con la funzione *Internal Auditing* per il monitoraggio dei risultati dell'attività svolta ai sensi del D. Lgs. n. 231/01 e l'integrazione dell'attività futura;
- con l'Unità Organizzativa Antiriciclaggio e Controlli Rete, a diretto riporto della Direzione Compliance e antiriciclaggio in ordine al rispetto, da parte dei

Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede, delle procedure amministrative e contabili aziendali nell'ambito delle Attività Sensibili;

- con l'Unità Organizzativa Organizzazione, in ordine alla valutazione delle procedure interne della Banca.

5.5. Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza deve essere obbligatoriamente ed immediatamente informato, mediante apposite segnalazioni, da parte dei Dipendenti, del Consiglio di Amministrazione, dei Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede, in merito ad eventi che potrebbero ingenerare - anche in maniera indiretta - responsabilità di ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS ai sensi del D. Lgs. n. 231/01.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- il Consiglio di Amministrazione, i Dipendenti e i Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede hanno il dovere di trasmettere all'Organismo di Vigilanza ogni eventuale iniziale sospetto di frode e di irregolarità ed eventuali segnalazioni relative alla commissione dei Reati, nonché l'eventuale violazione dei principi e delle regole indicate nel Modello poste in essere da Dipendenti, membri del Consiglio di Amministrazione, Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede, di cui siano venuti a conoscenza;
- i segnalanti in buona fede devono essere garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Banca o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Nel caso in cui all'OdV pervengano segnalazioni non attinenti in materia 231, lo stesso provvede a trasmetterle alle funzioni di volta in volta competenti.

L'OdV si riserva di segnalare agli Organi Sociali o alle funzioni competenti l'opportunità di agire contro chiunque effettui in malafede segnalazioni non veritiere.

La Banca ha adottato la "Procedura flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001" che disciplina le tipologie e le tempistiche di trasmissione dei flussi informativi verso l'OdV da parte di ciascuna funzione, organo societario e organismo di vigilanza di società controllate.

In particolare, la predetta procedura disciplina a livello aziendale:

1. i flussi informativi periodici verso l'OdV: la procedura individua per ciascuna funzione aziendale ivi considerata, la tipologia di flussi e la relativa periodicità di trasmissione all'OdV. Tali flussi possono consistere nella trasmissione di report o documenti o in incontri periodici con l'OdV stesso.
2. Segnalazioni all'OdV: consistono in flussi informativi estemporanei, trasmessi all'OdV in occasione del verificarsi di fatti o comportamenti in violazione, sospetto di violazione o elusione del Modello o delle procedure di attuazione dello stesso.

La "Procedura flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001" disciplina inoltre: a) le modalità di trasmissione dei flussi informativi e delle segnalazioni all'OdV; b) l'analisi dei flussi e delle segnalazioni ricevute e c) l'archiviazione delle informazioni e dei documenti ricevuti.

Modalità delle segnalazioni

Coerentemente con quanto stabilito dal Codice Etico e di Comportamento di ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS se un dipendente desidera segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello, deve riferire al suo diretto superiore. Qualora la segnalazione non dia esito, o il dipendente si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore per la presentazione della segnalazione, può riferire direttamente all'Organismo di Vigilanza. I Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede, per quanto riguarda la loro attività svolta nei confronti e/o per conto di ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS, effettuano la segnalazione direttamente all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza ha la facoltà di non prendere in considerazione le segnalazioni anonime che appaiano, a prima vista, irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto al successivo capitolo 7 (sistema sanzionatorio).

Segnalazioni obbligatorie

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, i Dipendenti devono obbligatoriamente ed immediatamente trasmettere all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i Reati, anche nei confronti di ignoti, qualora tali indagini coinvolgano ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS o suoi Dipendenti, Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede, Organi Societari, Società di Service, Consulenti e Partner;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dipendenti e dai Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede in caso di avvio di un procedimento giudiziario a fronte della commissione dei reati ex D. Lgs. n. 231/01;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali di ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS o delle Società di Service nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D. Lgs. n. 231/01;
- le notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti ed alle eventuali misure irrogate (compresi i provvedimenti verso i Dipendenti), ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di Reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello.

Gli obblighi di segnalazione in capo ad esterni (es. consulenti e Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede) dovranno essere specificati in apposite clausole inserite nei contratti che legano tali soggetti alla Banca.

In ogni caso, qualora un Dipendente, un membro del Consiglio di Amministrazione, un Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede, un Consulente o un Partner della Banca, non adempia agli obblighi informativi sopra menzionati, allo stesso sarà irrogata una sanzione disciplinare che varierà a seconda della gravità dell'inottemperanza agli obblighi sopra menzionati e che sarà comminata secondo le regole indicate nel paragrafo 7 del presente Modello.

Modalità e tempi di archiviazione

Le segnalazioni ricevute dall'Organismo di Vigilanza e tutte le informazioni raccolte saranno conservate, secondo le vigenti procedure interne, per un periodo non inferiore a 10 anni.

5.6. Verifiche sull'adeguatezza del Modello

Oltre all'attività di valutazione dell'effettività del Modello (che si concreta nella verifica della coerenza tra i comportamenti dei Destinatari ed il Modello stesso), l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente specifiche verifiche sulla reale capacità del Modello di prevenire i reati.

Inoltre, viene svolta una *review* di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'Organismo di Vigilanza, delle verifiche a campione degli eventi considerati rischiosi e della sensibilizzazione del Consiglio di Amministrazione, dei Dipendenti e dei Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede rispetto alla problematica della responsabilità amministrativa delle società.

Per lo svolgimento delle verifiche l'Organismo di Vigilanza si avvale, di norma, dalla funzione *Internal Auditing* e del supporto di altre funzioni interne che, di volta in volta, si rendano a tal fine necessarie.

Le verifiche ed il loro esito sono inseriti nella relazione annuale inviata al Consiglio di Amministrazione.

5.7. Obblighi di riservatezza

I componenti dell'Organismo di Vigilanza assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengano in possesso, in particolare se relative a segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza si astengono altresì dall'utilizzare informazioni riservate per scopi non conformi alle funzioni proprie di un organismo di vigilanza.

L'inosservanza di tali obblighi costituisce giusta causa di revoca della carica.

CAPITOLO 6 - FORMAZIONE, DIFFUSIONE DEL MODELLO ED OBBLIGHI DI VIGILANZA

6.1. Formazione ed informazione dei Dipendenti e dei Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo di ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta *ivi* contenute nei confronti sia dei Dipendenti sia dei Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede. Tale obiettivo riguarda tutte le risorse aziendali che rientrano nelle due categorie anzidette, sia che si tratti di risorse già presenti in azienda sia da inserire. Il livello di formazione ed informazione è attuato con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle Attività Sensibili. Inoltre, la Banca pubblica sul sito web il proprio Modello 231 per renderlo pienamente fruibile a tutti i destinatari.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato e eventualmente integrato, fornendo raccomandazione alle funzioni coinvolte, dall'attività realizzata in questo campo dall'Organismo di Vigilanza in collaborazione con il Responsabile della Direzione Risorse e con i Responsabili delle altre Direzioni/Unità Organizzative di volta in volta coinvolti nell'applicazione del Modello (valido sia per i Dipendenti che per i Consulenti Finanziari).

- **La comunicazione iniziale**

L'adozione del presente Modello è comunicata ai Dipendenti ed ai Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede al momento dell'adozione stessa.

Ai nuovi assunti e a coloro ai quali è stato conferito per la prima volta un mandato di Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS è consegnato un *set* informativo, con il quale assicurare le conoscenze di primaria rilevanza. Tale *set* informativo dovrà contenere, oltre ai documenti di regola consegnati al neo-assunto ovvero al nuovo Promotore Finanziario, il Codice Etico e di Comportamento ed il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. Tali soggetti saranno tenuti a rilasciare

ad ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS una dichiarazione sottoscritta con la quale si attesti la ricezione del *set* informativo, l'integrale conoscenza dei documenti ricevuti, nonché, per i Dipendenti l'impegno ad osservarne le prescrizioni.

La formazione

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. n. 231/01 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Banca.

In particolare, ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS ha previsto livelli diversi di informazione e formazione attraverso idonei strumenti di diffusione per:

1. Dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti;
2. Dipendenti che non rivestono la qualifica di dirigenti;
3. Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede.

La mancata partecipazione non giustificata ai programmi di formazione comporterà l'irrogazione di una sanzione disciplinare che sarà comminata secondo le regole indicate nel paragrafo 7 del presente Modello.

Le modalità di erogazione dell'attività di formazione sono sottoposte a costanti verifiche di adeguatezza da parte dell'Organismo di Vigilanza, il quale provvederà a modificarle prontamente ove necessario.

Aggiornamenti del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Gli aggiornamenti rilevanti (vedasi a tal proposito il paragrafo 3.5.) apportati al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo saranno comunicati a tutti i Destinatari, con specifico riferimento nei confronti delle Direzioni/Unità Organizzative maggiormente coinvolte dalle novità introdotte.

6.2. Informazione alle Società di Service

Le Società di Service devono essere informate dell'avvenuta adozione del Modello e dell'esigenza per ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS che il loro comportamento sia conforme ai disposti del D. Lgs. n. 231/01, nonché da quelli del Codice Etico e di Comportamento della Banca.

6.3. Selezione ed informazione dei Consulenti e dei Partner

Relativamente ai Consulenti, ai Fornitori e ai Partner, a cura delle competenti Direzioni/Unità Organizzative, sono istituiti appositi sistemi di valutazione per la selezione dei medesimi e di informativa nei loro confronti.

In ogni caso nei contratti con Consulenti, Fornitori e Partner dovranno essere inserite specifiche clausole con cui gli stessi si obbligano al rispetto dei principi dettati dal D.lgs. n. 231/2001 e del modello.

6.4. Obblighi di Vigilanza

I Dipendenti i quali abbiano funzioni di vigilanza nei confronti di altri Dipendenti, hanno l'obbligo di esercitarla con la massima attenzione e diligenza, segnalando all'Organismo di Vigilanza eventuali irregolarità, violazioni o inadempimenti.

In caso di mancato rispetto dei suddetti obblighi, il Dipendente coinvolto potrà essere sanzionato in conformità della propria posizione all'interno della Banca secondo quanto previsto al successivo capitolo 7.

CAPITOLO 7 - SISTEMA SANZIONATORIO

7.1. Funzione del sistema sanzionatorio

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di deterrenza) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello, rende efficiente l'azione dell'Organismo di Vigilanza ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso. La definizione di tale sistema sanzionatorio costituisce, infatti, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera e) del D. Lgs. n. 231/01, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente della responsabilità della Banca.

Il presupposto ulteriore per l'effettività del Modello è che ogni ipotesi di violazione sia portata all'attenzione dell'OdV e riceva un adeguato seguito.

L'applicazione del sistema sanzionatorio presuppone la semplice violazione delle disposizioni del Modello; pertanto, essa sarà attivata indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale, eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D. Lgs. n. 231/01.

L'applicazione delle misure sanzionatorie non pregiudica né modifica ulteriori, eventuali conseguenze civilistiche o di altra natura (penale, amministrativa, tributaria), che possano derivare dal medesimo fatto.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'azienda in piena autonomia indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare. Il sistema disciplinare non solo è autonomo rispetto all'eventuale azione penale, ma anzi deve rimanere su un piano nettamente distinto e separato dal sistema normativo del diritto penale ed amministrativo. Nel caso in cui la Banca preferisca comunque attendere l'esito del giudizio penale, essa potrà ricorrere all'istituto dell'allontanamento temporaneo del servizio e rinviare alle risultanze anche non definitive del giudizio penale l'eventuale avvio di un procedimento disciplinare.

Ogni violazione o elusione del Modello o delle procedure di attuazione dello stesso, da chiunque commessa, deve essere immediatamente comunicata, per iscritto, all'Organismo

di Vigilanza, ferme restando le procedure e i provvedimenti disciplinari che restano di esclusiva competenza del titolare del potere disciplinare.

Tutti i destinatari del Modello hanno il dovere di effettuare le suddette segnalazioni.

7.2 Sistema sanzionatorio dei Dipendenti e dei Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede

7.2.1 Dipendenti

La violazione da parte dei Dipendenti soggetti al CCNL delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare.

A. Dipendenti che non rivestono la qualifica di Dirigenti

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e delle eventuali normative speciali applicabili, sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio di cui alla "Comunicazione al Personale" diffusa da ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS in applicazione del CCNL dalla medesima applicato e precisamente:

- rimprovero verbale;
- biasimo scritto della direzione generale;
- sospensione dal servizio e dal trattamento economico;
- licenziamento per giustificato motivo;
- licenziamento per giusta causa.

Restano ferme e si intendono qui richiamate tutte le disposizioni, previste dalla Legge e dai Contratti Collettivi applicati, relative alle procedure ed agli obblighi da osservare nell'applicazione delle sanzioni.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, l'avvio dei procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, agli Organi Societari ed alle Direzioni/Unità Organizzative competenti.

Fermi restando gli obblighi per la Banca nascenti dallo Statuto dei Lavoratori e dal Contratto Collettivo e dai regolamenti interni, i comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione del presente Modello sono i seguenti:

- a) violazione delle procedure interne previste dal Modello o adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello;
- b) violazione delle procedure interne previste dal Modello o adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello stesso che esponcano la Banca ad una situazione di rischio imminente di commissione di uno dei Reati.

B. Dipendenti che rivestono la qualifica di Dirigenti

In caso di violazione, da parte di Dirigenti, delle procedure previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, la Banca provvede ad applicare le misure più idonee in conformità a quanto normativamente previsto.

Fermi restando gli obblighi per la Banca nascenti dal Contratto Collettivo e dai regolamenti interni, i comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione del presente del Modello sono i seguenti:

- a) adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello e diretti in modo univoco al compimento di uno o più Reati riconducibili alla Banca;
- b) violazione di procedure interne previste dal presente Modello o adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello stesso che esponcano la Banca ad una situazione oggettiva di rischio imminente di commissione di uno dei reati.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, agli Organi Societari ed alle competenti Direzioni/Unità Organizzative aziendali.

Si precisa infine che, in base a specifico regolamento interno di ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS, le suddette violazioni o non conformità incidono negativamente sulla valutazione alla base della quantificazione del premio annuale, ovvero sui risultati di cui ai programmi MBO, con conseguente riduzione della parte di compenso variabile.

* * *

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del Dipendente e del Dirigente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico del Dipendente, all'intenzionalità del comportamento, nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la Banca può ragionevolmente ritenersi esposta - ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 231/01 - a seguito della condotta censurata.

Il sistema sanzionatorio è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'Organismo di Vigilanza e del Responsabile dell'Unità Organizzativa Risorse Umane, rimanendo quest'ultimo responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari qui delineate, su eventuale segnalazione dell'Organismo di Vigilanza.

7.2.2 Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede

Le caratteristiche proprie dell'attività di Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede, così come definita dalla vigente normativa applicabile in termini di obblighi e regole di comportamento, prevedono altresì l'impegno, per ogni Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede, di rispettare le procedure ed i codici di comportamento del soggetto che ha conferito l'incarico.

In particolare ed a titolo esemplificativo, costituiscono comportamenti sanzionabili del Consulente Finanziario fuori sede, con connotazione di gravità crescente:

- a) la violazione delle procedure previste dal Modello (ad esempio, omissione di informazioni all'Organismo di Vigilanza, omissioni di controlli) o adozione di comportamenti non conformi al Modello nell'espletamento delle Attività Sensibili;
- b) violazioni dello stesso tipo di quelle sub a) che espongono la Banca ad una situazione oggettiva di rischio imminente di commissione di uno o più reati;
- c) adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello e univocamente diretti al compimento di uno o più reati, ovvero di comportamenti in palese violazione del Modello, tali da determinare la concreta applicazione a carico della Banca di sanzioni previste dal D. Lgs. n. 231/01.

Le sanzioni saranno commisurate all'intenzionalità del comportamento del Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede, dalla gravità del comportamento, nonché all'eventuale esistenza di precedenti violazioni del Modello commesse dallo stesso Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede. Sono previste le seguenti misure sanzionatorie:

- il provvedimento della censura scritta con richiamo al rigoroso rispetto delle disposizioni del presente Modello;
- sospensione temporanea dall'attività di Promotore Finanziario;
- recesso per giusta causa.

Per quanto riguarda l'accertamento delle violazioni la competenza è riservata ai Responsabili della Direzione e dell'Unità Organizzativa a ciò deputate.

In ogni caso resta fermo il risarcimento dei danni eventualmente derivati ad ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS dal comportamento del Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede.

7.3. Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa l'intero Consiglio affinché possa prendere gli opportuni provvedimenti tra i quali, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei Soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla Legge e/o la revoca delle deleghe eventualmente conferite all'amministratore, ovvero la necessaria comunicazione alla Banca d'Italia.

7.4 Misure nei confronti dei Sindaci

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più Sindaci, uno dei membri dell'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione affinché possa effettuare necessarie verifiche ed assumere opportuni provvedimenti.

7.5 Misure nei confronti delle Società di Service, Consulenti Partner

Ogni violazione delle regole previste dal Decreto 231/01 imputabile alle Società di Service, ai Consulenti o ai Partner, nonché ogni commissione dei reati è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti, ovvero secondo quanto appositamente comunicato in merito.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Banca, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal D.lgs. n. 231/01.

PARTE SPECIALE 1 – REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE 1

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i suddetti Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di mitigare il rischio di commissione dei Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare le procedure che i Dipendenti, gli Organi Sociali, i Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede, di ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai Responsabili delle Direzioni/Unità Organizzative della Banca, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, di monitoraggio e di verifica.

2. LE FATTISPECIE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati che possono essere commessi nell'ambito dei rapporti tra la Banca e la Pubblica Amministrazione. Si descrivono brevemente di seguito le singole fattispecie contemplate nel D. Lgs. n. 231/01 agli articoli 24 e 25.

In particolare, gli articoli 24 e 25 contemplano diverse fattispecie di reati contro la pubblica amministrazione nonché alcuni reati contro il patrimonio commessi ai danni dello Stato o di altro ente pubblico.

Come noto, la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ("Legge Anticorruzione"), ha riformato l'intero apparato normativo in materia di corruzione. Oltre a prevedere rigide regole comportamentali per i pubblici dipendenti e specifiche misure volte alla trasparenza dell'azione amministrativa, la legge ha apportato rilevanti modifiche in materia. Alle fattispecie già incluse nei c.d. "reati presupposto" della responsabilità ex Decreto 231 è andata ad aggiungersi quella della "induzione indebita a dare o promettere utilità" (art. 319-quater c.p.). Parallelamente, il legislatore è intervenuto sulla categoria dei reati societari di cui all'art. 25-ter del Decreto 231 introducendo la nuova figura del "reato di corruzione tra privati" (art. 2635 c.c.).

- ***Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (articolo 316-bis c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti, sovvenzioni o contributi da parte dello Stato italiano, di altro Ente pubblico o dell'Unione Europea, destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento di consumazione del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non siano destinati alle finalità per le quali erano stati erogati.

- ***Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (articolo 316-ter c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere o mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati, ovvero altre erogazioni dello stesso tipo concessi od erogati dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dalla Comunità Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (articolo 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato: essenzialmente laddove l'erogazione non sia l'effetto dell'induzione in errore dell'ente erogante.

- ***Concussione (articolo n. 317 c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a procurare o a promettere indebitamente a sé, o ad altri, denaro o altre utilità non dovutegli. Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle attività svolte dalla Banca.

- ***Corruzione per l'esercizio della funzione (art.318 c.p.- cd. corruzione impropria) e corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.- cd. corruzione propria)***

La corruzione impropria, prevista dall'art.318 c.p., si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La corruzione propria, prevista dall'art.319 c.p., si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio o per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio.

L'art.320 c.p. estende l'applicabilità di entrambe le fattispecie agli incaricati di pubblico servizio.

Nel caso della corruzione impropria, l'attività del pubblico ufficiale (o dell'incaricato di pubblico servizio) è pienamente conforme all'interesse pubblico, e ciò che si intende punire è esclusivamente il cd. mercimonio della funzione pubblica.

Nel caso della corruzione propria il pubblico ufficiale accetta una retribuzione in cambio del compimento di un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara), oppure dell'asservimento della pubblica funzione agli interessi del privato (es: offerta al pubblico ufficiale di denaro per assicurarsene i futuri favori). Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto corrotto e corruttore operano su un piano paritario, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

- ***Corruzione in atti giudiziari (articolo n. 319-ter)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i fatti di corruzione siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo; il destinatario dell'attività corruttiva può essere non solo un magistrato, ma anche un testimone, un cancelliere o un altro funzionario.

- ***Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-
quater c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente a lui o a un terzo denaro o altra utilità.

A differenza di quanto avviene per la concussione, in questo caso è punibile anche il soggetto che, per effetto delle pressioni subite, è indotto alla promessa o dazione di utilità. Si ritiene, infatti, che la minor intensità delle pressioni (di qui la differenza tra costrizione e induzione) consenta comunque al privato di non accedere alla richiesta.

- ***Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)***

Come già segnalato, le disposizioni di cui agli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di pubblico servizio.

- ***Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura quando il privato offre o promette denaro ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio (per l'esercizio delle sue funzioni o per il compimento di un atto contrario ai suoi doveri), qualora l'offerta o la promessa non sia accettata; si configura inoltre quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o per il compimento di un atto contrario ai suoi doveri.

Tale ipotesi di reato, quindi, rappresenta una "forma anticipata" del reato di corruzione. In particolare, il reato di istigazione alla corruzione si configura pertanto tutte le volte in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla commissione di un reato di corruzione, questa non si perfezioni in quanto una delle due parti non accetta l'offerta o non recepisca il sollecito proveniente dall'altra.

- ***Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi dell'Unione Europea e di funzionari dell'Unione Europea e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)***

Ai sensi dell'art. 322-bis, richiamato, ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente, dall'art. 25 del Decreto, le disposizioni del codice penale in tema di corruzione, concussione, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità ed istigazione alla corruzione si applicano anche:

1. ai membri della Commissione dell'Unione Europea, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti dell'Unione Europea;
2. ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari dell'Unione Europea o del regime applicabile agli agenti dell'Unione Europea;
3. alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti dell'Unione Europea;
4. ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l'Unione Europea;
5. a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
6. alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

- ***Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico (articolo n. 640, comma 2 n. 1, c.p.)***

Tale ipotesi di reato – costituente un'ipotesi aggravata di truffa – incrimina la condotta di chi con artifici o raggiri induce taluno in errore procurandosi un ingiusto profitto con altrui danno, quando il fatto sia commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Nella nozione di artifici (alterazione della realtà esteriore che si realizza o simulando l'inesistente o dissimulando l'esistente) o raggiri (consistenti essenzialmente in una menzogna qualificata corredata da ragionamenti e discorsi tali da farla recepire come

veritiera) sono compresi anche la menzogna, o il silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze rilevanti ai fini della conclusione del contratto, quando abbiano determinato l'errore altrui, inducendo il soggetto ingannato a compiere un atto di disposizione patrimoniale dal quale sia conseguito un ingiusto profitto a favore dell'autore del reato, con altrui danno.

Ai fini della sussistenza della truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico, è necessario che lo Stato (o altro ente pubblico) patisca il danno patrimoniale, mentre non è indispensabile che il soggetto ingannato rivesta una funzione pubblica (si pensi all'inganno ai danni di funzionario di banca che sia indotto a trasferire al truffatore denaro di un ente pubblico).

Il profitto può anche consistere in una mancata diminuzione patrimoniale o in altro vantaggio.

Nella nozione di ente pubblico rientra qualsiasi ente che persegue finalità pubbliche o svolga funzioni di preminente interesse pubblico. Rileva precisare che la giurisprudenza ha spesso catalogato come enti pubblici anche i soggetti di diritto privato che siano concessionari di pubblici servizi nonché le società che siano partecipate a maggioranza da un ente pubblico.

- ***Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo n. 640-bis c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni pubbliche da parte dello Stato, di altri Enti pubblici o dell'Unione Europea.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere i finanziamenti pubblici.

- ***Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (articolo n. 640-ter c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto su dati, informazioni o programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Anche la frode informatica, come la truffa, è fonte di responsabilità per l'ente se commessa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico.

3. CRITERI PER LA DEFINIZIONE DI ENTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI PUBBLICO UFFICIALE E DI SOGGETTO INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO

I reati ora esaminati sono reati contro la pubblica amministrazione, o reati commessi ai danni di enti pubblici. Inoltre, alcuni dei reati contro la pubblica amministrazione (i reati di concussione, corruzione e induzione indebita) presuppongono il coinvolgimento di un privato e di un soggetto che assuma la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

Obiettivo del presente capitolo è, quindi, quello di indicare i criteri per l'individuazione della nozione di Ente della Pubblica Amministrazione nonché dei soggetti titolari di una delle qualifiche pubblicistiche rilevanti ai fini dei reati richiamati dall'art.25 D.Lgs. 231/2001 (concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione).

3.1. Enti della Pubblica Amministrazione

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come "Ente della Pubblica Amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Sebbene non esista nel codice penale una definizione di Pubblica Amministrazione, in base a quanto stabilito nella Relazione Ministeriale al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla Pubblica Amministrazione quegli enti che svolgano "tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici".

Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione dei soggetti giuridici appartenenti a tale categoria è possibile richiamare, da ultimo, l'articolo n. 1, comma 2, D. Lgs. n. 165/01 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il quale definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato.

A titolo esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della Pubblica Amministrazione, i seguenti Enti, categorie di Enti o singole articolazioni di Enti:

1. istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
2. enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (quali, ad esempio, Ministeri, Camera e Senato, Dipartimento Politiche Comunitarie, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Banca d'Italia, CONSOB, U.I.C., Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Agenzia delle Entrate, IVASS, COVIP, sezioni fallimentari);
3. Regioni;
4. Province;
5. Partiti politici ed associazioni loro collegate;
6. Comuni e società municipalizzate;
7. Comunità montane, loro consorzi e associazioni;
8. Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
9. tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali (quali, ad esempio, INPS, CNR, INAIL, ISTAT, ENASARCO);
10. ASL;
11. Enti e Monopoli di Stato;
12. Soggetti di diritto privato che esercitano pubblico servizio (ad esempio, RAI);
13. Fondi pensione o casse di assistenza loro collegati;
14. Fondazioni di previdenza ed assistenza.

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera ed in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie ex D. Lgs. n. 231/01.

In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei "Pubblici Ufficiali" e degli "Incaricati di Pubblico Servizio".

3.2. Pubblico Ufficiale

Ai sensi dell'articolo n. 357, comma 1, c.p., è considerato pubblico ufficiale *"agli effetti della legge penale"* colui il quale esercita *"una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa"*.

Il secondo comma si preoccupa poi di definire la nozione di "pubblica funzione amministrativa". Non si è compiuta invece un'analogia attività definitoria per precisare la nozione di "funzione legislativa" e "funzione giudiziaria" in quanto la individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha, di solito, dato luogo a particolari problemi o difficoltà.

Pertanto, il secondo comma dell'articolo in esame precisa che, agli effetti della legge penale *"è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi"*.

Tale ultima definizione normativa individua, innanzitutto, la delimitazione "esterna" della funzione amministrativa. Tale delimitazione è attuata mediante il ricorso ad un criterio formale che fa riferimento alla natura della disciplina, per cui è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da "norme di diritto pubblico", ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Il secondo comma dell'articolo n. 357 c.p. traduce poi in termini normativi alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di "pubblica funzione" da quella di "servizio pubblico". Vengono quindi pacificamente definite come "funzioni pubbliche" quelle attività amministrative che rispettivamente ed alternativamente costituiscono esercizio di: (a) poteri deliberativi; (b) poteri autoritativi; (c) poteri certificativi.

Alla luce dei principi sopra enunciati, si può affermare che la categoria di soggetti più problematica è certamente quella che ricopre una "pubblica funzione amministrativa". Per fornire un contributo pratico alla risoluzione di eventuali "casi dubbi", può essere utile ricordare che assumono la qualifica di pubblici ufficiali non solo i soggetti al vertice politico

amministrativo dello Stato o di enti territoriali, ma anche tutti coloro che, in base allo statuto, nonché alle deleghe che esso consenta, ne formino legittimamente la volontà e/o la portino all'esterno in forza di un potere di rappresentanza (ad esempio, i componenti di un consiglio di amministrazione di un ospedale: Cass. Pen. Sez. VI, n. 11462 del 15 dicembre 1997). Esatto sembra infine affermare, in tale contesto, che non assumono la qualifica in esame altri soggetti che, sebbene di grado tutt'altro che modesto, svolgano solo mansioni preparatorie alla formazione della volontà dell'ente (e così, i segretari amministrativi, i geometri, i ragionieri e gli ingegneri, tranne che, in specifici casi e per singole incombenze, non "formino" o manifestino la volontà della Pubblica Amministrazione).

Reati che possono essere commessi verso pubblici ufficiali

| | |
|-----------------------|---|
| Articolo 317 c.p. | Concussione |
| Articolo 318 c.p. | Corruzione per l'esercizio di una funzione |
| Articolo 319 c.p. | Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio |
| Articolo 319-ter c.p. | Corruzione in atti giudiziari |
| Articolo 322 c.p. | Istigazione alla corruzione |
| Articolo 322-bis c.p. | Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi dell'Unione Europea e di funzionari dell'Unione Europea e di Stati esteri. |

3.3. Incaricato di un pubblico servizio

La definizione della categoria di "soggetti incaricati di un pubblico servizio" si rinvia all'articolo n. 358 c.p. il quale recita che *"sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio."*

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Il legislatore puntualizza la nozione di "pubblico servizio" attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il servizio, affinché possa definirsi pubblico, deve essere

disciplinato, del pari alla “pubblica funzione”, da norme di diritto pubblico, ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

Il legislatore ha inoltre precisato che non può mai costituire “servizio pubblico” lo svolgimento di “semplici mansioni di ordine” né la “prestazione di opera meramente materiale”. Con riferimento alle attività che vengono svolte da soggetti privati in base ad un rapporto concessorio con un soggetto pubblico, si ritiene che ai fini della definizione come pubblico servizio dell’intera attività svolta nell’ambito di tale rapporto concessorio non è sufficiente l’esistenza di un atto autoritativo di investitura soggettiva del pubblico servizio, ma è necessario accertare se le singole attività che vengono in questione siano a loro volta soggette ad una disciplina di tipo pubblicistico.

La giurisprudenza ha individuato la categoria degli incaricati di un pubblico servizio, ponendo l’accento sul carattere della strumentalità ed accessorialità delle attività rispetto a quella pubblica in senso stretto.

Essa ha quindi indicato una serie di “indici rivelatori” del carattere pubblicistico dell’ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

- (a) la sottoposizione ad un’attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- (b) la presenza di una convenzione e/o concessione con la Pubblica Amministrazione;
- (c) l’apporto finanziario da parte dello Stato;
- (d) l’immanenza dell’interesse pubblico in seno all’attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, l’elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualifica di “incaricato di un pubblico servizio” è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall’ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

Reati che possono essere ascritti agli incaricati di pubblico servizio

| | |
|--------------------------|--|
| Articolo 317 c.p. | Concussione |
| Articolo 318 c.p. | Corruzione per l'esercizio di una funzione |
| Articolo 319 c.p. | Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio |
| Articolo 319-ter c.p. | Corruzione in atti giudiziari |
| Articolo 319-quater c.p. | Induzione indebita a dare o promettere utilità |
| Articolo 322 c.p. | Istigazione alla corruzione |
| Articolo 322-bis c.p. | Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi dell'Unione Europea e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri. |

4. ATTIVITA' SENSIBILI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Le principali Attività Sensibili, già esposte nella Parte Generale del presente documento, che ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione e con soggetti incaricati di un pubblico servizio;
- rapporti con le Istituzioni ed Autorità di Vigilanza;
- gestione degli acquisti, delle consulenze e delle liberalità;
- gestione delle verifiche o ispezioni;
- gestione dell'erogazione del credito;
- gestione servizi informatici.

5. REGOLE GENERALI

5.1. Il sistema in linea generale

Tutte le Operazioni Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, al Codice Etico e di Comportamento della Banca, ai valori e alle politiche del Gruppo e del Gruppo Bancario, nonché alle regole contenute nel presente Modello.

In linea generale, l'organizzazione della Banca deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La Banca deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, etc.) improntati a principi generali di:

- a) conoscibilità all'interno della Banca (ed eventualmente anche nei confronti delle altre società del Gruppo Bancario);
- b) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
- c) chiara descrizione delle linee di riporto.

Le procedure interne sono caratterizzate dai seguenti elementi:

- a) massima separatezza possibile, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto che lo controlla;
- b) traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;
- c) adeguato livello di formalizzazione;
- d) evitare che i sistemi premianti dei soggetti con poteri di spesa o facoltà decisionali o operative a rilevanza esterna siano basati su target di performance sostanzialmente irraggiungibili.

5.2. Il sistema delle deleghe e procure

In linea di principio, il sistema delle deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "sicurezza" ai fini della prevenzione dei Reati (rintracciabilità ed evidenziabilità delle Operazioni Sensibili) e, nel contempo, consentire la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Si intende per delega quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative.

Si intende per procura il negozio giuridico unilaterale con cui la Banca attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi. Ai titolari di una funzione aziendale, che necessitano per lo svolgimento dei loro incarichi di poteri di rappresentanza, viene conferita una "procura generale funzionale" di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la "delega".

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

- a) tutti coloro (compresi anche i dipendenti o gli organi sociali di altre società del Gruppo o del Gruppo Bancario e delle Società di Service) che intrattengono per conto di ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere individuati e preferibilmente dotati di delega formale in tal senso;
- b) le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- c) ciascuna delega deve definire in modo specifico e non equivoco:
 - i poteri del delegato;
 - il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
- d) i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- e) il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati, sono i seguenti:

- a) le procure generali funzionali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna o, relativamente ai Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede, parti di specifico contratto di incarico di promozione finanziaria;
- b) le procure generali descrivono i poteri di gestione conferiti e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione aziendale che fissi l'estensione di poteri di rappresentanza ed i limiti di spesa numerici;
- c) la procura deve essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella procura stessa, oppure a persone giuridiche che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell'ambito della stessa, di analoghi poteri;
- d) una procedura *ad hoc* deve disciplinare modalità e responsabilità per garantire un aggiornamento tempestivo delle procure, stabilendo i casi in cui le procure devono essere attribuite, modificate e revocate (assunzione o estensione di nuove responsabilità e poteri, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissioni, licenziamento, revoca, ecc.).

L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative (tali sono quei documenti interni all'azienda con cui vengono conferite le deleghe), raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

5.3. Principi generali di comportamento

I seguenti principi di carattere generale si applicano sia ai Dipendenti e al Consiglio di Amministrazione di ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS sia ai Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede.

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato

rientranti tra quelle sopra considerate (articolo n. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/01). Sono altresì proibite le violazioni ai principi procedurali ed alle procedure aziendali previsti nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, posti in essere in nome e/o per conto di ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS, è fatto divieto (coerentemente anche a quanto previsto nel Codice Etico e di Comportamento relativamente ai comportamenti di iniziativa ed a carattere personale) in particolare di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri;
- b) offrire doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale e dalle eventuali procedure in merito (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione, ovvero a loro familiari, non deve essere offerta, né direttamente né indirettamente, qualsiasi forma di regalo, doni o gratuite prestazioni che possano apparire, comunque, connessi con il rapporto di affari con le società del Gruppo o del Gruppo Bancario o miranti ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Banca. Anche in quei paesi in cui offrire regali o doni costituisce una prassi diffusa in segno di cortesia, tali regali devono essere di natura appropriata e non contrastare con le disposizioni di legge; non devono comunque essere interpretati come richiesta di favori in contropartita.

Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore e sono volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale o la *brand image* del Gruppo Allianz e del Gruppo Bancario ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS. Omaggi di valore superiore devono qualificarsi come sponsorizzazioni e come tali venire trattati seguendo le normali procedure aziendali. In caso di dubbio è opportuno sempre consultarsi con il proprio superiore gerarchico diretto e, a seconda dei casi, con la Direzione Risorse o con l'Unità Organizzativa Legale per ottenere la preventiva autorizzazione; in questi casi occorre dare comunicazione

informativa all'Organismo di Vigilanza. I regali offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell'Organismo di Vigilanza. Le liberalità di carattere benefico o culturale, ovvero i contributi a fini politici, devono restare nei limiti permessi dalle relative disposizioni legali. Inoltre, la funzione interessata predispose l'istruttoria e la sottopone preventivamente al Consiglio di Amministrazione di ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS o delle altre società del Gruppo o del Gruppo Bancario;

- c) accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- d) eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore dei Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede, delle Società di Service, dei Consulenti e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- e) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- f) destinare eventuali somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

6. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Ai fini dell'attuazione delle regole e dei divieti elencati al precedente capitolo 5, devono rispettarsi i principi procedurali di seguito descritti, oltre alle Regole e Principi Generali già contenuti nella Parte Generale del presente Modello. Le regole riportate devono essere rispettate sia nell'esplicazione dell'attività di ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS in territorio italiano, sia all'estero:

1. la stipulazione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici da parte di ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS a seguito della partecipazione, o per il tramite di Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede o direttamente, a procedure ad evidenza pubblica (ad esempio, asta pubblica, appalto-concorso, licitazione privata e trattativa privata) deve essere condotta in conformità ai principi, criteri e disposizioni dettate dal presente Modello;
2. la fase di decisione circa la partecipazione ad una gara pubblica, consistente nella valutazione delle condizioni tecniche e della convenienza di redditività dell'operazione nonché, nella successiva determinazione della relativa quotazione economica, deve essere approvata dal Responsabile della Direzione Commerciale, con la collaborazione delle Direzioni/Unità Organizzative competenti in relazione all'oggetto della gara (ad esempio, gestioni finanziarie, prodotti strutturati) e, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure aziendali adottate da ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS, dall'Amministratore Delegato;
3. qualunque erogazione di fondi:
 - (a) deve essere deliberata previa adeguata istruttoria alla quale partecipano soggetti e funzioni diverse all'interno della Banca, in modo da minimizzare il rischio di una manipolazione illecita dei dati ed aumentare la condivisione delle conoscenze e delle decisioni all'interno della Banca;
 - (b) presuppone una approfondita conoscenza della clientela, così da consentire una valutazione della coerenza e della compatibilità dell'operazione con il profilo cliente, soprattutto laddove quest'ultimo non svolga attività di rilievo economico;

4. l'erogazione del credito da parte di ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS deve essere eseguita nel rispetto delle regole aziendali dettate nella procedura aziendale interna, intitolata "Norme per l'erogazione del Credito", predisposta in ottemperanza alle norme di riferimento che regolano gli affidamenti (TUB) e alle Istruzioni di Vigilanza per le Banche;
5. le Società di Service per la fornitura dei servizi di natura informatica sono tenute a gestire il servizio informatico nel rispetto di tutte le regole e principi previsti nel Modello, garantendo l'esatto adempimento a favore di ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS di tutte le procedure e i controlli informatici tipici di un sistema informativo integrato, volti a garantire l'integrità e la sicurezza dei dati;
6. alle Società di Service, Consulenti e Partner che materialmente intrattengano rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto di ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS, deve essere formalmente conferito potere in tal senso dalla Banca, con apposita clausola contrattuale. Ove sia necessaria, sarà rilasciata ai soggetti predetti specifica procura scritta che rispetti tutti i criteri elencati al precedente paragrafo 4.2;
7. di qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione deve esserne informato l'Organismo di Vigilanza con nota scritta;
8. i contratti tra ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS e i Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede, le Società di Service, i Consulenti e i Partner devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini, e rispettare quanto indicato ai successivi punti;
9. i Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede devono essere selezionati con metodi trasparenti e secondo specifica procedura di selezione condotta nel rispetto di criteri di professionalità, integrità e imparzialità;
10. i Consulenti devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo specifica procedura aziendale, nel rispetto della quale la selezione deve avvenire tra i Consulenti/Partner "accreditati" dalla Banca nelle "recommended list". Le richieste di spesa eventualmente rivolte a soggetti "esterni" alla "recommended list" dovranno essere accompagnate da adeguata motivazione;

11. i Partner devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo specifica procedura (ad esempio, utilizzando apposite check list o una procedura formalizzata di beauty contest);
12. la Banca inserisce nei contratti con i Consulenti una specifica clausola con la quale gli stessi dichiarano i) di essere a conoscenza del D.Lgs 231/01 e di non essere mai incorsi nella commissione di uno dei reati in discorso, ii) di prendere atto che la Banca ha adottato il presente Modello, pubblicato sul sito web, iii) si impegna al rispetto della normativa alla base del Modello e quindi a non porre in essere comportamenti tali da configurare una delle ipotesi di Reato dal medesimo previste;
13. la Banca inserisce nei contratti con Fornitori e Partner una specifica clausola con la quale gli stessi dichiarano i) di essere a conoscenza del D.Lgs 231/01 e dichiara di non aver mai ricevuto condanne, anche non esecutive, per uno dei reati e degli illeciti amministrativi contemplati nel citato Decreto, ii) di prendere atto che la Banca ha adottato il presente Modello, pubblicato sul sito web, iii) si impegna al rispetto della normativa alla base del Modello e quindi a non porre in essere comportamenti tali da configurare una delle ipotesi di Reato dal medesimo previste;
14. la Banca inserisce nei contratti una specifica clausola con la quale si dichiara e si garantisce che, nell'espletamento delle attività previste dal contratto, non sarà posto in essere - obbligandosi anche per il fatto del proprio personale ai sensi dell'art. 1381 del Codice Civile - alcun atto od omissione da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del citato D.Lgs. n. 231/2001, impegnandosi ad agire nel pieno rispetto del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto 231;
15. nei contratti con i Consulenti, i Fornitori, i Partner e le Società di Service, deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse);
16. tutti i Dipendenti che intrattengono rapporti non ordinari con la Pubblica Amministrazione e con le Autorità di Vigilanza e di controllo, sono tenuti, oltre che a rispettare tutti i principi e le regole indicate nel presente Modello e nel Codice Etico e di Comportamento della Banca, a sottoscrivere una descrizione delle Operazioni Sensibili svolte;

17. nessun pagamento può essere effettuato in contanti, salvo specifica autorizzazione da parte dell'Unità Organizzativa Amministrazione;
18. è stata adottata una policy interna, in tema di omaggi, che prevede il divieto di effettuare regali ed inviti salvo particolari casi;
19. le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di concessioni, autorizzazioni o licenze, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri;
20. alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (ad esempio, relative al D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, verifiche tributarie, verifiche dell'INPS, o delle Autorità di Vigilanza) devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati. L'Organismo di Vigilanza deve essere prontamente informato sull'inizio di ogni attività ispettiva, mediante apposita comunicazione interna, inviata a cura della Direzione/Unità Organizzativa aziendale di volta in volta interessata. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti gli appositi verbali, che verranno conservati dall'Organismo di Vigilanza.
21. specificatamente per quanto riguarda le frodi informatiche nei confronti con la Pubblica Amministrazione, Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. svolge l'attività di generazione periodica di flussi informativi verso soggetti della Pubblica Amministrazione, per il tramite di Outsourcer esterni - Consorzio fra istituti bancari, oppure tramite sistemi informativi interni, il cui utilizzo è limitato a personale autorizzato e prevede procedure di verifica di liceità e correttezza dei dati trasmessi. In aggiunta è fatto divieto al personale di installare o utilizzare strumenti software e/o hardware che potrebbero essere adoperati per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (es. sistemi per individuare le password, decifrare i file criptati, sfruttare vulnerabilità) sia di sistemi interni che esterni.

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela o più specifiche nell'ambito delle singole società del Gruppo e del Gruppo Bancario per lo svolgimento di attività connesse alle proprie Attività Sensibili.

7. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI NEL CASO DI PARTICOLARI OPERAZIONI SENSIBILI

Il Referente Interno e la scheda di evidenza

Occorre dare debita evidenza alle operazioni di negoziazione, stipulazione, esecuzione di contratti e convenzioni con soggetti pubblici o incaricati di un pubblico servizio mediante procedure negoziate (affidamento diretto o trattativa privata) o mediante procedure ad evidenza pubblica (aperte o ristrette), essendo queste considerate, ai fini del presente Modello, come Operazioni Sensibili.

A tal fine, ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS ha individuato il Responsabile della Direzione Commerciale quale Referente Interno per le Operazioni Sensibili sopra indicate.

Il Referente Interno deve:

- a) all'inizio dell'Operazione Sensibile, ricevere dai segnalanti (Dipendenti o Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede) la "Scheda di evidenza", dalla quale deve risultare:
 - il nome del soggetto segnalante;
 - il nome dei responsabili gerarchici del soggetto segnalante;
 - il nominativo della soggetto appartenente alla Pubblica Amministrazione e le caratteristiche del prodotto/servizio richiesto;
- b) comunicare all'Organismo di Vigilanza l'avvio di una trattativa con un soggetto appartenente alla Pubblica Amministrazione;
- c) predisporre ed aggiornare, nel corso dell'Operazione Sensibile, la Scheda di evidenza con i seguenti aspetti:
 - l'indicazione delle Direzioni/Unità Organizzative aziendali e dei relativi Dipendenti coinvolti, dell'eventuale controparte interessata, delle caratteristiche del prodotto/servizio da proporre alla Pubblica Amministrazione e del valore dell'Operazione Sensibile (comprensiva della quotazione economica);
 - gli elementi e circostanze attinenti l'Operazione Sensibile acquisiti nel corso della stessa (ad esempio, movimenti di denaro, nomina di eventuali consulenti,

- data in cui è stata presentata l'offerta, verifiche fatte su eventuali Partner, impegni e garanzie sottoscritte dal Partner);
- cronologia delle attività poste in essere ai fini della realizzazione dell'Operazione Sensibile, incluse le riunioni svolte al riguardo con il soggetto appartenente alla Pubblica Amministrazione;
- d) annotare e comunicare la necessaria preventiva approvazione per la realizzazione dell'Operazione Sensibile;
- e) curare la documentazione delle eventuali riunioni con il soggetto appartenente alla Pubblica Amministrazione dalle quali scaturiscano decisioni rilevanti in merito all'Operazione Sensibile;
- f) la procedura di documentazione consiste nella compilazione, contemporaneamente o immediatamente dopo la riunione, dell'apposita sezione della Scheda di evidenza che dovrà contenere le seguenti informazioni:
- l'identificazione dei partecipanti,
 - luogo ed ora della riunione,
 - oggetto dell'incontro,
 - "messa a fuoco" di eventuali aree sensibili emerse nel corso della riunione.
- g) utilizzare specifiche check-list e compilare un relativo memorandum, nel caso l'Operazione Sensibile dia luogo per la prima volta ad una qualunque forma di partnership con terzi (ad esempio, joint venture, ATI, consorzi). La check-list ed il memorandum devono essere allegati alla Scheda di evidenza e dagli stessi devono risultare le principali informazioni relative ai terzi in questione (ad esempio, i rapporti che gli stessi hanno o hanno avuto con la Pubblica Amministrazione, le aree geografiche in cui operano, se hanno adottato il Modello);
- h) annotare la chiusura dell'Operazione Sensibile nella Scheda di evidenza ed inviare comunicazione all'Organismo di Vigilanza;
- i) curare la manutenzione di un archivio delle Schede di evidenza e della eventuale documentazione a supporto da tenere a disposizione dell'Organismo di Vigilanza.

8. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli, avvalendosi delle Funzioni aziendali preposte di volta in volta, anche a seguito delle segnalazioni ricevute (per le quali si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente (come precedentemente indicato in Parte Generale) controlli sulle Attività Sensibili, al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole ed ai principi dettati dal presente Modello (esistenza e adeguatezza della relativa procura, limiti di spesa, effettuato *reporting* verso gli organi deputati, etc.).

L'Organismo di Vigilanza di ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS, inoltre, coopererà sia con l'Organismo di Vigilanza della Capogruppo Allianz allorquando quest'ultimo dia impulso e coordini in via generale le operazioni di controllo sull'applicazione dei Modelli nell'ambito delle società del Gruppo, sia con l'Organismo di Vigilanza delle società del Gruppo Bancario.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'Organismo di Vigilanza della Banca nel presente Modello, a tale organismo viene garantito, in generale, libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

PARTE SPECIALE 2 – REATI SOCIETARI

1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE 2

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i suddetti Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di mitigare il rischio di commissione dei Reati Societari.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a. dettagliare i principi procedurali che i Dipendenti, gli Organi Sociali e i Consulenti di ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b. fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai Responsabili delle Direzioni/Servizi aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

2. LE FATTISPECIE DEI REATI SOCIETARI (ARTICOLO N. 25 TER DEL D. LGS. N. 231/01)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati societari. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D. Lgs. n. 231/01 all'articolo 25-ter.

- ***False comunicazioni sociali e false comunicazioni sociali delle società quotate (articoli n. 2621, 2621-bis e 2622 c.c.)***

L'art. 2621 c.c. si applica agli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo idoneo ad indurre altri in errore.

Si precisa che:

- le informazioni false o omesse devono essere tali da alterare la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;
- la stessa pena si applica se le falsità o le omissioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Il reato previsto dall'articolo 2622 c.c. si applica, invece, alle società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in Italia o in un paese dell'Unione Europea o alle società a queste equiparate, vale a dire:

- a) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

- b) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- c) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- d) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono;
- e) ai sensi dell'art. 2621-*bis* c.c., è prevista una pena più mite nel caso in cui i fatti di cui all'art. 2621 c.c. siano – tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta – di lieve entità.

L'art. 2622 c.c. attribuisce rilevanza anche a comunicazioni non previste dalla legge e non richiede che i fatti materiali non rispondenti al vero siano anche rilevanti.

- ***Falso in prospetto (articolo n. 173 – bis D. Lgs. n. 58/98)***

Tale condotta criminosa consiste nell'espone, nei prospetti richiesti ai fini dell'offerta al pubblico di prodotti finanziari o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, false informazioni idonee ad indurre in errore od occultare dati o notizie.

Si precisa che:

- deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto;
- la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari del prospetto;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri.

- ***Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (articolo n. 2624 c.c.)***

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Soggetti attivi sono i responsabili della società di revisione.

Tuttavia, i componenti degli Organi di amministrazione e di controllo di ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS ed i suoi Dipendenti possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato. Infatti, ai sensi dell'articolo n. 110 c.p., è ipotizzabile il concorso eventuale degli amministratori, dei sindaci, o di altri soggetti della società revisionata, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della società di revisione.

- ***Impedito controllo (articolo n. 2625 c.c.)***

Il reato di impedito controllo è integrato dal fatto degli amministratori che impediscono od ostacolano, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, cagionando un danno ai soci.

- ***Indebita restituzione dei conferimenti (articolo n. 2626 c.c.)***

La "condotta tipica" prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

- ***Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (articolo n. 2627 c.c.)***

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

- ***Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (articolo n. 2628 c.c.)***

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali della società, ovvero emesse dalla controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

- ***Operazioni in pregiudizio dei creditori (articolo n. 2629 c.c.)***

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- ***Omessa comunicazione del conflitto di interessi (articolo n. 2629- bis c.c.)***

Il reato si perfeziona nel caso in cui l'amministratore di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza, viola gli obblighi di comunicazione (di cui all'articolo n. 2391 c.c.), nei confronti degli altri Amministratori e del Collegio Sindacale, di un interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, cagionando, a seguito di tale omissione, un danno alla società o a terzi.

- ***Formazione fittizia del capitale (articolo n. 2632 c.c.)***

L'art. 2632 c.c. si applica agli amministratori e ai soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale della società mediante: attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale

sociale; sottoscrizione reciproca di azioni o quote; sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

- ***Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (articolo n. 2633 c.c.)***

Il reato è commesso dai liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano un danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- ***Aggiotaggio (articolo n. 2637 c.c.)***

Richiamato nell'art.25-ter, lett.s) del D.Lgs.n.231/2001, il reato sarà analizzato nella Parte Speciale relativa agli "Abusi di mercato".

- ***Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (articolo n. 2638 c.c.)***

L'art.2638 c.c. si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori di società o enti e altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali pongono in essere una delle seguenti condotte:

- espongono nelle comunicazioni alle Autorità di vigilanza previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, o su beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- allo stesso fine, occultano in tutto o in parte, con altri mezzi fraudolenti, fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, o beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;

- ostacolano le funzioni delle Autorità di vigilanza in qualsiasi forma, anche mediante omissione delle comunicazioni dovute.

In tale contesto gli ambiti di attività in relazione ai quali si prospetta un dovere di collaborazione con l’Autorità di vigilanza possono essere molteplici, pertanto, si impone una particolare attenzione ad improntare i rapporti con le Autorità di vigilanza a criteri di correttezza, trasparenza e collaborazione, evitando comportamenti che possano in qualsiasi modo considerarsi di ostacolo all’attività che tali autorità sono chiamate a svolgere.

- ***Corruzione fra privati (art. 2635 c.c.)***

In seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 38, recante “Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato” (G.U. n. 75 del 30 marzo 2017), l’articolo 2635 c.c., è stato oggetto di una profonda rivisitazione.

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se’ o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da 1 a 3 anni.

Inoltre, soggetti attivi del reato possono essere coloro che esercitano funzioni direttive diverse da quelle dei soggetti sopra citati e coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza degli stessi.

L’art.25-ter D.Lgs. 231/2001, lett. s bis) prevede che la responsabilità dell’ente sorga soltanto nei casi previsti dal terzo comma dell’art.2635 c.c., che prevede la punibilità di chi, anche per interposta persona, dà o promette denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma (ossia, ad uno dei soggetti sopra elencati).

Quindi, con riferimento a questa fattispecie di reato, una eventuale responsabilità può sorgere in capo all’ente solo nel caso in cui un soggetto apicale o un soggetto sottoposto alla vigilanza dello stesso prometta denaro o altra utilità ad un esponente di un altro ente

al fine di avvantaggiare il proprio e non, invece, nel caso in cui riceva o accetti la promessa. In breve, è prevista la responsabilità amministrativa dell'ente di appartenenza del corruttore, non dell'ente di appartenenza del corrotto.

La norma prevede un regime di procedibilità diversificato (d'ufficio o a querela) a seconda che dal fatto derivi o meno una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

- ***Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)***

L'introduzione del nuovo articolo 2635-bis del Codice civile riguarda invece la "Istigazione alla corruzione tra privati", fattispecie volta a punire chi mira a corrompere le figure dirigenziali che operano all'interno di società private.

In particolare, la condotta di reato si realizza attraverso l'offerta o promessa di denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti apicali o aventi funzioni direttive in società o enti privati, affinché questi ultimi compiano od omettano atti in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando l'offerta o la promessa non sia accettata.

I paragrafi seguenti saranno dedicati all'analisi delle attività sensibili, rispetto al rischio di commissione del reato di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati, con conseguente individuazione dei relativi presidi.

3. ATTIVITÀ SENSIBILI

3.2 Attività Sensibili nell'ambito dei Reati Societari

Le principali Attività Sensibili, già esposti nella Parte Generale del presente documento, che ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- formazione del bilancio;
- comunicazioni esterne;
- politiche di investimento;

- impedito controllo;
- operazioni sul capitale.

3.3 Attività Sensibili nell'ambito del Reato di Corruzione tra Privati

Con riferimento al reato di corruzione tra privati ex art. 2635 del Codice Civile, le Attività Sensibili, già esposte nella Parte Generale del Modello, che ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS ha individuato al proprio interno e rispetto alle quali esiste il rischio – quanto meno a livello potenziale – di commissione del reato sono le seguenti:

- A. Commercializzazione di prodotti bancari:** tale attività è rilevante in considerazione dei rischi di commissione (anche da parte dei Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede) di condotte corruttive nei confronti di clienti/persone giuridiche in occasione della vendita di prodotti bancari (es. corruzione del direttore generale di una società affinché accetti di acquisire prodotti bancari a condizioni contrattuali peggiorative rispetto a quelle che avrebbe potuto diversamente ottenere).
- B. Concessione del credito:** tale attività è rilevante in considerazione dei rischi di commissione (anche da parte dei Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede) di condotte corruttive nei confronti di clienti/persone giuridiche in occasione della concessione del credito (es. corruzione del direttore generale di una società affinché accetti condizioni contrattuali peggiorative rispetto a quelle che avrebbe potuto diversamente ottenere).
- C. Acquisti di beni e servizi:** tale attività è rilevante in considerazione dei rischi di commissione di condotte corruttive in occasione dell'acquisto di beni e servizi (es. corruzione del responsabile vendite del fornitore aziendale di PC, affinché accetti di vendere i prodotti ad un prezzo scontato rispetto a quello di mercato).
- D. Rapporti con società di certificazione:** tale attività è rilevante in considerazione dei rischi di commissione di condotte corruttive in occasione

della richiesta di certificazioni (es. corruzione di ente certificatore affinché accetti di rilasciare la certificazione anche in assenza dei necessari requisiti).

- E. Gestione delle controversie e accordi transattivi:** tale attività è rilevante in considerazione dei rischi di commissione di condotte corruttive in occasione della definizione transattiva delle liti (es. corruzione del responsabile affari legali di una società con cui è in corso un contenzioso affinché accetti una transazione a condizioni più favorevoli per il corruttore).

ATTIVITÀ STRUMENTALI:

- A. Regali e inviti.
- B. Rimborsi spese.
- C. Organizzazione di eventi.
- D. Compenso variabile/premi.
- E. Sponsorizzazioni e donazioni.
- F. Definizione dei poteri di spesa.
- G. Selezione del personale.

4. REGOLE GENERALI

4.1. Il sistema in linea generale

Ferme restando le regole generali riportate al paragrafo 5.1. della precedente Parte Speciale 1, che devono intendersi qui integralmente trascritte e applicabili, nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello ed, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi 4.2. e 4.3., gli Organi Sociali di ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS, i Dipendenti e i Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede devono in generale conoscere e rispettare:

1. la Circolare n. 285 emessa dalla Banca D'Italia il 17 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, le "Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche" nonché in generale la normativa regolamentare tempo per tempo vigente;
2. il Codice Etico e di Comportamento della Banca che definisce con chiarezza l'insieme dei principi di etica aziendale ai quali tutte le società del Gruppo, e quindi anche ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS, devono attenersi sia nei rapporti interni al Gruppo sia nelle relazioni con soggetti esterni, in particolare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione o soggetti incaricati di un pubblico servizio;
3. il Codice Interno di Comportamento di ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS;
4. il Sistema di Controllo Interno (SCI), e quindi le procedure aziendali e di Gruppo, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa del Gruppo, ed il sistema di controllo della gestione;
5. le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e di reporting del Gruppo;
6. i Principi Contabili Internazionali, ossia gli International Accounting Standards (IAS), gli International Financial Reporting Standards (IFRS) e le relative Interpretazioni (interpretazioni SIC/IFRIC), le successive modifiche di detti principi e le relative interpretazioni, emessi o adottati in futuro dall'International Accounting Standards Board (IASB);
7. in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

4.2. Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espesso divieto a carico degli Organi Sociali di ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS (e dei Dipendenti e Consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino,

direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (articolo n. 25-ter del D. Lgs. n. 231/01). Sono altresì proibite le violazioni ai principi procedurali ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espreso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Banca;
2. tenere comportamenti corretti, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni relative agli strumenti finanziari emessi dalla Banca, dalle società del Gruppo Bancario ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS e dalla Capogruppo Allianz S.p.A. , necessarie per consentire agli investitori di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società, del Gruppo e del Gruppo Bancario, sull'evoluzione dell'attività, nonché sugli strumenti finanziari e i relativi diritti;
3. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
4. assicurare il regolare funzionamento della Banca e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
5. evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari non

quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato;

6. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- con riferimento al precedente punto 1
 - a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo e del Gruppo Bancario;
 - b) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo e del Gruppo Bancario;
- con riferimento al precedente punto 2
 - a) alterare i dati e le informazioni destinati alla predisposizione dei prospetti informativi eventualmente predisposti dalla Banca o dalla Capogruppo Allianz;
 - b) illustrare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una presentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo e del Gruppo Bancario, e sull'evoluzione della sua attività, nonché sugli strumenti finanziari e relativi diritti;
- con riferimento all'obbligo di cui al precedente punto 3
 - a) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
 - b) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;

- c) acquistare o sottoscrivere azioni della Banca o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- d) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- e) procedere a formazione e/o aumenti fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- con riferimento al precedente punto 4
 - a) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione;
 - b) determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;
- con riferimento al precedente punto 5
 - a) pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento od ingannatorio aventi ad oggetto strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato ed idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo;
- con riferimento al precedente punto 6:
 - a) omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle Autorità di Vigilanza alle quali è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;

- b) esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Banca;
- c) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, anche in sede di ispezione, da parte delle Autorità di Vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

4.3. Regole generali nell'ambito dei reati di corruzione tra privati

Nell'espletamento di tutte le Attività Sensibili, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Dipendenti, i Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede e gli Organi Sociali di ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS (nonché i Consulenti nella misura necessaria alle attività dagli stessi svolte) devono in generale conoscere e rispettare:

- 1 le procedure aziendali per la prevenzione dei reati di corruzione;
- 2 il Codice Etico e di Comportamento approvato dalla Banca;
- 3 la normativa applicabile in materia.

E' fatto divieto in via generale di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 del Codice Civile.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- a. effettuare pagamenti in contanti;
- b. offrire, promettere, corrispondere (o autorizzare la corresponsione) indebitamente nell'esercizio dell'attività aziendale, anche in via indiretta, denaro o comunque cose di valore in particolare a favore di amministratori, direttori generali, dirigenti

- preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci, liquidatori dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo di società o consorzi;
- c. promettere o accordare vantaggi di qualsiasi natura (es. promesse di assunzione), anche in via indiretta, in favore di persone giuridiche o fisiche (inclusi i familiari di esponenti di aziende con cui la Banca ha in corso - o intende intrattenere - rapporti commerciali o inerenti la gestione del business aziendale), rivolti ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale o che possano comunque influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda;
 - d. promettere, offrire, donare (o autorizzare la donazione di) regali o promettere, offrire, concedere (o autorizzare la concessione di) inviti ad eventi, anche in via indiretta, al di fuori di quanto previsto dalle *policy* aziendali e di gruppo (vale a dire ogni forma di omaggio di valore eccessivo, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o che possa essere interpretato come una forma di impropria persuasione anche con riferimento alla frequenza del medesimo, o che comunque sia tale da influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda);
 - e. effettuare prestazioni in favore dei Consulenti, Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede, Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi ovvero riconoscere compensi in favore dei medesimi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti nel settore;
 - f. effettuare atti di liberalità o sponsorizzazioni senza rispettare i principi di trasparenza imposti dalle *policy* aziendali e di gruppo;
 - g. instaurare *partnership, joint – venture*, altre forme di rapporti commerciali (rapporti di intermediazione, rapporti di consulenza ecc.) e rapporti di lavoro (anche dipendente) con soggetti terzi senza aver preventivamente effettuato una verifica dell'attendibilità ed onorabilità degli stessi.

5. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 4, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi procedurali specifici qui di seguito descritti per le singole Attività Sensibili.

La Banca, ad integrazione delle procedure di seguito descritte, può attivare programmi di informazione e formazione periodica del Management e dei Dipendenti sulle norme e sulle discipline tecniche contabili ed economiche rilevanti.

5.1. Predisposizione delle comunicazioni ai soci relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società

I suddetti documenti devono essere redatti in base alle specifiche procedure aziendali in essere che:

- determinano con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
- prevedono la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consente la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- prevedono criteri e modalità per l'elaborazione dei dati del bilancio consolidato e la trasmissione degli stessi da parte delle società rientranti nel perimetro di consolidamento;
- prescrivono un sistema di "certificazione" in forza del quale i responsabili delle funzioni aziendali coinvolte nella formazione dei dati di bilancio sono tenuti a sottoscrivere i dati, le informazioni e le stime inviate alla Direzione Amministrativa in modo da garantirne la relativa validità e correttezza.

5.2. Predisposizione dei prospetti informativi

La redazione, o partecipazione alla redazione, di prospetti informativi, in termini generali, dovrà essere effettuata sulla base di procedure che si fondano sui seguenti principi:

- utilizzo di procedure coerenti con quelle adottate per la predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Banca, del Gruppo e del Gruppo Bancario;
- ove esistenti, utilizzo di informazioni contenute in comunicazioni già pubblicate;
- utilizzo di informazioni previsionali condivise dalle funzioni coinvolte ed approvate dal Consiglio di Amministrazione.

5.3. Gestione dei rapporti con la società di revisione contabile in ordine all'attività di comunicazione da parte di quest'ultima a terzi relativa alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria di ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS

Nei rapporti tra ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS e la società di revisione contabile sono adottati i seguenti presidi volti a garantire il rispetto della normativa vigente in tema di esercizio dell'attività di revisione legale negli enti di interesse pubblico.

5.4. Operazioni relative al capitale sociale

Tutte le operazioni sul capitale sociale di ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS e delle società da essa direttamente controllate, nonché la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono essere effettuate nel rispetto delle regole di *Corporate Governance* e delle procedure aziendali, di Gruppo e del Gruppo Bancario, all'uopo predisposte.

5.5. Predisposizione comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse

Con riferimento alle attività soggette alla vigilanza di pubbliche autorità, in base alle specifiche normative applicabili, al fine di prevenire la commissione dei reati di false comunicazioni alle autorità e di ostacolo alle funzioni di vigilanza, le attività soggette a

vigilanza devono essere svolte in base alle procedure aziendali esistenti, contenenti la disciplina delle modalità e l'attribuzione di specifiche responsabilità in relazione:

- alle segnalazioni periodiche alle autorità previste da leggi e regolamenti;
- alla trasmissione a queste ultime dei documenti previsti in leggi e regolamenti (ad esempio, bilanci e verbali delle riunioni degli Organi Sociali);
- alla trasmissione di dati e documenti specificamente richiesti dalle Autorità di Vigilanza;
- al comportamento da tenere nel corso degli accertamenti ispettivi.

I principi posti a fondamento di tali procedure sono:

1. attuazione di tutti gli interventi di natura organizzativa e contabile necessari ad estrarre i dati e le informazioni per la corretta compilazione delle segnalazioni ed il loro puntuale invio all'Autorità di Vigilanza, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalla normativa applicabile;
2. adeguata formalizzazione delle procedure in oggetto e successiva documentazione dell'esecuzione degli adempimenti in esse previsti, con particolare riferimento all'attività di elaborazione dei dati;
3. nel corso dell'attività ispettiva, deve essere prestata da parte delle funzioni e delle articolazioni organizzative ispezionate la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti. In particolare, devono essere messi a disposizione con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati ritengano necessario acquisire, previo il consenso del responsabile incaricato di interloquire con l'autorità;
4. alle ispezioni devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati. L'Organismo di Vigilanza dovrà essere prontamente informato sull'inizio di ogni attività ispettiva, mediante apposita comunicazione interna, inviata a cura della Direzione/Unità Organizzativa aziendale di volta in volta interessata. Tutto il procedimento relativo all'ispezione deve essere formalizzato, in appositi verbali, redatti a cura della Direzione/Unità Organizzativa interessata, che devono essere inviati in copia all'Organismo di Vigilanza.

5.6. Altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati societari in genere

In aggiunta alle regole di *Corporate Governance* ed alle procedure esistenti, si dispone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:

- attivazione di un programma di formazione e di informazione periodica sulle regole di *Corporate Governance* e sui reati societari a favore del personale rilevante;
- previsione di riunioni periodiche tra il Comitato Consultivo Controlli Interni e Rischi e l'Organismo di Vigilanza per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria e di *Corporate Governance*;
- trasmissione al Collegio Sindacale, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge;
- attuazione e definizione delle politiche di investimento della Banca attraverso specifici Comitati aziendali all'uopo nominati, operanti in ossequio alla procedura aziendale prevista;
- partecipazione dell'Organismo di Vigilanza alle riunioni assembleari mediante apposito invito predisposto dalla Segreteria Societaria. L'Organismo di Vigilanza valuterà l'utilità della propria partecipazione;
- formalizzazione e/o aggiornamento dei regolamenti interni e delle procedure interne aventi ad oggetto l'osservanza della normativa societaria.

Il miglioramento e lo sviluppo dei principi generali e delle procedure specifiche dettate dalla presente Parte Speciale del Modello è avviata dall'Organismo di Vigilanza, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza della Capogruppo Allianz.

5.7. Principi specifici per le procedure relativamente alle attività sensibili nel merito del Reato di Corruzione tra Privati

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 4, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi procedurali specifici qui di seguito descritti:

Commercializzazione di prodotti bancari e concessione del credito

A presidio dell'Attività Sensibile in esame, la Banca:

- verifica l'attendibilità ed onorabilità degli intermediari che collocano prodotti bancari/finanziari per conto della stessa prima dell'instaurazione del rapporto e, periodicamente, anche in costanza di rapporto;
- prevede condizioni contrattuali standardizzate relative ai prodotti collocati, non modificabili in senso peggiorativo per il cliente finale;
- adotta un modello di remunerazione dei Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede e delle figure interne alla Banca responsabili delle aree di business in esame, tale da disincentivare condotte corruttive;
- effettua costanti controlli *ex post* sulla rete dei Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede al fine di verificare l'eventuale collocamento di prodotti non nell'interesse del cliente finale;
- effettua attività di sensibilizzazione e formazione (verificando adesione e apprendimento) nei confronti del personale e dei Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede sulla tematica della corruzione.

Acquisti di beni e servizi

A presidio dell'Attività Sensibile in esame, la Banca:

- 1) prevede una separazione di ruoli tra chi richiede l'acquisto e chi lo autorizza;
- 2) definisce i limiti entro i quali possono essere esercitati i poteri di spesa dal singolo soggetto;
- 3) verifica l'attendibilità e l'onorabilità dei fornitori aziendali prevedendo una lista di "fornitori accreditati";
- 4) attua una gara tra i fornitori accreditati in occasione dell'acquisto di beni e servizi;
- 5) prevede la tracciabilità dell'intero processo di gestione degli acquisti;

- 6) per il caso di acquisti effettuati da altra società del Gruppo per conto della Banca, prevede contrattualmente che tali acquisti siano gestiti con livelli di cautela equiparabili a quelli delineati ai punti precedenti.

Rapporti con società di certificazione

A presidio dell'Attività Sensibile in esame, la Banca:

- 1) prevede che i contatti con gli esponenti aziendali di società di certificazione vengano gestiti esclusivamente da soggetti che abbiano il potere di rappresentare la Banca o da soggetti da loro formalmente delegati;
- 2) dispone che i suddetti rapporti siano limitati allo scambio di informazioni da considerarsi necessarie sulla base delle previsioni contrattuali pattuite per l'adempimento dell'incarico, evitando qualsiasi condotta potenzialmente idonea a lederne l'indipendenza;
- 3) prevede la completa tracciabilità del processo di richiesta della certificazione.

Gestione delle controversie e accordi transattivi

A presidio dell'Attività Sensibile in esame, la Banca:

- 1) definisce i ruoli e le responsabilità dei soggetti incaricati di gestire il singolo contenzioso o posizione pre - contenziosa;
- 2) prevede la partecipazione di più soggetti al processo decisionale e la tracciabilità delle singole fasi di apertura e gestione del contenzioso e dei relativi accordi transattivi;
- 3) prevede che il processo transattivo sia adeguatamente tracciato e pertanto che i) siano verbalizzati gli incontri e le negoziazioni intervenute nonché archiviati i relativi report ii) gli eventuali accordi transattivi siano debitamente formalizzati, sottoscritti in coerenza con il sistema autorizzativo in essere e correttamente archiviati;

- 4) prevede che l'eventuale coinvolgimento di consulenti legali avvenga solo previa verifica dell'attendibilità e dell'onorabilità dei medesimi e previa sottoscrizione da parte degli stessi della clausola *anti – corruption* elaborata dal Gruppo Allianz.

Attività Strumentali alla Commissione del Reato di Corruzione tra Privati

Regali e inviti

A presidio dell'Attività Strumentale in esame, la Banca adotta specifica *policy* che prevede:

- 1) la possibilità di effettuare regali ed inviti a patto che:
 - rientrino nelle consuete pratiche commerciali;
 - non siano esageratamente generosi, eccessivi o sconvenienti;
 - non possano essere interpretati come una forma di persuasione inappropriata;
 - non influenzino impropriamente il giudizio del destinatario;
 - non violino *policy* e procedure adottate dalla Banca e dal Gruppo (tra cui il Codice Anticorruzione).
- 2) una valutazione collegiale preventiva adeguatamente motivata e documentata in relazione a regali ed inviti che possano potenzialmente presentare criticità ai fini della normativa in esame (sulla base di parametri fissati con apposita *policy* aziendale) e conseguente autorizzazione all'effettuazione dei medesimi solo laddove, a seguito dell'analisi effettuata, vengano ritenute di fatto insussistenti le suddette criticità;
- 3) la tracciabilità dei regali ed inviti effettuati e una reportistica annuale all'Organismo di Vigilanza dei regali e inviti effettuati per i quali sia risultata necessario il benessere preventivo in aderenza a quanto previsto al punto 2) che precede.

Rimborsi spese

A presidio dell'Attività Strumentale in esame, la Banca adotta specifica *policy* che prevede:

- 1) una predeterminazione della tipologia di spese rimborsabili;

- 2) il rimborso solo a seguito della presentazione di idonei giustificativi;
- 3) l'approvazione del rimborso da parte di funzione diversa rispetto a quella cui appartiene la persona che richiede il rimborso.

Organizzazione di eventi

A presidio dell'Attività Strumentale in esame, la Banca adotta specifica *policy* che prevede:

- 1) le autorizzazioni ed i controlli preventivi necessari; in particolar modo ogni evento dovrà essere *compliant* con la *policy* di Gruppo in materia di regali ed intrattenimenti offerti e dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Funzione di Compliance.
- 2) la tracciatura di ogni fase rilevante del processo;
- 3) l'informativa periodica nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in merito all'attività in esame.

Compenso variabile/premi

A presidio dell'Attività Strumentale in esame, la Banca:

- 1) prevede che siano definiti per iscritto anticipatamente e in modo chiaro e trasparente i criteri per maturare il diritto a percepire premi/compensi variabili;
- 2) adotta un sistema di remunerazione che prevede un adeguato equilibrio tra componenti fisse e componenti variabili;
- 3) prevede sistemi di controllo finalizzati a verificare la coerenza delle remunerazioni e delle incentivazioni riconosciute agli amministratori, ai dirigenti e ai dipendenti rispetto alla politica e ai piani aziendali, nonché l'effettivo raggiungimento degli obiettivi prestabiliti.

Sponsorizzazioni e donazioni

A presidio dell'Attività Strumentale in esame, la Banca adotta specifica *policy* aziendale la quale prevede:

- 1) la verifica preventiva dell'onorabilità dei beneficiari della donazione e dei destinatari della sponsorizzazione;
- 2) la tracciatura e collegialità del processo autorizzativo di concessione della contribuzione;
- 3) una reportistica annuale all'Organismo di Vigilanza circa le sponsorizzazioni e le donazioni effettuate in corso danno;
- 4) la verifica, ove concretamente possibile e salvo che si tratti di elargizioni in favore della fondazione di Gruppo (Umana – Mente), dell'utilizzazione dei contributi per i motivi per cui sono stati riconosciuti.

Definizione dei poteri di spesa

A presidio dell'Attività Strumentale in esame, la Banca:

- 1) prevede che i poteri di rappresentanza e di spesa siano attribuiti per iscritto a soggetti che ricoprono adeguati ruoli e responsabilità nell'organigramma aziendale e che siano in possesso di adeguati requisiti di onorabilità e professionalità;
- 2) prevede che i poteri di spesa siano esercitabili in firma congiunta in relazione a specifiche tipologie di spese o al di sopra di determinati importi;
- 3) prevede che le procure siano tempestivamente aggiornate in caso di assunzione di nuove responsabilità, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui erano state conferite, dimissioni, licenziamento, ecc.

Selezione del personale

A presidio dell'Attività Strumentale in esame, la Banca adotta apposita *policy* che prevede:

- 1) la redazione annuale di un piano di fabbisogno di risorse umane a livello aziendale e condivisione del medesimo a livello collegiale;

- 2) la tracciabilità di ogni fase e la collegialità del processo decisionale di assunzione del personale (anche dirigente);
- 3) l'effettuazione di opportune verifiche preventive volte ad accertare l'affidabilità ed onorabilità del soggetto selezionato (anche se di livello dirigenziale).

6. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (per le quali si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente (vedasi capitolo 5.5. della Parte Generale) controlli a campione sulle attività sociali potenzialmente a rischio di reati societari, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

L'Organismo di Vigilanza di ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS, inoltre, coopererà sia con l'Organismo di Vigilanza della Capogruppo, allorquando quest'ultimo dia impulso e coordini in via generale le operazioni di controllo sull'applicazione dei Modelli nell'ambito delle società del Gruppo, sia con l'Organismo di Vigilanza delle società del Gruppo Bancario.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

6. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA NEL MERITO DEL REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne il reato di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 del Codice Civile sono i seguenti:

- a. svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare regolarmente la sua efficacia a prevenire la commissione del reato di corruzione tra privati;
- b. confrontarsi periodicamente con le funzioni aziendali che destinano all'Organismo di Vigilanza specifica informativa ai sensi della presente Parte Speciale.

Ai fine dell'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo anzidetta, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

PARTE SPECIALE 3 – MARKET ABUSE

1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE 3

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i suddetti Destinatari, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di mitigare il rischio di commissione dei Reati di Market Abuse.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a. indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b. fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con lui, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

La Banca adotta, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella presente Parte Speciale, le procedure interne ed i presidi organizzativi atti alla prevenzione dei reati e degli illeciti amministrativi di seguito descritti.

2. LE FATTISPECIE DEI REATI DI ABUSO DI MERCATO (artt. 25 *sexies* del d.lgs 231/2001) e 187 *quinquies* del d.lgs. 58/1998)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati di abuso di mercato. Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di reato per le quali l'art. 25 *sexies* del D.Lgs. 231/01 e l'art. 187 *quinquies* del D.Lgs. 58/98 prevedono una responsabilità della Banca nei casi in cui tali reati siano stati compiuti nell'interesse o a vantaggio della Banca stessa.

In aggiunta alla responsabilità amministrativa dell'ente derivante da reato, limitatamente all'ambito degli abusi di mercato è inoltre prevista anche un'ipotesi di responsabilità amministrativa dell'ente "da illecito amministrativo". Tale responsabilità amministrativa "diretta" dell'ente è prevista dall'art.187-*quinquies* d.lgs.n.58/1998, e configurata alla stregua di una conseguenza della commissione degli illeciti amministrativi di abuso di mercato, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, da parte di soggetti 'apicali' o sottoposti. L'art.187-*quinquies* prevede l'esonero da responsabilità dell'ente che provi che gli autori dell'illecito amministrativo abbiano agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi e richiama, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del d.lgs.n.231/2001.

I reati e gli illeciti amministrativi di cui alla presente Parte Speciale si riferiscono a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea.

- ***Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)***

La fattispecie – richiamata nell'art.25-ter D.Lgs.n.231/2001 sui Reati societari – incrimina la condotta di chiunque diffonda notizie false ovvero ponga in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo

significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

La fattispecie in esame – nel tutelare il regolare funzionamento del mercato (aggotaggio cd. societario)- riguarda i soli strumenti finanziari non quotati.

Ai sensi del Regolamento MAR, i reati e gli illeciti amministrativi di cui alla presente Parte Speciale si riferiscono a:

- strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato;
- strumenti finanziari negoziati su un MTF, ammessi alla negoziazione su un MTF o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un MTF;
- strumenti finanziari negoziati su un OTF;
- strumenti finanziari non contemplati nelle tipologie sopra enunciate, il cui prezzo o valore dipende da uno strumento finanziario di cui alle suddette lettere, ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, compresi, ma non in via esclusiva, i credit default swap e i contratti finanziari differenziali;
- offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, incluso quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari.

La definizione di "informazione privilegiata" è contenuta nell'art. 7 del Regolamento MAR.

Reati richiamati dall'art. 25 sexies del D.Lgs. 231/2001

- ***Abuso di informazioni privilegiate e Comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 8 e 10 del Regolamento MAR)***

La fattispecie si configura nel caso in cui una persona, essendo - in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo dell' emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente,

ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono;
- b) utilizza tali informazioni tramite annullamento o modifica di un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate.

È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l'uso di dette informazioni tramite annullamento o modifica di un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate. In relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati detenuti ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, l'uso di informazioni privilegiate si configura anche quando una persona presenta, modifica o ritira un'offerta per conto proprio o per conto di terzi.

La fattispecie si configura qualora una persona, in possesso di informazioni privilegiate, comunica tali informazioni a un'altra persona, tranne quando la comunicazione avviene durante il normale esercizio di un'occupazione, una professione o una funzione.

- ***Manipolazione del mercato (art. 12 Regolamento MAR)***

La fattispecie si configura qualora un soggetto effettui manipolazione di di mercato, intesa come:

- l'avvio di un'operazione, l'inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra condotta che:
- invii, o è probabile che invii, segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni; oppure

- consenta, o è probabile che consenta, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni a un livello anormale o artificiale;
- a meno che la persona che avvia un'operazione, inoltra un ordine di compravendita o ha posto in essere qualsiasi altra condotta stabilisca che tale operazione, ordine o condotta sono giustificati da legittimi motivi e sono conformi a una pratica di mercato ammessa all'avvio di un'operazione, l'inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra attività o condotta che incida, o sia probabile che incida, sul prezzo di uno o più strumenti finanziari, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, utilizzando artifici o qualsiasi altra forma di raggiro o espediente;
- la diffusione di informazioni tramite i mezzi di informazione, compreso Internet, o tramite ogni altro mezzo, che forniscano, o siano idonei a fornire, segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni o che consentano, o è probabile che consentano, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari o di contratti a pronti su merci collegati o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni a un livello anormale o artificiale, compresa la diffusione di voci, quando la persona che ha proceduto alla diffusione sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che le informazioni erano false o fuorvianti;
- la trasmissione di informazioni false o fuorvianti o la comunicazione di dati falsi o fuorvianti in relazione a un indice di riferimento (benchmark) quando la persona che ha proceduto alla trasmissione o fornito i dati sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che erano falsi o fuorvianti, ovvero qualsiasi altra condotta che manipola il calcolo di un indice di riferimento.

Illeciti amministrativi richiamati dall'art. 187 *quinquies* del D.Lgs. 58/1998:

La responsabilità amministrativa della Società si configura qualora gli illeciti sopra enucleati siano commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a. da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b. da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Le informazioni privilegiate

Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento MAR, per informazione privilegiata si intende un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.

Un'informazione si ritiene di carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base delle quote di emissioni. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.

Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'informazione privilegiata se risponde ai criteri fissati nel presente articolo riguardo alle informazioni privilegiate.

Per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, s'intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

3. AREE ED ATTIVITA' SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI E DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DI ABUSO DI MERCATO

Le principali Aree ed Attività Sensibili, già esposte nella Parte Generale del presente documento, che ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS ha individuato al proprio interno relativamente ai reati di abuso di mercato, sono le seguenti:

a) gestione delle Informazioni Privilegiate relative ad Allianz SE ed in genere a tutte le società quotate, quali a titolo esemplificativo:

- nuovi prodotti e mercati, dati contabili di periodo;
- dati previsionali e obiettivi quantitativi concernenti l'andamento della gestione;
- comunicazioni relative a operazioni di fusione/scissione e a nuove iniziative di particolare rilievo ovvero a trattative e/o accordi in merito all'acquisizione e/o cessione di asset significativi;
- attività di M&A;
- mutamento nel controllo o nei patti parasociali di controllo;
- cambiamenti nell'organo di amministrazione e controllo;
- modifica della società incaricata della revisione o qualsiasi informazione collegata alla sua attività;
- operazioni sul capitale o emissione di obbligazioni o warrant per acquistare/sottoscrivere azioni;
- aumento o diminuzione del capitale sociale;
- fusioni, scissioni o scorpori;
- acquisto o cessione di partecipazioni, di altri asset o di attività rilevanti;
- ristrutturazione o riorganizzazione che abbiano un effetto sul bilancio della società;
- decisioni relative ai programmi di acquisto di azioni proprie o operazioni aventi ad oggetto altri strumenti finanziari quotati;
- modifiche dei diritti relativi a determinate categorie di azioni quotate;

- istanze di fallimento ovvero ordinanze del tribunale relative a procedure concorsuali;
- significative controversie legali;
- revoca o cancellazione di linee di credito;
- liquidazione volontaria o altre cause di liquidazione;
- rilevante cambiamento nel valore degli asset;
- insolvenza dei principali debitori;
- riduzione del valore delle proprietà immobiliari;
- introduzione di processi o prodotti innovativi;
- decremento o incremento nel valore degli strumenti finanziari in portafoglio;
- aggiudicazione di gare per l'acquisto di asset rilevanti;
- ordini rilevanti ricevuti da clienti, loro cancellazione o rilevanti modifiche;
- ritiro o ingresso in rilevanti settori di business;
- rilevanti modifiche nella politica degli investimenti;
- informazioni relative al pagamento dei dividendi;
- dati e statistiche pubblicati da istituzioni pubbliche;
- analisi relative a strumenti finanziari o emittenti in particolare se contenenti raccomandazioni di investimento;
- rapporti delle agenzie di rating, ricerche, raccomandazioni o suggerimenti concernenti gli strumenti finanziari;
- decisioni delle banche centrali concernenti i tassi di interesse;
- decisioni del Governo relative alla tassazione, regolamentazione del mercato, gestione del debito;
- decisioni riguardanti le modifiche delle regole di governance degli indici di mercato, con particolare riguardo alla loro composizione;
- decisioni sulle regole di funzionamento dei mercati regolamentati e non;
- decisioni delle autorità della concorrenza e del mercato relative alle società quotate;
- atti normativi rilevanti di enti pubblici;

- atti normativi rilevanti sugli strumenti del mercato finanziario.
- b) gestione di eventuali conflitti di interesse;**
- c) identificazione delle operazioni sospette ai sensi del Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di mercati e successive modifiche;**
- d) negoziazione di strumenti finanziari;**

4. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

4.1 Obiettivi

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree sensibili, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati e degli illeciti amministrativi di abuso di mercato.

4.2 Disposizioni comportamentali

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, è espressamente vietato ai Destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti anche omissivi tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato e di illecito amministrativo rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale (art. 25-*sexies* del D.Lgs. 231/2001 e art. 187-*quinquies* TUF).

In particolare, è espressamente vietato ai Destinatari di:

4.2.1 Trattamento informazioni privilegiate

- 1) utilizzare Informazioni Privilegiate relative a strumenti finanziari o emittenti strumenti finanziari quotati, comunque ottenute, per negoziare, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari, sia per conto e/o nell'interesse della Banca, sia in nome e per conto proprio o di terzi;
- 2) partecipare su Internet a gruppi di discussione o chatroom aventi ad oggetto strumenti finanziari o emittenti strumenti finanziari, quotati o non quotati, e nei quali vi sia uno scambio di informazioni concernenti il Gruppo, le sue società, le società concorrenti o le società quotate in genere o gli strumenti finanziari emessi da tali soggetti, a meno che non si tratti di incontri istituzionali per i quali è già stata compiuta una verifica di legittimità da parte delle funzioni competenti o non vi sia scambio di informazioni il cui carattere non privilegiato sia evidente;

- 3) sollecitare l'ottenimento di Informazioni Privilegiate su strumenti finanziari o emittenti strumenti finanziari quotati, se non in base ad accordi contrattuali o ai sensi della normativa applicabile;

4.2.2 Diffusione di informazioni e/o valutazioni

- 1) effettuare comunicazioni istituzionali senza il preventivo coordinamento con le funzioni preposte a tale compito e senza rispettare le procedure in materia;
- 2) rivelare a terzi Informazioni Privilegiate relative al Gruppo o relative a strumenti finanziari o emittenti strumenti finanziari quotati, se non nei casi in cui tale rivelazione sia richiesta da leggi, da altre disposizioni regolamentari o da specifici accordi contrattuali con cui le controparti si siano impegnate a utilizzarle esclusivamente per i fini per i quali dette informazioni sono trasmesse e a mantenerne la confidenzialità;
- 3) comunicare o diffondere all'esterno analisi o valutazioni su uno strumento finanziario quotato (o indirettamente sul suo emittente), che possano influenzare i terzi, dopo aver precedentemente preso posizione sullo strumento finanziario, beneficiando di conseguenza dell'impatto della valutazione diffusa sul prezzo di detto strumento, senza avere allo stesso tempo comunicato al pubblico, in modo corretto ed efficace, l'esistenza di tale conflitto di interesse;
- 4) diffondere informazioni di mercato false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione, compreso Internet, o tramite qualsiasi altro mezzo;
- 5) tenere altri comportamenti preordinati alla diffusione di informazioni false o fuorvianti, anche tramite canali diversi dai mezzi di comunicazione di massa;
- 6) diffondere al pubblico valutazioni o una notizia su uno strumento finanziario od un emittente senza prima aver verificato l'attendibilità della fonte ed il carattere non privilegiato dell'informazione;
- 7) comunicare a chiunque le informazioni riguardanti il *management* della Banca (assunzioni, dimissioni, retribuzioni, ecc...), anche quando riguardanti la posizione

personale del soggetto agente, se non dopo la comunicazione ufficiale della Banca (dal momento che le informazioni stesse possono rivestire carattere di Informazione Privilegiata);

- 8) raccomandare o indurre terzi ad effettuare operazioni su strumenti finanziari sulla base di Informazioni Privilegiate comunque ottenute;
- 9) in generale, comunicare a terzi, al di fuori del normale e legittimo esercizio del proprio lavoro, Informazioni Privilegiate comunque ottenute.

4.2.3 Operazioni su mercati finanziari

I divieti sotto riportati (da n. 1 a n. 26) sono rivolti, ove non diversamente specificato, ai Destinatari del Modello che operano nella prestazione del servizio di negoziazione in conto proprio e nell'attività di investimento del portafoglio di proprietà della Banca.

Nella prestazione del servizio di ricezione e trasmissione ordini, invece, le stesse regole comportamentali sono da intendersi non come divieti, ma come fattori di valutazione ai fini dell'individuazione e della segnalazione delle operazioni sospette, come previsto nell'ambito delle procedure interne adottate dalla Banca.

I codici di comportamento adottati dalla Banca e dal Gruppo Allianz introducono specifici divieti e regole di comportamento anche con riferimento all'operatività personale in strumenti finanziari.

Salvi i divieti di seguito previsti, i Destinatari del Modello dovranno attenersi alle *accepted market practice* di volta in volta identificate dalla Consob:

- 1) agire di concerto o consultandosi con altri soggetti per acquisire una posizione dominante sull'offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario che abbia l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o determinare altre condizioni commerciali non corrette;
- 2) acquistare o vendere strumenti finanziari alla chiusura del mercato con l'effetto di ingannare gli investitori che operano sulla base dei prezzi di chiusura;
- 3) effettuare operazioni di compravendita di uno strumento finanziario nella consapevolezza di un conflitto di interessi (a meno che esso non venga esplicitato

nelle forme previste dalla normativa e dalle procedure aziendali) e se tale operazione non sarebbe stata ragionevolmente effettuata in caso di assenza di conflitto di interessi;

- 4) effettuare operazioni di acquisto o di vendita di uno strumento finanziario senza che si determini alcuna variazione negli interessi o nei diritti o nei rischi di mercato del beneficiario delle operazioni o dei beneficiari che agiscono di concerto o in modo collusivo (le operazioni di riporto o di prestito titoli o le altre operazioni che prevedono il trasferimento di strumenti finanziari in garanzia non costituiscono di per sé manipolazione del mercato);
- 5) inserire ordini a prezzi più alti (bassi) di quelli delle proposte presenti dal lato degli acquisti (vendite) al fine di fornire indicazioni fuorvianti dell'esistenza di una domanda (offerta) sullo strumento finanziario a tali prezzi più elevati (bassi);
- 6) acquistare o vendere intenzionalmente strumenti finanziari o contratti derivati verso la fine delle negoziazioni in modo da alterare il prezzo finale dello strumento finanziario o del contratto derivato;
- 7) agire di concerto con altri operatori sul mercato secondario, dopo un collocamento effettuato nell'ambito di un'offerta al pubblico, al fine di mantenere il prezzo di uno strumento finanziario quotato verso livelli artificiali;
- 8) abusare della propria posizione dominante in modo da distorcere significativamente il prezzo al quale altri operatori sono obbligati, per l'assolvimento dei loro impegni, a consegnare o ricevere o rinviare la consegna dello strumento finanziario o del prodotto sottostante;
- 9) concludere operazioni o impartire ordini in modo tale da evitare che i prezzi di mercato degli strumenti finanziari del Gruppo scendano al di sotto di un certo livello, principalmente per sottrarsi alle conseguenze negative derivanti dal connesso peggioramento del rating degli strumenti finanziari emessi. Questo comportamento deve essere tenuto distinto dalla conclusione di operazioni

rientranti nei programmi di acquisto di azioni proprie o nella stabilizzazione degli strumenti finanziari previsti dalla normativa;

- 10) concludere operazioni in un mercato su uno strumento finanziario con la finalità di influenzare impropriamente il prezzo dello stesso strumento finanziario o di altri strumenti finanziari collegati negoziati sullo stesso o su altri mercati (ad esempio, concludere operazioni su azioni per fissare il prezzo del relativo strumento finanziario derivato negoziato su un altro mercato a livelli anomali, oppure effettuare operazioni sul prodotto sottostante a uno strumento finanziario derivato per alterare il prezzo dei relativi contratti derivati. Le operazioni di arbitraggio non costituiscono di per sé manipolazione del mercato);
- 11) concludere un'operazione o una serie di operazioni per nascondere quale sia la vera proprietà di uno strumento finanziario, tramite la comunicazione al pubblico - in violazione alle norme che regolano la trasparenza degli assetti proprietari - della proprietà di strumenti finanziari a nome di altri soggetti collusi (questo comportamento non riguarda i casi in cui esistono motivi legittimi che consentono l'intestazione degli strumenti finanziari in nome di un soggetto diverso dal proprietario. Inoltre, una scorretta comunicazione di una partecipazione rilevante non implica necessariamente una manipolazione del mercato);
- 12) aprire una posizione lunga su uno strumento finanziario ed effettuare ulteriori acquisti e/o diffondere fuorvianti informazioni positive sullo strumento finanziario in modo da aumentarne il prezzo;
- 13) prendere una posizione ribassista su uno strumento finanziario ed effettuare un'ulteriore attività di vendita e/o diffondere fuorvianti informazioni negative sullo strumento finanziario in modo da ridurne il prezzo;
- 14) aprire una posizione su uno strumento finanziario e chiuderla immediatamente dopo che la posizione stessa è stata resa nota al pubblico;
- 15) operare creando inusuali concentrazioni di operazioni in concerto con altri soggetti su un particolare strumento finanziario;

- 16) vendere la totalità o la quasi totalità degli strumenti finanziari presenti nel portafoglio per investire la liquidità ricavata su uno specifico strumento finanziario, a meno che tale operazione non risulti specificamente approvata dai competenti Organi aziendali e sulla base delle deleghe interne conferite;
- 17) richiedere l'immediata esecuzione di un ordine senza indicazioni di prezzo;
- 18) realizzare un'inusuale operatività sugli strumenti finanziari di una società emittente prima dell'annuncio di Informazioni Privilegiate relative alla società, a meno che tale operatività non sia basata su analisi di mercato, su informazioni non privilegiate ovvero su altre notizie pubblicamente disponibili;
- 19) realizzare operazioni senza alcuna altra motivazione che quella di aumentare o ridurre il prezzo di uno strumento finanziario o di aumentare i quantitativi scambiati su uno strumento finanziario;
- 20) realizzare operazioni che hanno la finalità di aumentare il prezzo di uno strumento finanziario nei giorni precedenti all'emissione di uno strumento finanziario derivato collegato o di uno strumento finanziario convertibile;
- 21) realizzare operazioni che, proprio nei giorni precedenti l'emissione di uno strumento finanziario derivato collegato o di uno strumento finanziario convertibile, hanno la finalità di sostenere il prezzo dello strumento finanziario in presenza di un andamento discendente dei prezzi di tale strumento finanziario;
- 22) realizzare operazioni che hanno la finalità di modificare la valutazione di una posizione senza che venga modificata, in aumento o in diminuzione, la dimensione della posizione stessa;
- 23) effettuare operazioni che nel giorno di scadenza di uno strumento finanziario derivato hanno la finalità di mantenere il prezzo dello strumento finanziario sottostante al disotto del prezzo di esercizio dello strumento finanziario derivato;
- 24) effettuare operazioni che nel giorno di scadenza di uno strumento finanziario derivato sono finalizzate a far passare il prezzo dello strumento finanziario sottostante al disopra del prezzo di esercizio dello strumento finanziario derivato;

- 25) omettere di comunicare le operazioni sospette individuate secondo le specifiche procedure predisposte in materia alla funzione preposta alla raccolta delle segnalazioni stesse. Tale divieto è operativo anche con riferimento alla prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini;
- 26) porre in essere o tentare di porre in essere operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- 27) compiere operazioni su strumenti finanziari dopo essere venuti a conoscenza di Informazioni Privilegiate riguardanti strumenti finanziari, anche qualora tali operazioni siano state decise in precedenza attraverso un autonomo processo di scelta di investimento. Nei casi dubbi potrà essere chiesto il parere della funzione Compliance della Banca e/o del Compliance Department di Allianz S.p.A..

4.3 Ulteriori indicazioni sul trattamento delle Informazioni Privilegiate

Coerentemente con il sistema di *Corporate Governance*, con i principi del Regolamento Interno per l'ordinamento e il funzionamento della struttura organizzativa nonché con i controlli e le procedure relative alla divulgazione dell'informativa esterna, devono essere rispettate le seguenti previsioni:

1. il trattamento delle Informazioni Privilegiate deve avvenire nel rispetto delle relative disposizioni organizzative interne in cui sono indicati compiti e ruoli dei soggetti responsabili della gestione di tali informazioni, le norme che regolano la diffusione delle medesime e le modalità che i responsabili sono tenuti ad utilizzare per il loro trattamento e la loro pubblicazione. In ogni caso ogni qualvolta sussista il dubbio se un'informazione rivesta il carattere di informazione privilegiata prima di essere diffusa o trasmessa dovrà essere richiesto il parere preventivo della funzione responsabile come indicata nelle procedure aziendali;
2. i Destinatari del Modello, nel caso in cui sussista un ragionevole dubbio relativamente ad operazioni sospette, dovranno immediatamente informare e

- chiedere il parere del superiore gerarchico, il quale, nel caso in cui tali dubbi sussistano, effettuerà le segnalazioni previste dalle vigenti procedure interne;
3. ad integrazione delle procedure indicate ai precedenti punti, i responsabili deputati alla gestione delle Informazioni Privilegiate istituiscono un registro delle persone in possesso delle Informazioni Privilegiate secondo quanto previsto dall'art. 115-bis del D.Lgs. 58 del 1998;
 4. in ogni caso di dubbio, prima di compiere un'operazione straordinaria relativa a strumenti finanziari quotati del Gruppo, è necessario ottenere il parere preventivo della funzione responsabile come indicata nelle procedure aziendali.

4.4. Formazione

La Banca predispone un programma di formazione-informazione periodica dei Destinatari della presente Parte Speciale sui reati e gli illeciti amministrativi di market abuse e sulle relative procedure aziendali in essere.

4.5. Identificazione delle operazioni sospette

I codici di comportamento adottati dalla Banca e dal Gruppo Allianz, invece, introducono lo specifico divieto di omettere di comunicare le operazioni sospette individuate secondo le specifiche procedure predisposte in materia alla funzione preposta alla raccolta delle segnalazioni stesse. Tale divieto è operativo anche con riferimento alla prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini.

Inoltre, è stato redatto un apposito regolamento "Il Regolamento per il contrasto al Market Abuse" adottato dalla Banca, al fine di chiarire i ruoli e le responsabilità dei diversi Organi e strutture coinvolte in tale processo, nonché formalizzare le attività svolte e le metodologie utilizzate in tale ambito. Il Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Banca nel mese di luglio 2016.

Sono stati introdotti degli specifici «indicatori di significatività», in base ai quali viene determinato un diverso livello di priorità con il quale le potenziali operazioni sospette

vengono portate all'attenzione del Comitato Finanziario Operazioni Sospette per la valutazione della necessità di provvedere o meno alla segnalazione dell'operazione alla Consob.

5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute (per le quali si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'OdV effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati e degli illeciti amministrativi di abuso di mercato, commessi nell'interesse o a vantaggio di ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello. Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i Destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

L'OdV di ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS, inoltre, coopererà sia con l'OdV della Capogruppo allorquando quest'ultimo dia impulso e coordini in via generale le operazioni di controllo sull'applicazione dei Modelli nell'ambito delle società del Gruppo, sia con l'OdV delle società del Gruppo Bancario.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'OdV di ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS riceverà puntuale informativa su tutte le operazioni sospette segnalate dalla funzione incaricata alla CONSOB.

L'Organismo di Vigilanza propone le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni di cui sopra e delle relative procedure di attuazione.

PARTE SPECIALE 4 – REATI DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE 4

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari, come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i suddetti Destinatari, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di mitigare il rischio di commissione dei Reati di Riciclaggio e Finanziamento del Terrorismo.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a. dettagliare i principi procedurali che i Dipendenti, gli Organi Sociali, i Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede di ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b. fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai Responsabili delle Direzioni/Unità Organizzative aziendali che con lo stesso cooperano le linee guida per esercitare le attività di controllo, di monitoraggio e di verifica previste.

2. LE FATTISPECIE DEI REATI DI RICICLAGGIO, DI AUTORICICLAGGIO, (ARTICOLI 648, 648-BIS, 648-TER E 648-TER.1 DEL CODICE PENALE) E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

La presente Parte Speciale si riferisce ai Reati di Riciclaggio introdotti nel *corpus* del D. Lgs. n. 231/01 dall'art. 25-*octies* attraverso il Decreto Antiriciclaggio, nonché al Reato di Finanziamento del Terrorismo introdotto dal D. Lgs. 109/2007.

I Reati di Riciclaggio sono considerati tali anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo.

Si descrivono brevemente di seguito le singole fattispecie delittuose.

- ***Ricettazione (art. 648 cod. pen.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. Non è punibile a titolo di ricettazione l'autore o il concorrente nel delitto presupposto.

- ***Riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce danaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Per "sostituzione" si intende la condotta consistente nel cambiare il danaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi.

Per "trasferimento" si intende la condotta consistente nello spostamento di danaro, beni o altre utilità, anche mediante il compimento di atti negoziali.

Per la realizzazione di tale reato, dunque, è richiesto un *quid pluris* rispetto al reato di ricettazione, ovvero il compimento di attività idonee a celare l'origine illecita dei proventi. Non può essere autore del reato chi abbia commesso o concorso a commettere il delitto dal quale provengono le utilità riciclate.

- ***Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter cod. pen.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

La punibilità per tale reato è prevista solo per coloro i quali non siano già compartecipi del reato principale.

Il reato non si configura se il fatto costituisce già ricettazione o riciclaggio.

A differenza del riciclaggio, l'impiego non richiede che la condotta sia in grado di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene.

Il termine "impiegare" è normalmente sinonimo di "utilizzo per qualsiasi scopo". Tuttavia, considerato che il fine ultimo perseguito dal legislatore consiste nell'impedire il turbamento del sistema economico e dell'equilibrio concorrenziale attraverso l'utilizzo di capitali illeciti reperibili a costi inferiori rispetto a quelli leciti, si ritiene che per "impiegare" debba intendersi in realtà "investire". Pertanto, dovrebbe ritenersi rilevante un utilizzo a fini di profitto.

- ***Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 cod.pen.)***

La nuova fattispecie è stata inserita dall'art. 3 L.n.186/2014 al fine di superare, anche in ottemperanza ad indicazioni di fonte internazionale, uno dei principali ostacoli all'effettiva applicazione delle fattispecie fin qui esaminate, rappresentato dal cd. privilegio dell'autoriciclaggio, per effetto del quale non era punibile a titolo di riciclaggio o impiego l'autore o il concorrente nel reato presupposto.

Anziché provvedere alla semplice eliminazione delle clausole espressive di tale "privilegio" dalle fattispecie degli artt. 648 bis e 648 ter, il legislatore ha inserito una fattispecie di nuovo conio, sanzionata meno severamente.

Il reato di autoriciclaggio si configura nel caso in cui chi abbia commesso o concorso a commettere un delitto non colposo impieghi, sostituisca o trasferisca in attività economiche, finanziarie, industriali o speculative il denaro, i beni o le altre utilità

provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione dell'origine delittuosa. .

L'autoriciclaggio consiste, pertanto, nell'attività di occultamento dei proventi derivanti da crimini propri.

Non sono punibili le condotte per effetto delle quali i proventi illeciti sono destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale.

Reati presupposto dell'autoriciclaggio

Nell'ambito di attività d'impresa, pare possibile individuare taluni reati che più facilmente possono essere fonte di proventi illeciti per l'ente: così, ad esempio, i reati tributari, la truffa o la corruzione (anche tra privati).

E' bene precisare che, ai fini della sussistenza della responsabilità dell'ente non si richiede che i proventi derivino da reati presupposto di una responsabilità dell'ente: il reato presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente è infatti il reato di autoriciclaggio, non i reati presupposto di tale reato.

Può tuttavia essere opportuno – ai fini di una più efficace prevenzione del rischio di una responsabilità dell'ente nascente dalla commissione del reato di autoriciclaggio – prevedere nel Modello anche misure idonee a prevenire il rischio di commissione di altri reati, per quanto non compresi fra i reati "231" – laddove per tipologia e frequenza assumano significativa rilevanza.

Tale sembra essere il caso per i reati tributari e per il reato di truffa comune, per quanto, si ripete, tali reati, di per sé, non costituiscano reati "231".

Si analizzeranno, quindi, brevemente tali tipologie di reato.

A) I reati tributari

I reati tributari, previsti dal D. Lgs. 74/2000 recante la "nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'art. 9 della legge 25 giugno 1999, n.205", sono:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
- dichiarazione infedele;
- omessa dichiarazione;
- emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti;
- occultamento o distruzione di documenti contabili;
- omesso versamento di ritenute certificate;
- omesso versamento di IVA;
- indebita compensazione;
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

B) Reati di truffa (ex art. 640 c.p.)

Il reato di truffa si configura ai sensi dell'art. 640 c.p. ogni volta che un qualsiasi soggetto, inducendo qualcuno in errore con artifici o raggiri, procuri per sé o per altri un ingiusto profitto in danno di altri.

Il suddetto reato punisce le condotte aggressive contro il patrimonio personale altrui realizzate attraverso:

- artifici, ossia attraverso una manipolazione o una trasfigurazione della realtà esterna, provocata mediante la simulazione di fatti o circostanze in realtà inesistenti o la dissimulazione di circostanze esistenti;
- raggiri, ossia attraverso un'attività simulatrice posta in essere con parole e argomentazioni che fanno scambiare il falso per il vero.

Si tenga conto che le suddette condotte devono essere idonee ad indurre in errore la vittima e pertanto non rilevano ai fini della configurazione del reato in esame artifici o

raggiri grossolani e palesemente non credibili.

In considerazione dell'attività svolta dalla Banca, il suddetto reato assume particolare rilevanza nella forma della c.d. "truffa contrattuale", ossia in quell'elaborazione giurisprudenziale del reato di truffa ex art. 640 c.p. che è configurabile tutte le volte che in un rapporto contrattuale uno dei contraenti ponga in essere artifici o raggiri diretti a tacere o a dissimulare fatti o circostanze tali che, ove conosciuti, avrebbero indotto l'altro contraente ad astenersi dal concludere il contratto.

In tali casi gli artifici o i raggiri richiesti per la sussistenza del reato possono consistere anche nel silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze da parte di chi abbia il dovere di farle conoscere, indipendentemente dal fatto che dette circostanze potessero essere conoscibili dalla controparte con ordinaria diligenza.

Tali fattispecie, pertanto, sono particolarmente diffuse nelle relazioni contrattuali che, essendo connotate da un alto grado di asimmetria informativa, trovano specifica e dettagliata regolamentazione da parte delle Autorità di Vigilanza.

Le disposizioni regolamentari, infatti, prevedono in capo ai soggetti vigilati l'obbligo di comportarsi con diligenza e correttezza nell'interesse dei clienti operando in modo che essi siano adeguatamente informati e impongono agli stessi specifici obblighi giuridici di agire in modo tale da assicurare trasparenza ed equo apprezzamento delle condizioni contrattuali.

Brevi cenni sulla normativa in materia di prevenzione del riciclaggio (d.lgs.n.231/2007)

La normativa italiana in tema di prevenzione dei Reati di Riciclaggio prevede norme tese ad ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando tra l'altro l'effettuazione di operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi ed assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso l'identificazione della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi.

Nello specifico, il corpo normativo in materia di riciclaggio è costituito anzitutto dal Decreto Antiriciclaggio, che ha in parte abrogato e sostituito la Legge 197/1991.

Il Decreto Antiriciclaggio – tra i cui destinatari figura la Banca (vedi infra) – intende essenzialmente prevenire il rischio che il sistema finanziario sia utilizzato per il compimento di operazioni di riciclaggio e, a tal fine, pone a carico dei destinatari una serie di obblighi, il cui inadempimento è sanzionato, in alcuni casi, anche penalmente.

Proprio in considerazione della sua finalità preventiva, il d.lgs.n.231/2007 dà una definizione molto ampia della nozione di riciclaggio: tale definizione, per la quale si rinvia all'art.2 del decreto, ricomprende anche condotte che integrerebbero fattispecie di reato diverse dal riciclaggio, o che sarebbero prive di sanzione penale.

E' importante precisare che è alla nozione "amministrativa" di riciclaggio che la legge ricollega il sorgere di tutti gli obblighi di natura preventiva e degli obblighi di collaborazione attiva disciplinati dal decreto stesso. Ai fini, invece, della responsabilità penale degli enti è necessario fare riferimento alle fattispecie di reato sopra esaminate, previste dal codice penale.

Non vi è dubbio, peraltro, che il puntuale rispetto di tutti gli obblighi imposti dal D.lgs.n.231/2007 sia indispensabile sotto il profilo della valutazione di adeguatezza del modello ai fini della prevenzione del rischio riciclaggio. Benché l'inadempimento degli obblighi "antiriciclaggio", anche nei casi in cui sia penalmente sanzionato, non sia idoneo a far sorgere una responsabilità dell'ente, in alcuni casi l'omesso rispetto degli obblighi "antiriciclaggio" (ad esempio, l'omessa segnalazione di operazione sospetta) potrebbe addirittura configurare, secondo talune pronunce giurisprudenziali, un concorso in una condotta di riciclaggio a carico dell'autore della violazione.

Il Decreto Antiriciclaggio prevede in sostanza i seguenti strumenti di contrasto del fenomeno del riciclaggio di proventi illeciti:

1. la previsione di un divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore (vaglia postali, certificati di deposito,

etc.) in Euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione è pari o superiori a Euro 3.000²⁰. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;

2. l'obbligo di adeguata verifica della clientela da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) in relazione ai rapporti ed alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale degli stessi. In tale ambito rientra anche l'obbligo della clientela di fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie ed aggiornate per consentire agli intermediari di adempiere agli obblighi di adeguata verifica;
3. l'obbligo di astenersi dall'apertura del rapporto continuativo o dall'esecuzione dell'operazione qualora l'intermediario non sia in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela;
4. l'obbligo da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) di conservare, nei limiti previsti dall'art. 36 del Decreto Antiriciclaggio, i documenti o le copie degli stessi e registrare le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dall'UIF o da qualsiasi altra autorità competente;
5. l'obbligo di segnalazione da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) all'UIF, di tutte quelle operazioni, poste in essere dalla clientela, ritenute "sospette" o quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

²⁰ Il D. Lgs. n. 231/07, cosiddetto Decreto Antiriciclaggio o anche III Direttiva Antiriciclaggio, aveva previsto a decorrere dal 30 aprile 2008 un importo pari o superiore ad Euro 5.000. Il Decreto Salva Italia, articolo 12 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 ha previsto la riduzione del limite all'uso del contante a Euro 1.000. Successivamente il Decreto Stabilità, art.1 L.208/2015, al comma 899, ha modificato la soglia all'uso del contante a 3.000 Euro (L. di Stabilità per il 2016)..

I soggetti sottoposti agli obblighi di cui ai n. 2., 3., 4., sono:

- gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria. Tra tali soggetti figurano:
 - banche;
 - poste italiane;
 - società di intermediazione mobiliare (SIM);
 - società di gestione del risparmio (SGR);
 - società di investimento a capitale variabile (SICAV).

- I professionisti, tra i quali si indicano:
 - i soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali;
 - i notai e gli avvocati quando, in nome e per conto dei loro clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i loro clienti in determinate operazioni.

- I revisori contabili.

- Altri soggetti, intesi quali operatori che svolgono alcune attività il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività richieste dalle norme. Tra le attività si indicano:
 - recupero di crediti per conto terzi;
 - trasporto di denaro contante;
 - gestione di case da gioco;
 - offerta, attraverso internet, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro.

Il Reato di Finanziamento del Terrorismo è stato introdotto con il D. Lgs. 109/2007, di recepimento della Direttiva 2005/60/CE emanata dal Parlamento europeo e dal Consiglio in data 26 ottobre 2005.

Per Finanziamento del Terrorismo si intende: "qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti."

La nuova normativa in tema di Finanziamento del Terrorismo adotta le medesime misure di prevenzione già vigenti contro i Reati di Riciclaggio ed introdotte con il Decreto Antiriciclaggio, prevedendo inoltre altre norme idonee per attuare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche disposto dalle numerose risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che si sono succedute dal 1999 ad oggi, dal Regolamento CE n. 2580/2001 emanato dal Consiglio in data 27 dicembre 2001 e relativo a misure restrittive specifiche destinate a combattere il terrorismo, nonché dai Regolamenti comunitari emanati ai sensi degli artt. 60 e 301 del Trattato istitutivo della Comunità europea per il contrasto dell'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

Il congelamento dei fondi e delle risorse economiche è disposto, con decreto, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri.

Ai sensi del D. Lgs. 109/2007, per "congelamento di fondi" si intende il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi, così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione del portafoglio. Per "congelamento di risorse economiche" si intende, invece, il divieto di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo delle risorse economiche, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, la locazione, l'affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia.

3. AREE, ATTIVITÀ SENSIBILI E STRUMENTALI NELL'AMBITO DEI REATI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO, NONCHE' DI AUTORICICLAGGIO

Come già anticipato nella Parte Generale del presente Modello, ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS svolge attività bancaria (tra cui la concessione di affidamenti, prestiti e mutui) ed è autorizzata alla prestazione dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del D. Lgs. 58/1998. In particolare, ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS presta i seguenti i servizi di investimento:

- negoziazione per conto proprio;
- sottoscrizione e/o collocamento con o senza assunzione a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
- gestione di portafogli;
- ricezione e trasmissione di ordini.

Tra le attività svolte dalla Banca, le principali Attività Sensibili individuabili nell'ambito dei Reati di Riciclaggio, nonché di Autoriciclaggio sono le seguenti:

- **accensione di rapporti anche attraverso canali fisici** (ad esempio Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede o sportelli bancari);
- **esecuzione di operazioni disposte dalla clientela** anche tramite tecniche di comunicazione a distanza (call center, internet);
- **formazione delle scritture contabili, gestione della contabilità e degli adempimenti fiscali:** tale attività è rilevante in relazione alla potenziale commissione di un reato di natura tributaria connesso e conseguente alla gestione contabile della Banca.
- **fatturazione infragruppo:** tale attività rileva in quanto potrebbe prestarsi a generare una provvista illecita attraverso l'emissione di fatture *intercompany* per

operazioni inesistenti, provvista che potrebbe poi dare luogo a fatti di autoriciclaggio.

- **sviluppo dei prodotti bancari/finanziari/assicurativi:** tale attività è rilevante in considerazione delle rischiosità connesse alla predisposizione di contratti con la clientela e alla potenziale successiva integrazione del reato di truffa contrattuale.

4. REGOLE GENERALI

La Banca da sempre dedica particolare attenzione e cautela ai processi che regolano le attività tipiche dell'offerta dei propri servizi bancari e di investimento nonché della gestione dei patrimoni affidati, ciò anche al fine di monitorare quei comportamenti che possono essere messi in correlazione con attività illecite connesse ai Reati di Riciclaggio e al Reato di Finanziamento del Terrorismo.

In particolare, la Banca applica nelle Attività Sensibili di cui alla presente Parte Speciale le norme ed i precetti di legge e regolamenti rilevanti quali le disposizioni del Decreto Antiriciclaggio e le regole ed i principi contenuti nelle Istruzioni Operative per l'Individuazione di Operazioni Sospette emanate da Banca d'Italia.

Al fine di mitigare il rischio di commissione dei Reati di Riciclaggio e del Finanziamento del Terrorismo e, di conseguenza, anche di assicurare il corretto adempimento degli obblighi connessi alla normativa antiriciclaggio, la Banca, in relazione ai rapporti continuativi ed alle operazioni inerenti lo svolgimento della propria attività istituzionale o professionale, assolve i seguenti obblighi, già per altro osservati in ottemperanza alla normativa in vigore:

1. Identificare la clientela; in particolare è necessario procedere all'identificazione nei seguenti casi:
 - instaurazione di un rapporto continuativo;
 - esecuzione di operazioni di importo pari o superiore ad Euro 15.000, sia effettuate con operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate o frazionate;
 - acquisizione o modifica di soggetti delegati ad operare sullo stesso rapporto;
 - in sede di chiusura del rapporto continuativo qualora disposta da un soggetto in precedenza non identificato.

Pertanto il soggetto da identificare può essere, a seconda dei casi:

- I. Colui che compie l'operazione (ovvero chi si presenta fisicamente allo sportello o ad un incaricato della Banca), sia titolare del conto, un suo delegato e/o procuratore, esibitore e/o presentatore, anche se il documento di cassa sia già sottoscritto dal titolare del rapporto.
 - II. Colui che compie l'operazione dichiarando espressamente di agire per conto di un terzo. In tal caso si consideri:
 - a. se il soggetto non è legato al terzo da alcun rapporto: chi agisce deve indicare per iscritto sotto la propria personale responsabilità le complete generalità del soggetto per conto del quale esegue l'operazione.
 - b. se il soggetto è legato al terzo in quanto delegato, procuratore, esibitore, presentatore che ha con l'ordinante un rapporto di dipendenza,
 - nel caso in cui il soggetto (titolare, delegato, etc.) sia già censito: è sufficiente comunicare il nome e cognome di chi effettua l'operazione e gli estremi del rapporto;
 - nel caso in cui il soggetto non sia ancora censito: chi agisce andrà censito secondo le modalità di cui alla procedura interna adottata dalla Banca.
 - III. Colui che accende, estingue nonché varia un conto, deposito o altro rapporto continuativo, nominativo o al portatore, in denaro o in titoli, di qualunque importo (detti rapporti devono essere intesi quali "conti movimentabili", ossia che possono dar luogo ad operazioni di versamento, prelievo o trasferimento di denaro e di altri valori; inoltre devono sussistere i requisiti del "rapporto contrattuale di durata").
 - IV. Per le persone giuridiche (da intendersi tutte quelle che sono diverse dalle persone fisiche e dalla ditta individuale) si dovrà identificare sia l'ente (denominazione, ragione sociale, sede, codice fiscale), che il legale rappresentante o, in ogni caso, il soggetto (o i soggetti) che procede all'apertura del rapporto, purché fornito di adeguati poteri, nonché i soggetti delegati ad operare sul conto.
2. Gestire correttamente l'AUI, istituito presso la Banca, sul quale dovranno essere registrati e conservati i dati identificativi e le altre informazioni relative alle operazioni ed ai rapporti continuativi. La registrazione può avvenire

contestualmente all'operazione o in un momento successivo, entro e non oltre 30 giorni dalla data dell'operazione.

3. Inviare mensilmente i dati aggregati all'UIF.

Per gli adempimenti connessi all'identificazione, registrazione e conservazione di cui ai punti 1), 2) e 3), ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS si dota di procedure interne (i cui principi sono contenuti nel successivo paragrafo 5) relative agli obblighi di identificazione e di registrazione antiriciclaggio.

4. Valutare la clientela stessa in funzione del rischio potenziale di commissione dei Reati di Riciclaggio e di Finanziamento del Terrorismo; la valutazione del profilo di rischio, da aggiornarsi periodicamente, dovrà basarsi sulla conoscenza della clientela e dovrà tenere conto tanto degli aspetti di carattere oggettivo quanto di carattere soggettivo legati alla stessa, considerando anche le liste di evidenza accentrate e predisponendo controlli rafforzati per determinate categorie di persone, come meglio specificato al successivo capitolo 5.
5. Segnalare le operazioni sospette all'UIF, anche nel caso in cui le stesse siano rifiutate o comunque non concluse; l'obbligo di effettuare le predette segnalazioni vige per l'intera durata del rapporto con il cliente e non è limitato quindi alle sole fasi d'instaurazione o di chiusura dello stesso (la decisione dei clienti di interrompere un rapporto non rappresenta, di per sé, elemento di sospetto). Le segnalazioni e le comunicazioni devono essere effettuate con la massima tempestività onde consentire all'UIF l'esercizio del potere di sospensione previsto dall'art. 6, comma 6 lett. c), del Decreto Antiriciclaggio.

È fatto inoltre divieto di:

- a. emettere fatture o altri documenti per operazioni in tutto o in parte inesistenti;
- b. emettere fatture o altri documenti recanti l'indicazione di corrispettivi o IVA in misura superiore a quella reale o nomi diversi da quelli veri affinché, pur risultando

- veritiera la cessione o la prestazione, il relativo costo possa essere realizzato da soggetti diversi da coloro che hanno fruito della prestazione o cessione;
- c. effettuare pagamenti a fronte del ricevimento di fatture relative ad attività non espletate;
 - d. occultare o distruggere tutti o parte dei documenti la cui tenuta è obbligatoria, in misura totale o anche solo tale da rendere impossibile la ricostruzione di tutta la gestione economica del contribuente per quell'anno;
 - e. commercializzare prodotti bancari/finanziari/assicurativi attraverso canali distributivi non autorizzati dalla Banca;
 - f. indurre con frode, con raggiri o con artifici un consumatore ad acquistare un prodotto bancario/finanziario/assicurativo.

5. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 4, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi procedurali specifici qui di seguito descritti.

La Funzione Antiriciclaggio, appositamente dedicata, verifica nel continuo l'adeguatezza e l'efficacia delle procedure aziendali a prevenire e contrastare la violazione delle norme di estero ed auto regolamentazione in materia di riciclaggio, alla luce della specifica operatività delle diverse aree della Banca.

La Funzione Antiriciclaggio effettua altresì attività operative proprie nella gestione del rischio di riciclaggio anche attraverso l'ausilio di specifici applicativi informatici descritti all'interno dell'apposito Manuale.

Inoltre, a presidio dei reati fonte dell'Autoriciclaggio, si considerino le disposizioni riportate nelle Parti Speciali e poste a mitigazione di tutte le fattispecie di Reato a cui la Banca risulta esposta, con particolare riferimento ai Reati Societari e ai Reati di Criminalità Organizzata.

5.1 Valutazione della clientela in funzione del rischio riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

La Banca, anche per il tramite delle unità operative più esposte ai contatti con la clientela (i Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede e gli addetti allo sportello), valuta le informazioni fornite dai clienti, tra le quali anche quelle relative al titolare effettivo, al fine di determinare i profili di "rischio riciclaggio e di finanziamento del terrorismo" connessi con ciascun cliente. A tal fine, il soggetto competente nell'ambito dell'unità operativa interessata riceve dal cliente le informazioni attraverso le quali consentire alla Banca di effettuare una classificazione della clientela in base al rischio. Le informazioni raccolte dalla clientela sono analizzate e conservate nel dossier di ciascun cliente, secondo quanto stabilito dalle procedure adottate dalla Banca.

La valutazione del profilo può fondarsi sui seguenti "elementi di attenzione":

- settore di attività e professione del cliente/settore di attività ed oggetto sociale (in caso di persona giuridica) che possono comportare l'utilizzo di contanti e titoli al portatore;
- operatività canalizzata da conti corrente esteri;
- operatività attraverso società fiduciarie/procuratori/delegati/mandatari;
- operatività per il tramite di soggetto giuridico la cui proprietà non è trasparente, ossia è detenuta da altri veicoli societari la cui proprietà non è identificabile;
- residenza/sede sociale del cliente in "paradisi fiscali" o individuati dal Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di danaro (GAFI) come "non cooperativi".

Nel valutare e nell'aggiornare il profilo del cliente dovranno altresì essere presi in considerazione gli indici di anomalia rilevanti al fine della segnalazione delle operazioni sospette, così come meglio specificati nel successivo paragrafo 5.2.

Una volta effettuata la valutazione di tutti gli elementi su indicati, i clienti della Banca saranno suddivisi nelle categorie previste dalle procedure interne della Banca.

Il Responsabile Centrale Antiriciclaggio, periodicamente, per il tramite delle funzioni aziendali a contatto con la clientela, dovrà valutare la necessità di modificare il profilo di rischio attribuito ad ogni singolo cliente. Dei risultati di tale attività dovrà essere fornita opportuna comunicazione all'Organismo di Vigilanza, così come previsto dalle procedure interne della Banca.

Inoltre, periodicamente e seguendo apposita procedura, la Banca valuterà l'opportunità di continuare il proprio rapporto contrattuale con soggetti appartenenti alla categoria "a rischio alto", dandone opportuna comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

Le procedure interne prevedono i casi in cui la Banca si astiene obbligatoriamente dall'apertura del rapporto o dall'esecuzione dell'operazione, qualora non sia in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela. Inoltre tali procedure interne prevedono le modalità per l'ottenimento dalla clientela delle informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo instaurato.

5.2 Uso del contante e dei titoli al portatore

La Banca non può fare da tramite nei trasferimenti di denaro contante o di titoli al portatore tra soggetti diversi qualora l'importo del trasferimento sia complessivamente pari o superiore alla soglia di Euro 3.000²¹. I moduli di assegni bancari rilasciati dalla Banca, salvo che il cliente ne richieda per iscritto la forma libera, devono riportare la clausola di non trasferibilità. Qualora gli assegni bancari siano emessi per importi pari o superiori a Euro 1.000, devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità²².

Gli assegni circolari devono essere emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Qualora l'importo dell'assegno circolare rilasciato sia inferiore all'importo previsto dalla normativa vigente (Euro 1.000), il cliente può richiedere, per iscritto, che lo stesso non contenga la clausola di non trasferibilità²³.

5.3 Segnalazione delle operazioni sospette

Sono sospette quelle operazioni che per caratteristiche, entità, natura o per qualsivoglia altra circostanza inducano a ritenere che il danaro, i beni e le utilità oggetto delle operazioni medesime possano provenire da Reati di Riciclaggio.

Seguendo l'elenco previsto dalle Istruzioni Operative per l'Individuazione di Operazioni Sospette emesse da Banca d'Italia, si indicano a titolo esemplificativo quali possibili indici di anomalia:

- a. ripetute operazioni della stessa natura non giustificate dall'attività svolta dal cliente ed effettuate con modalità tali da denotare intenti dissimulativi (es. frequenti afflussi di

²¹ L'importo originario di 5.000 euro è stato modificato prima in 12.500 euro dall'art. 32, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla relativa legge di conversione, successivamente in 5.000 euro dall'art. 20, comma 1, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv. dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ancora in 2.500 euro dall'art. 2, comma 4, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, conv. dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. L'importo è stato così adeguato dall'art. 12, comma 1, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Tale soglia è stata poi successivamente modificata dall'art. 1 L. 208/2015, al comma 899 (L. di Stabilità per il 2016).

²² Cfr. l'art. 27, comma 1-ter, del d. lgs. 13 agosto 2010, n. 141, aggiunto dall'art. 18, comma 2, del d.lgs. 19 settembre 2012, n. 169

²³ Modificato dall'art. 32, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla relativa legge di conversione.

- disponibilità finanziarie trasferite dopo un breve lasso di tempo con modalità o destinazioni non ricollegabili alla normale attività del cliente; alimentazione dei rapporti con strumenti che non appaiono coerenti con l'attività svolta dal cliente);
- b. operazioni di ingente ammontare che risultano inusuali rispetto a quelle di norma effettuate dal cliente, soprattutto se non vi sono plausibili giustificazioni economiche o finanziarie;
 - c. ricorso a tecniche di frazionamento dell'operazione idonee ad eludere gli obblighi di identificazione e registrazione;
 - d. operazioni con configurazione illogica, soprattutto se risultano svantaggiose per il cliente sotto il profilo economico o finanziario;
 - e. operazioni effettuate frequentemente da un cliente in nome o a favore di terzi, qualora i rapporti non appaiano giustificati;
 - f. operazioni con controparti insediate in Paesi non aderenti al GAFI o noti come centri off shore o come zone di traffico di stupefacenti o di contrabbando di tabacchi che non siano giustificate dall'attività economica del cliente o da altre circostanze;
 - g. operazioni richieste con indicazioni palesemente inesatte o incomplete, tali da far ritenere l'intento di occultare informazioni essenziali, soprattutto se riguardanti i soggetti interessati all'operazione;
 - h. prelievo di denaro contante per importi rilevanti, salvo che il cliente non rappresenti particolari esigenze;
 - i. versamento di denaro contante per importi rilevanti, non giustificabile con l'attività economica del cliente;
 - j. ricorso al contante in sostituzione degli usuali mezzi di pagamento utilizzati dal cliente.

Per l'elenco completo degli indici di anomalia si rimanda alla procedura aziendale interna adottata da ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS.

In presenza di un'operazione sospetta, l'unità operativa interessata (es. Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede, addetto allo sportello), secondo la procedura

adottata dalla Banca, deve farne tempestiva segnalazione all'Ufficio Antiriciclaggio, il quale avrà il compito di:

- analizzare la documentazione relativa all'operazione segnalata dall'unità operativa interessata, verificando la sussistenza dei presupposti problematici alla base della segnalazione, anche riscontrando l'operazione con il profilo economico sociale del cliente e l'eventuale esistenza di evidenze preesistenti nel sistema GIANOS riconducibili al medesimo soggetto segnalato;
- sottoporre l'operazione alla valutazione del Responsabile Centrale Antiriciclaggio, il quale, a sua volta, dovrà effettuare una sua propria valutazione degli elementi alla base dell'operazione oggetto di segnalazione.

Il Responsabile Centrale Antiriciclaggio, compiuta una prima analisi del profilo problematico dell'operazione, la sottoporrà, insieme ai propri commenti sullo stesso, al Responsabile Aziendale Antiriciclaggio per un'ultima valutazione.

Se viene confermata anche a questo livello la volontà di far proseguire la segnalazione, il Responsabile Aziendale Antiriciclaggio ritrasmetterà la stessa all'Ufficio Antiriciclaggio, con il corredo completo della documentazione cartacea.

L'Ufficio Antiriciclaggio predisporrà la segnalazione sull'apposito modulo informatico e la invierà all'UIF.

5.4 Tipologia di operazioni

Ad ulteriore specificazione di quanto disposto nel capitolo 4 in merito alle regole generali, ogni operazione dovrà essere effettuata sulla base delle procedure che si fondano sui seguenti principi:

- non è necessario procedere all'identificazione diretta nei casi in cui ai clienti sia stata rilasciata attestazione da soggetti presso i quali gli stessi sono titolari di conti, depositi o altri rapporti continuativi e in relazione ai quali sono stati già identificati di persona;
- nel caso di bonifici, l'identificazione andrà effettuata sia dalla Banca dell'ordinante che da quella del beneficiario, le quali dovranno registrare l'operazione nell'archivio unico informatico e mantenere memoria dei dati d'archivio per i dieci anni prescritti.

Andranno registrati anche i dati della "controparte" per cui ciascun intermediario dovrà comunicare all'altro tali dati;

- nel caso di ordini di pagamento o accreditamento provenienti dall'estero, l'intermediario italiano incaricato dovrà registrare le complete generalità del beneficiario, l'intermediario estero intervenuto per conto dell'ordinante e, ove noti, il Paese e le generalità di quest'ultimo;
- nel caso in cui le operazioni vengano eseguite sulla base di ordini di pagamento o accreditamento, la banca che cura il trasferimento ha l'obbligo di registrare l'operazione.

5.5 Formazione delle scritture contabili, gestione della contabilità e degli adempimenti fiscali

1. la Banca garantisce l'apposizione di adeguate difese fisiche e/o informatiche a protezione dei luoghi in cui sono custodite le scritture contabili in modo da impedire eventuali atti di distruzione e/o occultamento;
2. la Banca attua un attento monitoraggio del rispetto dei principi che regolano la compilazione, tenuta e conservazione delle dichiarazioni di natura contabile;
3. la Banca assicura che sia attuato il coordinamento tra le funzioni coinvolte nella redazione delle suddette scritture;
4. nella predisposizione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, la Banca si dota di presidi tali che gli esponenti aziendali coinvolti - nell'ambito delle rispettive competenze:
 - non indichino elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture, per operazioni inesistenti;
 - non indichino elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi (es. costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura inferiore a quella reale) facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento;

- non indichino una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva attraverso l'esposizione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello reale o di elementi passivi fittizi;
 - non facciano decorrere inutilmente i termini previsti dalla normativa applicabile per la presentazione delle medesime così come per il successivo versamento delle imposte da esse risultanti.
5. la Banca prevede un controllo finale di tipo "operativo" che consenta di accertare la veridicità e la completezza dei dati riflessi nelle dichiarazioni di natura contabile;
6. la Banca, anche attraverso la predisposizione di specifiche procedure, si impegna a garantire l'attuazione del principio di segregazione dei ruoli in relazione alle attività di gestione delle contabilità aziendale e nella successiva trasposizione nelle dichiarazioni tributarie con riferimento, a titolo esemplificativo, a:
- controllo sull'effettività delle prestazioni rispetto alle fatture emesse;
 - verifica della veridicità delle dichiarazioni rispetto alle scritture contabili.

5.6 Fatturazioni infragruppo

1. La Banca assicura una prevenzione delle rischiosità potenzialmente connesse all'attività di fatturazione infragruppo, attraverso:
- proceduralizzazione delle singole fasi di emissione delle fatture infragruppo e dell'interazione tra le diverse figure aziendali che prendono parte a tale attività;
 - controllo sistematico dell'effettivo espletamento dell'attività per cui viene emessa relativa fattura;
 - controllo sistematico dell'effettivo espletamento dell'attività per cui, a fronte del ricevimento della fattura, viene effettuato il relativo pagamento.

5.7 Sviluppo dei prodotti bancari/finanziari/assicurativi:

- 1) Nei rapporti con la clientela, la Banca si impegna a svolgere la propria attività con trasparenza, diligenza e professionalità, sin dalla prima fase di informazione precontrattuale e durante tutto il rapporto di fornitura dei prodotti bancari/finanziari/assicurativi, fino alla cessazione del rapporto contrattuale ed anche in caso di reclamo.

A tal fine la Banca, anche nell'osservanza delle disposizioni emanate dall'Autorità di Vigilanza, si dota di procedure o *policy* aziendali volte a specificare le diverse fasi di progettazione, promozione di prodotti bancari/finanziari/assicurativi e gestione del rapporti contrattuali e che prevedano, in particolare:

- la definizione degli obiettivi, delle metodologie e delle funzioni coinvolte nelle diverse fasi di analisi, studio, controllo di conformità, realizzazione, promozione e pubblicità dei prodotti bancari/finanziari/assicurativi offerti;
 - la definizione dei processi autorizzativi per la commercializzazione, pubblicizzazione e comunicazione ai clienti dei nuovi prodotti bancari/finanziari/assicurativi o delle modifiche apportate ai rapporti contrattuali in corso (ad esempio comunicazioni ai clienti delle modifiche contrattuali).
- 2) La Banca effettua controlli sulla vendita dei prodotti bancari/finanziari/assicurativi volti specificamente a verificare la corretta esposizione ai clienti da parte dei Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede delle condizioni generali in fase precontrattuale, nonché la raccolta e conservazione di tutta la documentazione e delle informazioni necessarie per la profilazione del cliente.
 - 3) La Banca si impegna a fornire ai Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede tutte le informazioni, istruzioni e documenti necessari alla promozione dei prodotti bancari/finanziari/assicurativi, nonché ad organizzare adeguati corsi di formazione.

I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (per le quali si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'Organismo di Vigilanza deve effettuare periodicamente controlli a campione sulle attività della Banca potenzialmente a rischio, nonché sulle procedure interne adottate dalla Banca di cui al presente Modello.

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza deve vigilare sull'osservanza delle norme contenute nel Decreto Antiriciclaggio.

In particolare, deve:

- comunicare, senza ritardo, alle Autorità di Vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui viene a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'art. 7, comma 2 del Decreto Antiriciclaggio;
- comunicare, senza ritardo, al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato, le infrazioni alle disposizioni di cui all'art. 41 del Decreto Antiriciclaggio di cui hanno notizia;
- comunicare, entro trenta giorni, al Ministero dell'economia e delle finanze le infrazioni alle disposizioni di cui all'art. 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14 ed all'art. 50 del Decreto Antiriciclaggio di cui hanno notizia;
- comunicare, entro trenta giorni, alla UIF le infrazioni alle disposizioni contenute nell'art. 36 del Decreto Antiriciclaggio di cui hanno notizia.

L'Organismo di Vigilanza di ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS, inoltre, coopererà sia con l'Organismo di Vigilanza della Capogruppo Allianz S.p.A., allorquando quest'ultimo dia impulso e coordini in via generale le operazioni di controllo sull'applicazione dei Modelli nell'ambito delle società del Gruppo, sia con l'Organismo di Vigilanza delle società del Gruppo Bancario.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

PARTE SPECIALE 5 - REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE 5

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i suddetti Destinatari, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di mitigare il rischio di commissione dei Reati con Finalità di Terrorismo o di eversione dell'Ordine Democratico.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a. dettagliare i principi procedurali che i Dipendenti, i Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede, gli Organi Sociali ed i Consulenti di ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b. fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai Responsabili delle Direzioni/Unità Organizzative aziendali che con lo stesso cooperano le linee guida per esercitare le attività di controllo, di monitoraggio e di verifica previste.

2. LE FATTISPECIE DEI REATI DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25 QUATER DEL DECRETO)

Il presente capitolo si riferisce ai reati di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico. In particolare, l'art.25 *quater* richiama i delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, senza indicarli in modo specifico.

Tenuto conto dell'attività svolta dalla Banca, si ritiene che, in relazione alla maggior parte di tali reati, non sia neppure astrattamente configurabile la commissione nell'interesse o a vantaggio della stessa.

Non si procederà, quindi, per le ragioni evidenziate, ad un esame delle seguenti fattispecie: art.270 c.p. (associazioni sovversive); art.270-ter c.p. (assistenza agli associati); art.270 *quater* c.p. (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale); art.270 *quinquies* c.p. (Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale); art.280 c.p. (Attentato per finalità terroristiche o di eversione); art.280 bis c.p. (Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi); art.289 bis (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione).

2.1 DELITTI PREVISTI DAL CODICE PENALE

- **Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270 bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzi associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza siano rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

- **Organizzazione di Trasferimenti per Finalità di Terrorismo (art. 270-quater.1 C.P)**

Tale reato, residuale rispetto alle ipotesi previste dagli artt. 270-bis e 270 quater, si configura a fronte di condotte di promozione, finanziamento o propaganda di viaggi finalizzati al compimento di condotte con finalità di terrorismo.

2.2. DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO O EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DALLE LEGGI SPECIALI

Accanto alle fattispecie espressamente disciplinate dal codice penale, vanno presi in considerazione, ai fini dell'osservanza del Decreto Legislativo n. 231/2001, i reati previsti in materia dalle disposizioni contenute in leggi speciali.

Tra le disposizioni di cui sopra, va ricordato l'art. 1 della Legge 6 febbraio 1980, n. 15 che prevede, come circostanza aggravante applicabile a qualsiasi reato il fatto che il reato stesso sia stato "commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico". Ne consegue che qualsiasi delitto previsto dal codice penale o dalle leggi speciali, anche diverso da quelli espressamente diretti a punire il terrorismo, può diventare, purché commesso con dette finalità, uno di quelli suscettibili di costituire, a norma dell'art. 25 *quater*, presupposto per l'affermazione della responsabilità dell'Ente.

2.3. DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO POSTI IN ESSERE IN VIOLAZIONE DELL'ART. 2 DELLA CONVENZIONE DI NEW YORK DEL 9 DICEMBRE 1999

Ai sensi del citato articolo, commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:

- a. un atto che costituisca reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero

- b. qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non abbia una parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto sia quella di intimidire una popolazione, o di obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa.

Perché un atto possa comportare una delle suddette fattispecie non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto descritto alle lettere a. e b.

Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti.

Commette altresì un reato chiunque:

- a. prenda parte, in qualità di complice, al compimento di un reato di cui sopra;
- b. organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra;
- c. contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e:
 - (i) deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione del reato; o
 - (ii) deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato.

3. ATTIVITA' SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

Con riferimento alla categoria dei reati ex art. 25 *quater* del Decreto, le principali Attività Sensibili, già esposte nella Parte Generale del Modello, che ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS ha individuato al proprio interno e rispetto alle quali esiste il rischio di commissione dei reati qui considerati sono le seguenti:

A) Attività di concessione di prestiti;

B) Rilascio e negoziazione di strumenti di pagamento;

Con riferimento a tale specifica Attività Sensibile, risultano di particolare attenzione i trasferimenti di denaro verso l'estero.

C) Attività di sponsorizzazione;

Il rischio astrattamente configurabile è tra l'altro quello di intrattenere rapporti con soggetti che – direttamente o indirettamente – perseguano finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, agevolando il reperimento o l'incremento o la conservazione, da parte degli stessi, delle risorse economiche per la commissione dei reati.

D) Rapporti con i fornitori;

Benché già presidiate in un'ottica di prevenzione dei reati di riciclaggio, assumono in fine rilievo le seguenti operazioni:

1. Apertura di rapporti continuativi;
2. Operazioni per contanti;
3. Collocamento di prodotti finanziari/assicurativi.

4. REGOLE GENERALI

Nell'espletamento di tutte le Attività Sensibili, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Dipendenti e gli Organi Sociali di ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS (nonché i Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) devono in generale conoscere e rispettare:

1. le procedure aziendali e di Gruppo per la prevenzione dei reati considerati nella presente Parte Speciale;
2. la normativa italiana in materia, nonché quella straniera richiamata nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico soggetti sopra individuati di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 *quater* del Decreto);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

I suddetti soggetti hanno inoltre l'obbligo di:

- mantenersi costantemente aggiornati ed informati sulle regole ed i presidi vigenti all'interno del Gruppo e posti a prevenzione dei reati di cui all'art. 25 *quater* del Decreto, nonché sui presidi e le regole previste a prevenzione dei reati di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, (nella misura in cui questi ultimi abbiano rilevanza anche con riferimento alla presente Parte Speciale e alla prevenzione dei reati in essa considerati).

Tutti gli obblighi antiriciclaggio, previsti dal d.lgs.n.231/2007 e già analizzati con riferimento ai reati di riciclaggio, sono finalizzati anche alla prevenzione del finanziamento del terrorismo. Si rinvia, quindi, alla descrizione degli obblighi stessi.

5. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 4, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi procedurali specifici qui di seguito descritti.

Si specifica inoltre che la Funzione Antiriciclaggio, appositamente dedicata, verifica nel continuo l'adeguatezza e l'efficacia delle procedure aziendali a prevenire e contrastare la violazione delle norme di etero ed auto regolamentazione in materia di finanziamento del terrorismo, alla luce della specifica operatività delle diverse aree della Banca.

A) Attività di concessione di prestiti

Con riferimento all'attività in esame, le procedure interne della Banca sono tali da assicurare:

- un'approfondita conoscenza della clientela – resa possibile anche in considerazione degli adempimenti posti in essere in materia di antiriciclaggio - al fine di valutare la coerenza e la compatibilità dell'operazione con il profilo del cliente;
- che il destinatario non figuri nelle liste nominative pubblicate nel sito di Banca d'Italia (www.bancaditalia.it/UIF/terrorismo) o risieda in un Paese inserito nelle liste dei Paesi Non Cooperativi (NCCT) pubblicate nel sito del FATF – GAFI (www.fatf-gafi.org).
- una istruttoria collegiale tra funzioni diverse al fine di minimizzare il rischio di un'illecita manipolazione di dati;
- adeguata formazione in materia a tutto il personale coinvolto nell'attività di concessione di prestiti bancari;
- la tracciabilità scritta di ciascuna fase rilevante del processo di concessione dei prestiti;
- la rilevazione e l'immediata segnalazione di operazioni ritenute anomale per tipologia, oggetto, frequenza o dimensioni.

B) Negoziazione e rilascio di strumenti di pagamento

- il divieto assoluto di porre strumenti di pagamento a disposizione di soggetti destinatari delle misure di congelamento dei fondi e delle risorse economiche;
- un'approfondita conoscenza della clientela – resa possibile anche in considerazione degli adempimenti posti in essere in materia di antiriciclaggio - al fine di valutare la coerenza e la compatibilità dell'operazione con il profilo del cliente;
- una particolare attenzione ai rapporti con la clientela che comportino flussi di denaro in uscita verso l'estero: in tal senso è necessario verificare che il cliente non risieda in un Paese inserito nelle liste dei Paesi Non Cooperativi (NCCT) pubblicate nel sito del FATF – GAFI (www.fatf-gafi.org) e che lo stesso non figuri nelle liste nominative pubblicate nel sito di Banca d'Italia (www.bancaditalia.it/UIF/terrorismo).
- una istruttoria collegiale tra funzioni diverse al fine di minimizzare il rischio di un'illecita manipolazione di dati;
- adeguata formazione in materia a tutto il personale coinvolto nell'attività negoziazione e rilascio di strumenti di pagamento;
- la tracciabilità scritta di ciascuna fase rilevante del processo negoziazione e rilascio degli strumenti di pagamento;
- la rilevazione e l'immediata segnalazione di operazioni ritenute anomale per tipologia, oggetto, frequenza o dimensioni.

C) Attività di sponsorizzazione

Nell'effettuazione dell'attività di sponsorizzazione devono essere rispettati i seguenti principi:

- prima di effettuare l'erogazione deve essere verificata la serietà e l'affidabilità del destinatario della stessa verificando che lo stesso non figuri nelle liste nominative

pubblicate nel sito di Banca d'Italia (www.bancaditalia.it/UIF/terrorismo) o risieda o abbia sede in un Paese inserito nelle liste dei Paesi Non Cooperativi (NCCT) pubblicate nel sito del FATF – GAFI (www.fatf-gafi.org);

- l'erogazione della sponsorizzazione viene comunicata all'Organismo di Vigilanza;
- il beneficiario deve rendere conto alla Banca dell'effettiva utilizzazione dell'erogazione ricevuta per lo scopo per cui è stata concessa;
- per le erogazioni superiori ad € 10.000 è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Amministratore Delegato.

D) Rapporti con i fornitori

1. La Banca seleziona i propri Fornitori attraverso l'unità centrale Ufficio Acquisti di Allianz S.p.A.;
2. in alternativa a quanto indicato nel precedente punto 1), per specifiche tipologie di acquisti, la Banca seleziona i Fornitori attingendo dalla lista fornitori appositamente predisposta;
3. la Banca, nei casi previsti al precedente punto 2), verifica l'attendibilità commerciale e professionale dei nuovi fornitori - per forniture di importo annuale superiore ad € 20.000 attraverso:
 - analisi del fornitore per verificarne la coerenza con le prestazioni richieste dalla Banca;
 - e
 - visure ordinarie presso la Camera di Commercio;
 - o
 - dichiarazione da parte del fornitore di non avere procedimenti penali a carico, con specifico riferimento alle norme penali e alle responsabilità in tema di falso.

4. la Banca inserisce nei contratti con i fornitori una specifica clausola con la quale gli stessi si dichiarano a conoscenza dei principi contenuti nel Modello, impegnandosi al rispetto degli stessi.

E) Altri principi finalizzati alla prevenzione dei Reati di Terrorismo

Agli Organi Sociali ed ai Dipendenti di ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS (ed ai Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) è fatto divieto di:

- contrattare o, in generale, avere contatti lavorativi con individui inseriti nelle *black list* pubblicate nel sito di Banca d'Italia (www.bancaditalia.it/UIF/terrorismo);
- contrattare o, in generale, avere contatti lavorativi con persone fisiche e persone giuridiche residenti o aventi la propria sede in un Paese inserito nelle liste dei Paesi Non Cooperativi (NCCT) pubblicate nel sito del FATF – GAFI (www.fatf-gafi.org).
- selezionare personale in azienda i cui requisiti e la cui affidabilità non sia stata adeguatamente esaminata, compatibilmente con la legislazione vigente.

6. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza, coordinandosi a tale scopo con l'Organismo di Vigilanza di Allianz S.p.A., effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei Reati di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, commessi nell'interesse od a vantaggio della Banca, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello. Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza deve:

- proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati di terrorismo e di eversione all'ordine democratico contemplati nella presente Parte Speciale;
- monitorare il rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei suddetti reati;
- monitorare le eventuali operazioni di sponsorizzazione predisposte dalla Banca a favore di soggetti terzi;

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

**PARTE SPECIALE 6 - REATI DI OMICIDIO
COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME
COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME
SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA
SUL LAVORO
E REATI AMBIENTALI**

DEFINIZIONI

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale "6" qui di seguito indicate:

- "Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione" o "Addetto": persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti dal Decreto Sicurezza e facente parte del Servizio di Prevenzione e Protezione.
- "Cantiere" o "Cantiere Temporaneo o Mobile": qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, così come individuati nell'allegato X del Decreto Sicurezza, ovvero, a titolo esemplificativo, lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione, equipaggiamento, trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per i lavori edili o di ingegneria civile.
- "Committente": il soggetto per conto del quale viene realizzata l'intera opera, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione, secondo quanto disposto dal titolo IV del Decreto Sicurezza.
- "Coordinatore per l'Esecuzione": il soggetto, diverso dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice o suo dipendente o RSPP da lui designato, incaricato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori, tra l'altro, di verificare, con le opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi, delle disposizioni di loro pertinenza contenute nel PSC e di verificare altresì l'idoneità del POS, assicurandone la coerenza con il primo.

- "Coordinatore per la Progettazione": il soggetto incaricato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori, tra l'altro, di redigere il PSC e di predisporre il Fascicolo dell'Opera.
- "Datore di Lavoro": il soggetto titolare del rapporto di lavoro o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. In caso di affidamento di lavori a impresa appaltatrice o Lavoratore autonomo all'interno della propria Unità Produttiva, assume il ruolo di Datore di Lavoro committente con i conseguenti obblighi previsti dall'art. 26 del Decreto Sicurezza.
- "Decreto Sicurezza": Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 n.81 concernente l'attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- "Dirigente": il soggetto che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.
- "DPI" o "Dispositivi di protezione individuale": qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché, ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
- "DUVRI" o "Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze": il documento redatto dal Datore di Lavoro committente in caso di affidamento di lavori a impresa appaltatrice o Lavoratori autonomi all'interno della propria unità produttiva contenente una valutazione dei rischi che indichi le misure per eliminare o, ove ciò non risulti possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze nei contratti di appalto, d'opera o di somministrazione.
- "DVR" o "Documento di Valutazione dei Rischi": il documento redatto dal Datore di Lavoro contenente una relazione sulla valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza durante il lavoro ed i criteri per la suddetta valutazione,

l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale conseguente a tale valutazione, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, l'indicazione del nominativo RSPP, del RLS e del Medico Competente che ha partecipato alla valutazione del rischio, nonché l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i Lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

- "Fascicolo dell'Opera": il documento predisposto a cura del Coordinatore per la Progettazione contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i Lavoratori.
- "Impresa affidataria": impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi;
- "Impresa esecutrice": impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane o materiali;
- "Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro" o "ISPESL": Organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, sicurezza sul lavoro e di promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro;
- "Lavoratori": i soggetti che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa nell'ambito della Banca.
- "Medico Competente": medico - in possesso dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'art. 38 del Decreto Sicurezza - che collabora, secondo quanto previsto dall'art. 29 comma 1 del richiamato decreto, con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la Sorveglianza Sanitaria.

- "Piano di emergenza": insieme delle misure tecniche, organizzative e gestionali adottate dalla Banca al fine di ridurre al minimo i rischi nei casi di emergenza incendi e pronto soccorso;
- "POS" o "Piano Operativo di Sicurezza": il documento redatto dal Datore di Lavoro dell'impresa esecutrice, in coerenza con il PSC del singolo Cantiere interessato e con l'art. 17 del Decreto Sicurezza; il POS è da considerarsi come piano complementare di dettaglio del PSC.
- "Preposto": il soggetto che in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei Lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
- "Progettisti, Fabbricanti, Fornitori ed Installatori": i soggetti che progettano i luoghi, i posti di lavoro e gli impianti, o producono, forniscono, noleggianno, concedono in uso o installano impianti, macchine o altri mezzi tecnici per la Banca.
- "PSC" o "Piano di Sicurezza e Coordinamento": il documento redatto dal Coordinatore per la Progettazione contenente l'organizzazione e valutazione dei rischi nel Cantiere.
- "Reati Ambientali": i reati di cui all'art. 25 – undecies descritti al par. 2.2 della presente Parte Speciale.
- "Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro": i reati di cui all'art. 25 - septies del Decreto, ovvero l'omicidio colposo (art. 589 cod. pen) e le lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 terzo comma cod. pen.) commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
- "Responsabile dei Lavori": nell'ambito dei Cantieri Temporanei o Mobili è il soggetto che può essere incaricato dal Committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti in base al Decreto Sicurezza.

- "RLS" o "Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza": il soggetto eletto o designato per rappresentare i Lavoratori in relazione agli aspetti della salute e sicurezza sul lavoro.
- "RSPP" o "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione": il soggetto in possesso delle capacità e requisiti professionali designato dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione.
- "Sorveglianza Sanitaria": l'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei Lavoratori in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali, ed alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.
- "SPP" o "Servizio di Prevenzione e Protezione": l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni alla Banca finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali.
- "SSL": Salute e Sicurezza dei Lavoratori.

1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE 6

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i suddetti Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di mitigare il rischio di commissione dei Reati di Omicidio Colposo e Lesioni Gravi o Gravissime Commesse con Violazione delle Norme sulla Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro e Reati Ambientali.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare i principi che informano le procedure che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello, offrendo in tal modo agli stessi una base operativa che – attraverso la specifica declinazione di competenze e responsabilità, nonché attraverso il loro diretto coinvolgimento – garantisca l’attuazione del c.d. “principio di effettività della tutela”, il quale implica la protezione di tutti coloro che, a qualunque titolo, operano in azienda;
- fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

2. LE TIPOLOGIE DEI REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25-septies del Decreto) E REATI AMBIENTALI (art. 25-undecies del Decreto)

Il presente capitolo, intende disciplinare i comportamenti posti in essere dai componenti degli organi sociali e del management, dai dipendenti, nonché dai terzi che collaborano con la Banca nello svolgimento dei processi a rischio (ad es.: Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede, fornitori, consulenti), al fine di prevenire la commissione dei reati contrari alla salute e alla sicurezza sul lavoro e dei reati ambientali.

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati nella presente Parte Speciale "6".

2.1 Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

L'articolo 25 *septies* del Decreto, originariamente introdotto dalla legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente sostituito ai sensi dell'art. 300 del Decreto Sicurezza, fa riferimento ai reati di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 terzo comma (lesioni personali colpose gravi o gravissime) del codice penale, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

L'inclusione nel novero dei reati-presupposto di fattispecie colpose - in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies* del decreto 231) e di ambiente (art. 25 *undecies*) - ha posto il problema della compatibilità logica tra la non volontà dell'evento, tipica degli illeciti colposi, e il finalismo sotteso al concetto di "interesse" dell'ente; ancora, è apparso assai difficile pensare, ad esempio, ad un vantaggio per l'ente connesso alla morte di un lavoratore. Sul punto, le Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 38343 del 24.4.2014, emessa nell'ambito del processo cd. "Thyssen", hanno chiarito che "nei reati colposi di evento i concetti di interesse e vantaggio devono necessariamente essere riferiti

alla condotta e non all'esito antiggiuridico". Viene chiarito che tale soluzione "non determina alcuna difficoltà di carattere logico: è ben possibile che una condotta caratterizzata dalla violazione della disciplina cautelare e quindi colposa sia posta in essere nell'interesse dell'ente o determini comunque il conseguimento di un vantaggio. [...] Tale soluzione interpretativa [...] si limita ad adattare l'originario criterio d'imputazione al mutato quadro di riferimento, senza che i criteri d'ascrizione ne siano alterati. L'adeguamento riguarda solo l'oggetto della valutazione che, coglie non più l'evento bensì solo la condotta, in conformità alla diversa conformazione dell'illecito. [...] E' ben possibile che l'agente violi consapevolmente la cautela, o addirittura preveda l'evento che ne può derivare, pur senza volerlo, per corrispondere ad istanze funzionali a strategie dell'ente". In relazione ai reati colposi, si potrà dunque ravvisare un interesse o un vantaggio dell'ente quando la violazione della regola di comportamento che ha prodotto l'evento sia stata dettata da esigenze aziendali, prima tra tutte il risparmio di spesa. Così, nel caso Thyssen, si è ravvisato un interesse dell'ente nel risparmio connesso alla mancata installazione di un adeguato sistema antincendio.

- **Omicidio colposo (art. 589 cod. pen.)**

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto cagioni per colpa la morte di altro soggetto. Come già anticipato, il reato può essere fonte di responsabilità amministrativa dell'ente se sia stato commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

- **Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 comma 3 cod. pen.)**

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime. Ai sensi del comma 1 dell'art. 583 cod. pen., la lesione è considerata grave nei seguenti casi:

"1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) *se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo".*

Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 cod. pen., la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva:

- *"una malattia certamente o probabilmente insanabile;*
- *la perdita di un senso;*
- *la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;*
- *la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso".*

Per entrambe le fattispecie delittuose sopra indicate - ossia omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime - gli enti sono soggetti ad una sanzione pecuniaria che varia, a seconda della gravità dell'evento dannoso, tra un minimo di 250 ed un massimo di 1000 quote (a tal proposito si consideri che il valore di ogni quota può essere determinato, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, tra un minimo di 258 e un massimo di 1549 euro).

Perché si venga a configurare la responsabilità amministrativa della Banca ai sensi del Decreto, l'art. 5 del Decreto medesimo esige però che i reati siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio (ad esempio in termini di risparmi di costi o di tempi).

Nel caso di condanna per uno dei reati sopra indicati, la Banca potrebbe essere assoggettata anche ad una sanzione interdittiva per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Tali sanzioni interdittive possono consistere in:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Al fine di garantire l'adozione di un valido presidio avverso la potenziale commissione dei reati di cui all'art. 25 *septies* del Decreto, la Banca ha deciso di dotarsi della presente Parte Speciale, in conformità a quanto disposto dall'art. 30 del Decreto Sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008).

Nella predisposizione della presente Parte Speciale la Banca ha tenuto conto, oltre che dei principi fondamentali stabiliti dalle Linee Guida dell'associazione di categoria, ABI, dei principi cardine di cui alle Linee Guida Uni-Inail, al fine di garantire il rispetto da parte dei Destinatari di regole minime di comportamento in relazione alla determinazione della politica aziendale in tema di sicurezza, alla relativa pianificazione degli obiettivi, alla messa in atto di opportune azioni di monitoraggio, alla sensibilizzazione del personale ed, infine, al periodico riesame del sistema in essere al fine di valutarne la sua efficacia ed efficienza.

2.2. Reati ambientali

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione della ulteriore tipologia di reati contemplati nel presente capitolo 15 e richiamata dall'art. 25-*undecies* del Decreto.

In particolare, il Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121 recante "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni" ha previsto, attraverso l'inserimento nel Decreto dell'articolo 25-*undecies*, l'estensione della responsabilità amministrativa delle società e degli enti ad una serie di reati ambientali.

La Legge 22 maggio 2015, n. 68 recante "*Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*" ha poi introdotto all'interno del codice penale il nuovo Titolo VI-*bis*, dedicato ai reati

contro l'ambiente, le cui fattispecie di reato sono state anche inserite tra i reati Presupposto ex Decreto Legislativo 231/2001.

Fra i reati ambientali vi sono fattispecie dolose e colpose: per queste ultime, valgono le considerazioni già svolte con riferimento ai reati in materia di sicurezza sul lavoro.

E' stata, pertanto, ampliata la lista dei cd. reati-presupposto, come di seguito descritto:

1. inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.);
2. disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.);
3. delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies* c.p.);
4. traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.);
5. circostanze aggravanti (art. 452-*octies* c.p.);
6. uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.);
7. distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.).
8. scarico illecito di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose e/o superanti i valori limite stabiliti dalla legge e/o dalle autorità competenti (art. 137, commi 2, 3, e 5 Cod. Amb.), violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee (art. 137, comma 11, Cod. Amb.) e scarico illecito nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento (art. 137, comma 13, Cod. Amb.);
9. gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256, comma 1, lett. a, Cod. Amb.), realizzazione e gestione non autorizzata di discarica (art. 256, comma 3, Cod. Amb.), miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 5, Cod. Amb.) e deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, primo periodo, Cod. Amb.);
10. bonifica dei siti (art. 257, comma 1 e comma 2, Cod. Amb.);
11. falsità nella predisposizione di certificati di analisi dei rifiuti (art. 258, comma 4, Cod. Amb.);
12. traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, Cod. Amb.);

13. attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, comma 1 e comma 2 Cod. Amb.);
14. indicazione di false informazioni nell'ambito del sistema di tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, comma 6 Cod. Amb.) e trasporto di rifiuti privo di documentazione SISTRI o accompagnato da documentazione SISTRI falsa o alterata (art. 260-bis, comma 7 secondo e terzo periodo e comma 8, Cod. Amb.);
15. violazione dei valori limite di emissione e delle prescrizioni stabilite dalle disposizioni normative o dalle autorità competenti (art. 279, comma 5, Cod. Amb.)
16. reati relativi al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché reati relativi alla violazione di norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (artt. 1, comma 1 e 2; art. 2, comma 1 e 2; art. 6, comma 4, e art. 3-bis, comma 1, della Legge 150/1992);
17. violazione delle disposizioni relative alla produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive (art. 3, comma 6, della Legge 28 dicembre 1993 n. 549 recante "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente");
18. inquinamento doloso o colposo provocato dalle navi (artt. 8, comma 1 e comma 2; art. 9, comma 1 e comma 2, del D. Lgs. 202/2007).

L'attività principale svolta dalla Banca rende assai remoto (e in molti casi del tutto insussistente) il rischio di commissione di numerose ipotesi di reati ambientali (ancor più nell'interesse o a vantaggio dell'ente). Alcuni reati non saranno dunque neppure analizzati. Saranno quindi oggetto di specifica attenzione solo le seguenti fattispecie:

Fattispecie di cui al Codice Penale

- **Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)**

L'art. 452-*bis* c.p. punisce chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- i. delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- ii. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

- **Disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.)**

L'art. 452-*quater* c.p. punisce, fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale; costituiscono fattispecie di disastro ambientale alternativamente:

- i. l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- ii. l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- iii. l'offesa della pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Le pene sono maggiori quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

- **Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinqüies* c.p.)**

L'art. 452-*quinqüies* c.p. prevede l'ipotesi in cui taluno dei fatti di cui agli articoli 452-*bis* e 452-*quater* è commesso per colpa; la pena è ulteriormente diminuita nel caso in cui dalla commissione dei fatti derivi il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale

- **Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)**

L'art. 452-*sexies* c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

- **Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)**

L'art. 727-*bis* c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, diverse tipologie di condotte illecite nei confronti di specie animali e vegetali selvatiche protette e cioè:

- a) di chi, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta (comma 1);
- b) di chi, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta (comma 2).

Il legislatore delegato, peraltro, adeguandosi alle previsioni comunitarie (art. 3, par. 1, lett. f) della direttiva n. 2008/99/CE), esclude la configurabilità del reato nei casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis c.p., per "*specie animali o vegetali selvatiche protette*" si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE (art. 1, comma 2, D. Lgs. 121/2011).

Il richiamo riguarda, da un lato, la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna

selvatiche (c.d. direttiva «Habitat») e, dall'altro, la direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (c.d. direttiva «Uccelli»).

- **Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)**

L'art. 733-bis c.p. punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 733-bis c.p. per "*habitat all'interno di un sito protetto*" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona di protezione speciale a norma dell'art. 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 79/409/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

La delimitazione dell'ambito oggettivo di applicazione della fattispecie penale in base alla vigente normativa italiana deve essere svolta in forza delle seguenti disposizioni: a) D.M. ambiente e tutela del territorio 3 settembre 2002 "*Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000*" (G.U. 24 settembre 2002, n. 224); b) d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*" (G.U. 23 ottobre 1997, n. 248), come modificato dal d.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 (G.U. n.124 del 30 maggio 2003); c) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90) contenente il "*Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE*"; d) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90) contenente il "*Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione*

biogeografica mediterranea in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE"; e) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90) contenente il "Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE"; f) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 (G.U. 6 novembre 2007, n. 258) recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)", come da ultimo modificato dal D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 22 gennaio 2009 (G.U. 10 febbraio 2009, n. 33); g) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 19 giugno 2009 (G.U. 9 luglio 2009, n. 157) contenente l' "Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE".

Fattispecie di cui al D. Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente)

- **Fattispecie di reato di cui all'art. 137 Cod. Amb.**

Risultano rilevanti per le finalità di cui al Decreto le seguenti condotte:

a) Scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata.

L'art. 137, commi 2 e 3, Cod. Amb. è sanziona la condotta di chiunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni delle autorità competenti ai sensi degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4 Cod. Amb.

Si precisa che in relazione alle condotte di cui sopra, per "*sostanze pericolose*" si intendono quelle espressamente indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza Cod. Amb. a cui si fa rinvio.

b) Scarico di acque industriali eccedenti limiti tabellari

L'articolo 137, comma 5, Cod. Amb. incrimina chiunque nell'effettuare uno scarico di acque reflue industriali superi i limiti fissati dalla legge o dalle autorità competenti ai sensi dell'art. 107 Cod. Amb.

Si precisa che tale condotta rileva esclusivamente in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del Codice dell'Ambiente e che i valori limite a cui fa riferimento la suddetta norma sono indicati alle tabelle 3 e 4 dello stesso Allegato 5.

c) Violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee.

All' art. 137 comma 11, primo periodo è sanzionata la condotta di chiunque, nel caso di scarico sul suolo, di cui alla tabella 4 dell'allegato 5 alla Parte terza del Codice dell'Ambiente, non osservi i divieti di scarico previsti dagli artt. 103 e 104 Cod. Amb.

- **Fattispecie di reato di cui all'art. 256 Cod. Amb.**

L'art. 256 Cod. Amb. sanziona penalmente una pluralità di condotte di gestione non autorizzata di rifiuti.

Le attività illecite previste dall'art. 256 Cod. Amb. sono riconducibili alla categoria dei "reati di pericolo astratto", per i quali la messa in pericolo del bene giuridico protetto (i.e. l'ambiente) è presunta dal legislatore, senza necessità di verificare concretamente la sussistenza del pericolo.

Assumono rilevanza ai fini del Decreto le seguenti condotte:

a) Gestione non autorizzata di Rifiuti ai sensi dell'art. 256 comma 1 Cod. Amb.

Il primo comma dell'art. 256 Cod. Amb. punisce una pluralità di condotte connesse alla Gestione non autorizzata dei Rifiuti, ossia le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di Rifiuti di qualsiasi genere – pericolosi e non pericolosi – poste in essere in mancanza della specifica autorizzazione, iscrizione o comunicazione prevista dagli artt. da 208 a 216 Cod. Amb.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 193 comma 9 Cod. Amb., per le "attività di trasporto" non rilevano gli spostamenti di Rifiuti all'interno di un'area privata.

Una responsabilità del Produttore dei rifiuti potrebbe configurarsi a titolo di concorso nel reato. Ciò, non solo in caso di conoscenza della natura illecita dell'attività di Gestione dei Rifiuti concessa in appalto, ma anche in caso di violazione di specifici obblighi di controllo sul soggetto incaricato alla raccolta e smaltimento dei Rifiuti prodotti.

Si tenga, infatti, presente che tutti i soggetti coinvolti nel complesso delle attività di Gestione dei Rifiuti – tra cui anche il Produttore – sono tenuti, non solo al rispetto delle disposizioni normative relative al proprio ambito di attività, ma anche ad un controllo sulla corretta esecuzione delle attività precedenti o successive alla propria. Di conseguenza, il Produttore è tenuto a controllare che il soggetto a cui venga affidata la raccolta, il trasporto o lo smaltimento dei Rifiuti prodotti svolga tali attività in modo lecito.

b) Gestione di discarica non autorizzata ai sensi dell'art. 256 terzo comma Cod. Amb.

Il comma terzo della stessa disposizione punisce chiunque realizzi o gestisca una Discarica non autorizzata, con specifico aggravamento di pena nel caso in cui la stessa sia destinata allo smaltimento di Rifiuti Pericolosi.

c) Miscelazione di Rifiuti Pericolosi ai sensi dell'art. 256 quinto comma Cod. Amb.

È punita, ai sensi del comma quinto dell'art. 256 Cod. Amb., l'effettuazione in violazione del divieto di cui all'art. 187, di attività non consentite di miscelazione dei rifiuti.

- **Fattispecie di reato di cui all'art. 257 Cod. Amb.**

L'art. 257 Cod. Amb., concernente la disciplina penale della bonifica dei siti, prevede due distinte fattispecie di reato:

- a) l'omessa bonifica del sito inquinato;
- b) la mancata comunicazione dell'evento inquinante alle autorità competenti secondo le modalità indicate dall'art. 242 Cod. Amb.

a) Omessa bonifica

In particolare, ai sensi dell'art. 257 Cod. Amb. è in primo luogo punito chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito dell'apposito procedimento amministrativo delineato dagli articoli 242 e ss. Cod. Amb.

Presupposti per la configurabilità della suddetta fattispecie di reato sono:

1. il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);
2. la mancata bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti.

b) Mancata effettuazione della comunicazione ex art. 242 Cod. Amb.

Costituisce reato anche la mancata effettuazione della comunicazione prevista dall'art. 242 Cod. Amb. da parte del responsabile della contaminazione.

- **Fattispecie di reato di cui all'art. 258 comma 4, secondo periodo Cod. Amb. - Falsita' nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti**

Ai sensi del 258 comma 4, secondo periodo del Cod. Amb., è punito chiunque, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nonché chiunque faccia uso di un certificato falso durante il trasporto.

Tale fattispecie di reato va inserita nel quadro degli adempimenti previsti dall'art. 188 bis del Cod. Amb. relativamente alla tracciabilità dei rifiuti, dal momento della produzione e sino alla loro destinazione finale.

- **Fattispecie di reato di cui all'art. 259 Cod. Amb. - Traffico illecito di rifiuti**

Ai sensi dell'art. 259 comma 1 del Cod. Amb, sono punite due fattispecie di reato connesse ai traffici e alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti: il traffico illecito di rifiuti, che si concretizza allorché vengano poste in essere le condotte espressamente previste dall'art. 2 del regolamento CEE del 1 febbraio 1993, n. 259; la spedizione di rifiuti destinati al recupero (specificamente elencati nell'Allegato II del suddetto Regolamento 259/1993). La condotta criminosa si configura ogni qualvolta vengano violate le condizioni espressamente previste dall'art. 1 comma 3 dello stesso (i rifiuti devono sempre essere destinati ad impianti autorizzati, devono poter essere oggetto di controlli da parte delle autorità competenti etc.).

- **Fattispecie di reato di cui all'art. 260 primo e secondo comma Cod. Amb. - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti**

Ai sensi dell'art. 260, comma primo, del Cod. Amb. è punito chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. Il reato è aggravato qualora i rifiuti siano ad alta radioattività, secondo quanto previsto dall'art. 260 comma 2, Cod. Amb.

- **Fattispecie di reato di cui all'art. 260-bis Cod. Amb. - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti**

L'art. 260-bis, comma 6, Cod. Amb. punisce colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Sono inoltre puniti, ai sensi dell'art. 260-bis - comma 7 secondo e terzo periodo e comma 8 primo e secondo periodo - i trasportatori che: (a) omettono di accompagnare il trasporto di rifiuti pericolosi con la copia cartacea della scheda di movimentazione del SISTRI e con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti; (b) fanno uso di

un certificato di analisi di rifiuti contenente indicazioni false sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati, e (c) accompagnano il trasporto di rifiuti – pericolosi e non pericolosi - con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata.

Tali fattispecie di reato si riferiscono a tutte le imprese ed enti produttori e trasportatori di rifiuti che aderiscono al SISTRI.

- **Fattispecie di reato di cui all'art. 279 Cod. Amb. - Emissione in atmosfera di gas inquinanti oltre i limiti consentiti**

Ai sensi dell'art. 279, quinto comma, del Cod. Amb., è punito chiunque, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del Cod. Amb., dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 Cod. Amb. o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, determinando anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

- **Fattispecie di cui alla L. n. 150/1992**

In tema di protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, è punito chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento n. 338/97 e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegato A, B e C del Regolamento medesimo, tra l'altro:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari sotto qualsiasi regime doganale senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciato in conformità al Regolamento;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalla prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o certificato prescritti;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni contenute nell'art. 7 del regolamento;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

3. ATTIVITÀ SENSIBILI

Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Con riferimento alla categoria dei reati di cui all'art. 25-*septies* del Decreto, le principali Attività Sensibili, già esposte nella Parte Generale del presente documento, che ALLIANZ Bank ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- **attività di ufficio e/o d'impresa svolta dal personale dipendente**, in particolare per ciò che concerne la sicurezza degli edifici e dei luoghi di lavoro, nonché la conformità delle attrezzature ai requisiti normativi;
- **attività svolta da personale esterno presso le sedi della Banca o in luoghi nella disponibilità giuridica della Banca**, in base a contratti di appalto, d'opera o di somministrazione;
- **attività di sportello svolta dal personale dipendente o esterno**, per ciò che concerne il rischio connesso all'evento rapina, avendo riguardo anche ai terzi presenti durante l'evento nei locali di proprietà della Banca.

Reati ambientali

Con riferimento alla categoria dei reati di cui all'art. 25-*undecies* del Decreto, la principale Attività Sensibile, già esposta nella Parte Generale del presente documento, che ALLIANZ Bank ha individuato al proprio interno è la seguente:

- a. **gestione dei rifiuti aziendali nell'ambito dell'attività d'ufficio**: l'Attività Sensibile in oggetto rileva sia in relazione alla classificazione di rifiuti prodotti nell'ambito delle attività aziendali, sia in relazione alla gestione del successivo ciclo di smaltimento e in particolare alla selezione dei fornitori dei servizi di trasporto e smaltimento dei rifiuti.

4. REGOLE GENERALI

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- a) organigramma aziendale;
- b) CCNL;
- c) Documento di Valutazione dei Rischi con i relativi documenti integrativi;
- d) le procedure operative ed organizzative in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ad esempio relative a:
 - sistema di segnalazione dei rischi e delle esigenze di adeguamento delle misure di prevenzione;
 - gestione appalti;
 - modalità di consultazione del RLS;
 - Piano di Emergenza attinente a sicurezza antincendio e primo soccorso, previsto per ciascuna sede/filiale della Banca;
 - le *policy* e procedure aziendali in materia di tutela dell'ambiente.

La presente Parte Speciale prevede a carico dei Destinatari, l'espreso divieto di porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare fattispecie di reati commessi con violazione delle norme *sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 - septies del Decreto) così come Reati Ambientali (art. 25 - undecies del Decreto)*.

5. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Al fine di consentire l'attuazione dei principi finalizzati alla tutela della salute e della sicurezza dei Lavoratori, così come individuati dal Decreto Sicurezza, si prevede quanto segue.

5.1 Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

5.1.1 La politica aziendale in tema di sicurezza

La politica per la sicurezza e salute sul lavoro adottata dalla Banca si pone come obiettivo quello di enunciare i principi cui si ispira ogni azione aziendale e a cui tutti devono attenersi in rapporto al proprio ruolo ed alle responsabilità assunte sul luogo di lavoro, nell'ottica della salute e sicurezza di tutti i Lavoratori e al fine di prevenire o quanto meno limitare il rischio di verificazione di un reato commesso in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Tale politica deve contenere:

- una chiara affermazione della responsabilità dell'intera organizzazione aziendale, dal Datore di Lavoro al singolo Lavoratore, nella gestione delle tematiche relative alla salute e sicurezza sul lavoro, ciascuno per le proprie attribuzioni e competenze;
- l'impegno a considerare tali tematiche come parte integrante della gestione aziendale, e ad assegnare alla tutela della salute e della sicurezza carattere prioritario rispetto alla finalità di profitto;
- l'impegno al miglioramento continuo ed alla prevenzione;
- l'impegno a fornire le risorse umane, economiche e strumentali necessarie;
- l'impegno a garantire che i Destinatari, nei limiti delle rispettive attribuzioni, siano sensibilizzati a svolgere la propria attività nel rispetto delle norme sulla tutela della salute e sicurezza;

- l'impegno al coinvolgimento ed alla consultazione dei Lavoratori, anche attraverso il RLS;
- l'impegno ad un riesame periodico della politica per la salute e sicurezza adottato al fine di garantire la sua costante adeguatezza alla struttura organizzativa della Banca.

5.1.2 Il processo di pianificazione

La Banca, con cadenza periodica:

- definisce un programma di sopraluoghi periodici in tutti i contesti aziendali in cui sussistono rischi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; a tali sopraluoghi partecipano il RSPP e il RLS;
- definisce, all'interno di apposita nota operativa, un piano di interventi per l'eliminazione o la riduzione dei rischi sopra richiamati;
- affida agli Addetti, sotto la supervisione del RSPP, il controllo circa l'effettiva attuazione delle necessità di intervento indicate nella nota operativa;
- definisce le risorse, anche economiche, necessarie.

5.1.3 L'organizzazione del sistema

A) Compiti e responsabilità

Nella definizione dei compiti organizzativi ed operativi dei Lavoratori, devono essere esplicitati e resi noti anche quelli relativi alle attività di sicurezza di loro competenza, nonché le responsabilità connesse all'esercizio delle stesse ed i compiti di ispezione, verifica e sorveglianza in materia di SSL.

Si riportano qui di seguito gli adempimenti che, in attuazione dei principi sopra descritti e della normativa applicabile, sono posti a carico delle figure rilevanti.

Il Datore di Lavoro

Al Datore di Lavoro della Banca sono attribuiti tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui i seguenti compiti non delegabili:

1. valutare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori;
2. elaborare, all'esito di tale valutazione, un Documento di Valutazione dei Rischi con data certa (da custodirsi presso l'azienda) contenente tra l'altro:
 - una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; tali criteri devono essere caratterizzati da semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo.
 - l'indicazione delle eventuali misure di prevenzione e di protezione attuate e degli eventuali dispositivi di protezione individuale adottati a seguito della suddetta valutazione dei rischi (artt. 74-79 del Decreto Sicurezza);
 - il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
 - l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale (RSPP, Addetti) che vi debbono provvedere;
 - l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici e che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

L'attività di valutazione e di redazione del documento, pianificata nell'ambito della riunione periodica annuale prevista dall'art. 35 del Decreto Sicurezza è posta in essere anche mediante appositi sopralluoghi effettuati – con il coinvolgimento del RSPP e del Medico Competente - negli ambienti di lavoro.

La valutazione dei rischi è oggetto di consultazione preventiva con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando lo suggerisca l'esito dei sopralluoghi periodicamente posti in essere o, infine, quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

Nelle suddette ipotesi il DVR deve essere rielaborato nel termine di trenta giorni dalla verifica dell'evento che determina l'esigenza modificativa.

3. designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione.

Al Datore di Lavoro sono attribuiti numerosi altri compiti dallo stesso delegabili a soggetti qualificati. Tali compiti, previsti dal Decreto Sicurezza, riguardano, tra l'altro: a) la nomina del Medico Competente per l'effettuazione della Sorveglianza Sanitaria; b) la designazione preventiva dei Lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze; c) l'adempimento degli obblighi di informazione, formazione ed addestramento; d) la convocazione della riunione periodica annuale di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza (la quale ha altresì luogo anche in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori); e) l'aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, etc.

In relazione a tali compiti, ed a ogni altro compito affidato al Datore di Lavoro che possa essere da questi delegato²⁴ ai sensi del Decreto Sicurezza, la suddetta delega²⁵ è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- che esso risulti da atto scritto recante data certa;
- che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate²⁶.

Al fine di garantire l'attuazione di un modello di sicurezza aziendale sinergico e compartecipativo, il Datore di Lavoro fornisce al Servizio di Prevenzione e Protezione ed al Medico Competente informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione dei luoghi di lavoro e degli eventuali processi produttivi;
- d) i dati relativi agli infortuni e quelli relativi alle malattie professionali.

Il Datore di Lavoro – o, in caso di delega di funzioni, il suo delegato e i dirigenti, – devono vigilare sull'adempimento degli obblighi che, in base alle disposizioni del Decreto

²⁴ In base all'art. 299 del Decreto Sicurezza, si ricorda che "*Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'art.2, comma 1, lettere b,d,e (Datore di Lavoro, Dirigente e Preposto) gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti*".

²⁵ La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al Datore di Lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L'obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4. del Decreto Sicurezza.

²⁶ In base alle modifiche apportate al Decreto Sicurezza dal D.Lgs 106/09, è riconosciuta al delegato una facoltà di sub-delega delle funzioni a lui delegate, con il limite di un solo livello di sub-delega. Al riguardo si precisa che: *i) la facoltà di sub-delega deve essere esercitata previa intesa con il Datore di Lavoro ii) la delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza del delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite.*

Sicurezza, spettano a *i)* preposti *ii)* lavoratori *iii)* progettisti *iv)* fabbricanti *v)* fornitori *vi)* installatori *vii)* medico competente.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)

Nell'adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Datore di Lavoro si avvale - in forza di apposito contratto di servizi - del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi professionali costituito all'interno della funzione Igiene e Sicurezza di Allianz S.p.A., il quale provvede:

- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- a elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive a seguito della valutazione dei rischi e i sistemi di controllo di tali misure;
- a effettuare, per quanto di sua competenza, periodici sopralluoghi volti a verificare la persistente efficacia del sistema di SSL, indicando in apposita nota operativa le azioni di miglioramento da attuare;
- a elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- a proporre i programmi di informazione e formazione dei Lavoratori;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza;
- a fornire ai Lavoratori ogni informazione in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro che si renda necessaria.

Qualora nell'espletamento dei relativi compiti, il RSPP della Banca verificasse la sussistenza di eventuali criticità nell'attuazione delle azioni di recupero prescritte dal Datore di Lavoro, dovrà esserne data immediata comunicazione all'OdV.

L'eventuale sostituzione del RSPP dovrà altresì essere comunicata all'OdV con l'espressa indicazione delle motivazioni a supporto di tale decisione.

Il RSPP deve avere capacità e requisiti professionali in materia di prevenzione e sicurezza e, precisamente deve:

- essere in possesso di un titolo di istruzione secondaria superiore;
- aver partecipato a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro;
- aver conseguito attestato di frequenza di specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi;
- aver frequentato corsi di aggiornamento.

Il Medico Competente

Il Medico Competente provvede tra l'altro a:

- collaborare con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della Sorveglianza Sanitaria (come descritta nel successivo paragrafo b), alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori, all'attività di formazione ed informazione nei loro confronti, per la parte di competenza, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- programmare ed effettuare la Sorveglianza Sanitaria;
- istituire, aggiornare e custodire sotto la propria responsabilità una cartella sanitaria e di rischio per ogni Lavoratore sottoposto a Sorveglianza Sanitaria;
- fornire informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti ed informandoli sui relativi risultati;

- comunicare per iscritto in occasione della riunione periodica di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza i risultati anonimi collettivi della Sorveglianza Sanitaria effettuata, fornendo indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori;
- visitare gli ambienti di lavoro almeno a cadenza diversa in base alla valutazione di rischi.

Il Medico Competente deve essere in possesso di uno dei titoli ex art. 38 D.Lgs. 81/2008 e, precisamente:

- di specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, o in tossicologia industriale, o in igiene industriale, o in fisiologia ed igiene del lavoro, o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- oppure
- essere docente o libero docente in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, o in tossicologia industriale, o in igiene industriale, o in fisiologia ed igiene del lavoro;
 - essere in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 55 del D.Lgs. 277/91 che prevede una comprovata esperienza professionale di almeno 4 anni.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

È il soggetto eletto o designato, in conformità a quanto previsto dagli accordi sindacali in materia, per rappresentare i lavoratori per gli aspetti di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Riceve, a cura del Datore di Lavoro o di un suo delegato, la prevista formazione specifica in materia di salute e sicurezza.

Il RLS:

- accede ai luoghi di lavoro;
- può richiedere consegna di copia del DVR e del DUVRI per finalità connesse all'espletamento dei compiti ad esso affidati;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in merito alla valutazione dei rischi e all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle misure preventive;
- è consultato sulla designazione del RSPP e degli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e di pronto soccorso e del Medico Competente;
- è consultato in merito all'organizzazione delle attività formative;
- promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione di misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità psicofisica dei lavoratori, partecipando assieme al RSPP ai sopralluoghi periodicamente organizzati al fine di valutare la persistente efficacia del sistema di SSL attuato dalla Banca;
- partecipa alla "riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi";
- riceve informazioni inerenti la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative e, ove ne faccia richiesta e per l'espletamento della sua funzione, copia del Documento di Valutazione dei Rischi e del DUVRI.

Il RLS dispone del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico, senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli; non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

I Lavoratori

È cura di ciascun Lavoratore porre attenzione alla propria sicurezza e salute e a quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni ed omissioni, in relazione alla formazione e alle istruzioni ricevute e alle dotazioni fornite.

I Lavoratori devono in particolare:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro o dal suo delegato ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le apparecchiature da lavoro nonché gli eventuali dispositivi di sicurezza;
- segnalare immediatamente, in base ad apposita procedura aziendale, le deficienze dei mezzi e dei dispositivi dei punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- partecipare obbligatoriamente ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- contribuire, insieme al Datore di Lavoro o al suo delegato all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

I lavoratori di aziende che svolgono per la Banca attività in regime di appalto e subappalto devono esporre apposita tessera di riconoscimento.

Nel caso di lavori in appalto, ad esempio ai sensi dell'art. 26 o del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008, possono inoltre essere presenti ulteriori figure:

Il Committente

Il Committente, tra l'altro:

- si attiene, nella fase di progettazione dell'opera ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e dell'organizzazione del Cantiere, ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto Sicurezza;
- prevede nel progetto, al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si debbono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, la durata di tali lavori o fasi di lavoro;
- valuta, nella fase di progettazione dell'opera il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Fascicolo dell'Opera;
- prima dell'affidamento dei lavori designa, ove necessario, il Coordinatore per la Progettazione previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del Decreto Sicurezza. La designazione dovrà essere formalizzata con comunicazione scritta;
- verifica l'adempimento degli obblighi da parte del Coordinatore per la Progettazione;
- prima dell'affidamento dei lavori designa, ove necessario, il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori. La designazione dovrà essere formalizzata con comunicazione scritta;
- comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai Lavoratori autonomi il nominativo del Coordinatore per la Progettazione e quello del Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori;
- verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi in relazione ai lavori o alle funzioni da affidare, con le modalità di cui all'Allegato XVII del Decreto Sicurezza; nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini – giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'Allegato XI del Decreto Sicurezza, il sopraccitato requisito è soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori

autonomi del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva corredato da autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti di cui all'allegato XVII del Decreto Sicurezza.

Il Committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al Responsabile dei Lavori (purché l'incarico risulti comunque attribuito a persona capace e competente).

La designazione del Coordinatore per la Progettazione e del Coordinatore per l'Esecuzione dei lavori, non esonera il Committente o il Responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) d) ed e).

Il Responsabile dei Lavori

È il soggetto che può essere incaricato dal Committente per l'adempimento degli obblighi ad esso affidati dal Decreto Sicurezza.

Il Coordinatore per la Progettazione

Il Coordinatore per la Progettazione, che deve essere in possesso dei requisiti professionali previsti dal Decreto Sicurezza, tra l'altro:

- redige, durante la fase di progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il PSC;
- predispone il fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i Lavoratori.

Il Coordinatore per l'Esecuzione

Il Coordinatore per l'Esecuzione, tra l'altro:

- verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi, delle disposizioni di loro

pertinenza contenute nel PSC ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

- verifica l'idoneità del POS, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, e adegua il PSC ed il Fascicolo dell'opera in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in Cantiere e verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi POS;
- organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i Lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- segnala al Committente o al Responsabile dei Lavori, se designato, previa contestazione scritta alle imprese ed ai Lavoratori autonomi interessati, le inosservanze agli obblighi a carico dei Lavoratori autonomi, dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei rispettivi Dirigenti e Preposti di cui agli artt. 94, 95, 96 e 97 comma 1 del Decreto Sicurezza, nonché alle prescrizioni del PSC ove previsto e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese esecutrici o dei Lavoratori autonomi dal Cantiere o la risoluzione del relativo contratto, dandone comunicazione all'OdV.
- In caso di non intervento del Committente e del Responsabile dei Lavori comunica le inadempienze alla ASL e DPL di competenza;
- - sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese effettuate;
- segnala all'OdV la sussistenza di qualsiasi criticità riscontrata nell'adempimento delle proprie funzioni (es. inosservanza di obblighi da parte delle imprese esecutrici, sospensione dei lavori, etc.).

B) Sorveglianza Sanitaria

La gestione delle attività di sorveglianza sanitaria, prevede in via prioritaria, la nomina del Medico Competente aziendale, previo accertamento della presenza dei titoli e requisiti necessari allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto stabilito all'art. 38 del Decreto Sicurezza.

Per consentire il rispetto degli obblighi di legge, l'attività di sorveglianza sanitaria viene posta in essere, tra l'altro, nei confronti di:

- Lavoratori che utilizzano attrezzature munite di Videoterminali così come definiti dall'art.173 lettera c del Decreto Sicurezza;
- Lavoratori notturni;
- Lavoratrici in stato di gravidanza;
- Lavoratori soggetti alla movimentazioni manuale dei carichi così come definiti nel Titolo VI del Decreto Sicurezza;
- Lavoratori esposti ad eventuali agenti fisici, biologici e sostanze pericolose;
- Lavoratori esposti ad eventuali rischi da stress lavoro-correlato e mobbing;

Al fine di dare corretta attuazione all'attività di sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente e di consentirne una puntuale pianificazione le competenti funzioni aziendali trasmettono al Medico Competente l'elencazione dei Lavoratori esposti ai rischi sopra evidenziati.

I risultati della suddetta attività di sorveglianza sanitaria sono archiviati e registrati secondo le modalità normativamente previste,

Di particolare rilevanza risulta essere la gestione delle attività di sorveglianza sanitaria in relazione ai seguenti aspetti:

- Trasmissione dell'elenco dei lavoratori esposti al Medico Competente;
- Tipologia di lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria;
- Attività di pianificazione delle visite dei lavoratori "esposti";

- Struttura della relazione del Medico Competente contenente i dati relativi alla popolazione aziendale; tale relazione è parte integrante del verbale di riunione periodica ex art. 35 del Decreto Sicurezza;
- Modalità di registrazione ed archiviazione delle informazioni.

C) Informazione e formazione

C1) Informazione

L'informazione che la Banca riserva ai Destinatari deve essere facilmente comprensibile e deve consentire agli stessi di acquisire la necessaria consapevolezza in merito a:

- a. le conseguenze derivanti dallo svolgimento della propria attività non conformemente alle regole adottate dalla Banca in tema di SSL;
- b. il ruolo e le responsabilità che ricadono su ciascuno di essi e l'importanza di agire in conformità con la politica aziendale e le procedure in materia di sicurezza e ogni altra prescrizione relativa al sistema di SSL adottato dalla Banca, nonché ai principi indicati nella presente Parte Speciale.

Ciò premesso, la Banca, in considerazione dei diversi ruoli, responsabilità e capacità e dei rischi cui è esposto ciascun Dipendente, è tenuta ai seguenti oneri informativi:

- deve essere fornita adeguata informazione ai dipendenti e nuovi assunti (compresi lavoratori interinali, stagisti e co.co.pro.) circa i rischi specifici dell'impresa, per quanto limitati, sulle conseguenze di questi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate;
- deve essere data evidenza dell'informativa erogata per la gestione del pronto soccorso, emergenza, evacuazione e prevenzione incendi e devono essere verbalizzati gli eventuali incontri;
- deve essere data adeguata informativa circa i contenuti delle procedure aziendali adottate per la gestione della sicurezza e salute dei Lavoratori;

- i dipendenti e nuovi assunti (compresi lavoratori interinali, stagisti e co.co.pro.) devono ricevere informazione sulla nomina del RSPP, sul Medico Competente e sugli addetti ai compiti specifici per il pronto soccorso, salvataggio, evacuazione e prevenzione incendi;
- deve essere formalmente documentata l'informazione e l'istruzione per l'uso delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei Lavoratori;
- il RSPP e/o il Medico Competente devono essere coinvolti nella definizione delle informazioni;
- la Banca deve organizzare periodici incontri tra le funzioni preposte alla sicurezza sul lavoro.

Di tutta l'attività di informazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale, anche mediante apposita verbalizzazione.

La Banca destina apposita sezione del sito intranet aziendale all'informazione dei dipendenti circa le procedure e le comunicazioni in materia di SSL.

C2) Formazione

La Banca deve fornire adeguata formazione a tutti i dipendenti in materia di sicurezza sul lavoro, con specifico riferimento a:

- concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, uso dei DPI, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- rischi riferiti alle mansioni (con specifico riferimento al c.d. rischio-rapina), ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e di protezione caratteristici del settore o del comparto di appartenenza dell'azienda;
- comportamenti da attuare nel caso in cui il rischio-rapina si concretizzi.

La suddetta attività di formazione deve essere assicurata:

- al momento della costituzione del rapporto di lavoro;

- in occasione di trasferimenti o cambiamento di mansioni;
- in caso di introduzione di nuove attrezzature o strumenti di lavoro, di nuove tecnologie (quali ad esempio, nuove misure di prevenzione del rischio-rapina) o di sostanze pericolose.

Con riferimento all'attività di Formazione, valgono altresì le seguenti considerazioni:

- il RSPP e/o il Medico Competente devono partecipare alla stesura del piano di formazione;
- la formazione erogata deve prevedere questionari di valutazione;
- la formazione deve essere adeguata ai rischi della mansione cui il Lavoratore è in concreto assegnato;
- gli addetti a specifici compiti in materia di prevenzione e protezione (addetti prevenzione incendi, addetti all'evacuazione, addetti al pronto soccorso, RLS) devono ricevere specifica formazione;
- i Dirigenti e i Preposti ricevono a cura del Datore di Lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di SSL; i contenuti di tale formazione comprendono:
 - a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
 - b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
 - c) valutazione dei rischi;
 - d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

La suddetta attività di formazione è attuata, a seconda dei Destinatari a cui la stessa si riferisce, mediante l'organizzazione di *i) sedute in aula ii) di corsi on-line iii) consegna di materiale didattico.*

Con particolare riferimento al rischio-rapina, la formazione dei Dipendenti addetti alle filiali avviene sia mediante l'illustrazione delle misure fisiche adottate dalla Banca (*metal*

detector, cassaforte temporizzata, rilevamenti biometrici, chiamata di emergenza), sia attraverso l'indicazione di modalità comportamentali da osservare nel caso in cui sia in corso una rapina,

Di tutta l'attività di formazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale, anche mediante apposita verbalizzazione, e deve essere ripetuta periodicamente.

La partecipazione all'attività di formazione è obbligatoria; la mancata partecipazione non giustificata comporterà l'applicazione del sistema sanzionatorio secondo le regole indicate nel paragrafo 7 della Parte Generale del presente Modello.

D) Comunicazione, flusso informativo e cooperazione

Al fine di garantire maggior efficacia al sistema organizzativo adottato per la gestione della sicurezza e quindi alla prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro, la Banca si organizza per garantire un adeguato livello di circolazione e condivisione delle informazioni tra tutti i Lavoratori.

A tal proposito la Banca adotta un sistema di comunicazione interna che prevede due differenti tipologie di flussi informativi:

a) dal basso verso l'alto

Il flusso dal basso verso l'alto è garantito mettendo a disposizione una casella di posta elettronica attraverso la quale ciascuno dei Lavoratori ha la possibilità di portare a conoscenza della Banca osservazioni, proposte ed esigenze di miglioria inerenti alla gestione della sicurezza in ambito aziendale.

b) dall'alto verso il basso

Il flusso dall'alto verso il basso ha lo scopo di diffondere a tutti i Lavoratori le politiche, gli obiettivi, i programmi e i risultati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, incoraggiando al contempo un ritorno di informazione verso la Banca.

A tale scopo la Banca garantisce ai Destinatari un'adeguata e costante informativa attraverso la predisposizione di comunicazioni ai RLS, comunicati specifici e formali indicazioni ai Lavoratori specificamente interessati.

E) Documentazione

La Banca dovrà provvedere a conservare, sia su supporto cartaceo che informatico, i seguenti documenti:

- la cartella sanitaria, la quale deve essere istituita e aggiornata dal Medico Competente, custodita secondo le modalità concordate con il Datore di Lavoro e conservata per 10 anni;
- il Documento di Valutazione dei Rischi che contiene il programma delle misure di mantenimento e di miglioramento ed è lo strumento fondamentale che permette al Datore di Lavoro di individuare le misure di prevenzione e protezione e di pianificarne l'attuazione;
- il registro contenente le note operative, le quali indicano le azioni di miglioramento in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro la cui necessità sia stata rilevata in occasione dei sopralluoghi periodici;
- Il registro infortuni, in cui sono annotati e descritti gli infortuni verificatisi sui luoghi di lavoro;
- Il registro delle sanzioni, in cui sono annotate e descritte le sanzioni comminate per il caso di mancato rispetto delle prescrizioni e degli adempimenti previsti dal sistema di SSL adottato dalla Banca.

La Banca è altresì chiamata a garantire che:

- il RSPP, il Medico Competente, gli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e pronto soccorso, vengano nominati formalmente;

- venga adottato e mantenuto aggiornato il registro delle pratiche delle malattie professionali riportante data, malattia, data emissione certificato medico e data inoltro della pratica;
- venga conservata la documentazione inerente a leggi, regolamenti, norme antinfortunistiche attinenti all'attività aziendale;
- venga conservata ogni procedura adottata dalla Banca per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- tutta la documentazione relativa alle attività di Informazione e Formazione venga conservata a cura del RSPP e messa a disposizione dell' OdV.

La Banca provvede in ogni caso a conservare ogni altra documentazione e certificazione obbligatoria per legge.

F) Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici

Al fine di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, in particolar modo con riferimento al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge, la Banca adotta delle procedure volte a garantire una corretta gestione nel tempo delle strutture aziendali (locali, arredi, macchinari, *metal detector* ecc.) e una periodica valutazione degli ambienti di lavoro.

La Banca, in aggiunta a quanto previsto nel precedente paragrafo E, con specifico riferimento al rispetto degli standard tecnico strutturali, predispone e aggiorna, tra l'altro, la documentazione di seguito elencata:

- Certificato di agibilità e abilità e planimetrie di dettaglio dei locali;
- Dichiarazione di conformità impianto elettrico ed impianto di protezione scariche atmosfere ed evidenza dell'invio delle stesse ad ASL ed ISPESL;
- Licenza d'uso e nulla osta alla Dichiarazione Inizio Attività Produttiva;
- Incarico ad organismo notificato per le verifiche periodiche dell'impianto di messa a terra e dell'impianto di protezione scariche atmosferiche;

- manuali e le istruzioni per l'uso di macchine, attrezzature ed eventuali dispositivi di protezione individuale forniti dai costruttori;
- Dichiarazione di conformità impianto distribuzione e allacciamento gas;
- Contratto di allacciamento per approvvigionamento idrico;
- Autorizzazione allo scarico delle acque reflue civili e meteoriche con relativa planimetria della rete fognaria;
- Certificato Prevenzione Incendi relativi progetti vidimati dai Vigili del Fuoco;
- Certificato di reazione al fuoco dei materiali adottati per le superfici esposte a rischio incendio;
- Dichiarazione di conformità delle attrezzature antincendio adottate (estintori, idranti, rilevatori, compartimentazione, ecc);
- Documentazione tecnica di dichiarazione di conformità su flussi aria, temperatura, umidità;
- Dichiarazione di conformità apparecchi a pressione (serbatoi, autoclavi);
- Libretti di centrale per impianti termici;
- Dichiarazione di conformità dell'impianto idraulico ed invio della denuncia all'ISPESL per impianti termici ad acqua calda con potenza superiore a 35 KW;
- Certificazioni cablaggi linee di rete;
- Libretti di impianto, contratto di manutenzione con ditta abilitata e verbale di nomina dell'organismo notificato per ascensori/montacarichi;
- Libretti d'impianto per le apparecchiature di refrigerazione condizionamento contenenti sostanze lesive dell'ozono;

G) Gestione delle emergenze e primo soccorso

La gestione delle situazioni di emergenza

Le situazioni d'emergenza sono gestite secondo quanto indicato nel Piano d'Emergenza redatto, ed aggiornato a cura del Servizio Prevenzione e Protezione e del suo Responsabile.

A tal proposito si segnala che all'interno del Piano di Emergenza sono individuate le figure preposte alla gestione delle emergenze sia "antincendio" che di "primo soccorso", nonché gli incaricati della gestione delle relative esercitazioni.

Esercitazioni antincendio

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, presso ciascuna sede aziendale, le figure identificate nel Piano d'Emergenza organizzano un'esercitazione antincendio annuale al fine di mettere in pratica le procedure di evacuazione e di verificare la corretta applicazione delle istruzioni riportate nel Piano d'Emergenza.

Gli addetti al servizio antincendio ricevono specifica formazione circa le misure da attuare in caso si verifichi una simile emergenza.

La gestione del Primo Soccorso

Il Datore di Lavoro, coordinandosi con il Medico Competente, adotta i provvedimenti necessari al fine di garantire una efficiente gestione delle attività di primo soccorso, anche in considerazione della sussistenza del rischio-rapina.

In base all'art. 45 del Decreto Sicurezza, le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio, sono individuati dal Decreto Ministeriale 15 luglio 2003 n.388 e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento.

Gli addetti alla gestione del Primo Soccorso ricevono specifica formazione aziendale anche al fine di gestire le conseguenze connesse alla verifica di un evento-rapina.

H) Contratti di appalto

La Banca deve predisporre e mantenere aggiornato l'elenco delle aziende che operano al suo interno con contratto d'appalto.

Le modalità di gestione e di coordinamento dei lavori in appalto devono essere formalizzate in contratti scritti nei quali siano presenti espressi riferimenti agli

adempimenti in capo al Datore di Lavoro di cui all'art. 26 del Decreto Sicurezza, tra cui, in via esemplificativa:

- verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto attraverso i) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato ii) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale ai sensi dell'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
- fornire informazioni dettagliate agli appaltatori circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e in merito alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
- predisporre il DUVRI, il quale indica le misure adottate al fine di eliminare, o quanto meno ridurre al minimo, i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva (tale documento deve allegarsi al contratto di appalto o d'opera)²⁷; il DUVRI dovrà essere prontamente adeguato all'evoluzione dei servizi, dei lavori e delle forniture;
- verificare in fase di gestione del contratto ed esecuzione dei lavori il rispetto delle misure previste di prevenzione e protezione e il rispetto degli adempimenti di legge verso il personale di cui al punto precedente;
- assicurarsi che il personale dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice esponga, in presenza dello specifico obbligo di legge, la tessera di riconoscimento con fotografia, dati anagrafici e indicazione del Datore di Lavoro.

²⁷ Si precisa che l'obbligo di elaborazione del DUVRI non sussiste in relazione ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali e attrezzature e ai servizi e ai lavori la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari di cui all'Allegato XI del Decreto Sicurezza.

Poiché gli appalti sono spesso gestiti – in forza di apposito contratto di servizi – direttamente da Allianz S.p.A., la Banca predispone apposita procedura che evidenzia la ripartizione e la modalità di attuazione degli adempimenti connessi ai contratti di appalto. Nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, devono essere specificamente indicati i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. A tali dati possono accedere, su richiesta, il RLS e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Infine, nei contratti di appalto deve essere chiaramente definita la gestione degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro nel caso di subappalto.

I) Clausole contrattuali

Ai Fornitori, Fabbricanti e Installatori deve essere resa nota l'adozione del Modello da parte della Banca.

Nei contratti con i Fornitori, i Fabbricanti e gli Installatori deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché del Modello.

L) L'attività di monitoraggio

La Banca deve assicurare un costante ed efficace monitoraggio delle misure di prevenzione e protezione adottate sui luoghi di lavoro, della loro corretta applicazione, del rispetto degli standard tecnico-strutturali di cui al precedente paragrafo F, nonché dei principi e delle regole contenute nella presente Parte Speciale.

A tale scopo la Banca, anche per il tramite dell'Area Organizzativa Control Governance in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza:

- assicura un costante monitoraggio delle misure preventive e protettive predisposte per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 28, comma 2 lettera c, D.lgs. 81/2008), nonché la definizione dei ruoli dell'organizzazione aziendale che debbano provvedere alla loro attuazione (art. 28, comma 2 lettera d, D.lgs. 81/2008);

- assicura la presenza di tutta la documentazione necessaria per legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- assicura un costante monitoraggio dell'adeguatezza e della funzionalità di tali misure a raggiungere gli obiettivi prefissati e della loro corretta applicazione;
- assicura un costante monitoraggio dell'attuazione delle misure preventive e protettive predisposte per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- compie approfondite analisi con riferimento ad ogni infortunio sul lavoro verificatosi, al fine di individuare eventuali lacune nel sistema di gestione della salute e della sicurezza e di identificare le eventuali azioni correttive da intraprendere;
- assicura, anche mediante l'attività svolta dall'OdV, un costante monitoraggio sull'adeguatezza e il rispetto delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, garantendo – ove necessario – un pronto aggiornamento.

L'attività di monitoraggio viene assicurata attraverso il rispetto delle norme interne che prevedono:

- i ruoli ed i compiti dei soggetti responsabili delle seguenti attività:
 - emissione di procedure ed istruzioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - verifica del buon funzionamento nel tempo degli impianti aziendali (ivi compresi i *metal detector*) in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, della loro manutenzione e della loro revisione;
 - ricevimento di eventuali segnalazioni di mal funzionamento, vetustà o inefficienza degli impianti e dei macchinari stessi;
- l'acquisizione da parte dell'Organismo di Vigilanza, in qualunque momento e senza necessità di autorizzazione, di tutta la documentazione prodotta dall'Area Organizzativa Control Governance relativa ai controlli sulle procedure e le istruzioni di sicurezza;
- il monitoraggio sull'adeguatezza dei manuali di *security*;

- il controllo sullo svolgimento dei piani aziendali di informazione e formazione;
- l'emanazione delle istruzioni relative all'utilizzo delle attrezzature munite di videotermini;
- il sistema sanzionatorio applicato in caso di violazione delle misure in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Al fine di adempiere adeguatamente all'attività di monitoraggio ora descritta, la Banca, laddove la specificità del campo di intervento lo richiedesse, fa affidamento a risorse esterne con elevato livello di specializzazione.

La Banca garantisce che gli eventuali interventi correttivi necessari, vengano predisposti nel più breve tempo possibile.

La Banca inserisce nella programmazione annuale degli *audit*, interventi specifici volti a constatare il rispetto delle procedure previste dal sistema di SSL anche con riferimento agli adempimenti che – in forza di specifico contratto di servizi – sono posti in essere da Allianz S.p.A.

In tale attività, la funzione di *audit* interno, potrà avvalersi – data l'elevata tecnicità della materia – di consulenti esterni.

La Banca prevede inoltre – con cadenza annuale – un'informativa scritta al Consiglio di Amministrazione circa il contenuto e i risultati dell'attività di monitoraggio posta in essere.

M) Il riesame del sistema

Al termine dell'attività di monitoraggio di cui al precedente paragrafo, il sistema adottato dalla Banca per la gestione della salute e sicurezza dei lavoratori è sottoposto ad un riesame periodico da parte del Datore di Lavoro, al fine di accertare che lo stesso sia adeguatamente attuato e garantisca il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

L'attività di riesame in commento, dovrà tra l'altro basarsi su:

- statistiche infortuni;
- risultato dell'attività di monitoraggio effettuata;

- azioni correttive intraprese;
- rapporti sulle emergenze;
- segnalazioni pervenute dall'Odv.

Della suddetta attività di riesame deve essere data evidenza su base documentale e gli esiti della stessa sono oggetto di discussione nell'ambito della riunione periodica ex art. 35 del Decreto Sicurezza.

5.2 Reati ambientali

Al fine di presidiare i rischi di commissione dei Reati Ambientali, la Banca in materia di tutela dell'ambiente si ispira ai seguenti principi:

1. promozione tra tutti i Destinatari di un senso di responsabilità verso l'ambiente;
2. generale valutazione delle potenziali ripercussioni delle attività svolte sull'ambiente locale;
3. riduzione della produzione di rifiuti;
4. rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

La Banca identifica ed attua misure idonee affinché il personale, ai diversi livelli e in ragione dell'attività svolta:

- sia consapevole dell'importanza del rispetto degli obiettivi ambientali prefissati dalla Banca;
- abbia una conoscenza adeguata, ciascuno in relazione alle rispettive mansioni, della normativa rilevante in materia ambientale, anche con riferimento all'applicazione della disciplina di cui al Decreto;
- assuma un comportamento orientato alla massima collaborazione e disponibilità nel caso di ispezioni in materia ambientale effettuate dall'Autorità competente;
- non cagioni inquinamenti di sorta o non contribuisca a cagionare inquinamenti in ogni matrice ambientale.

Ciò premesso, a presidio dell'Attività Sensibile identificata al precedente par. 3 la Banca:

- definisce i principali adempimenti da porre in essere in ambito aziendale in merito alla gestione delle diverse tipologie di rifiuti prodotti dalla Banca (soprattutto in riferimento alla gestione di rifiuti speciali, quali toner e materiale elettronico e informatico);
- provvede alla raccolta e alla classificazione dei rifiuti prodotti nell'ambito delle attività aziendali in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni normative vigenti; con particolare riferimento ai rifiuti elettronici e informatici, la Banca:
 - istituisce e tiene costantemente aggiornato il registro dei materiali elettronici e informatici in disuso;
 - conserva e archivia i certificati relativi al corretto smaltimento dei rifiuti elettronici e informatici ricevuti dai fornitori dei servizi di gestione degli stessi;
- informa adeguatamente il personale dipendente in merito alla differenziazione e raccolta di rifiuti, soprattutto in relazione alla separazione e al deposito dei rifiuti speciali in appositi contenitori e/o in luoghi specificamente dedicati;
- accerta che le attività di recupero, trasporto e smaltimento dei rifiuti esclusivamente a imprese autorizzate e nel rispetto delle procedure aziendali relative alla selezione dei fornitori di servizi; i contratti con tali imprese devono prevedere l'impegno delle stesse a non porre in essere condotte tali da integrare i reati contemplati nel Decreto

6. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati considerati nella presente Parte Speciale sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Con riferimento a tale punto e in ambito di salute e sicurezza del lavoro, l'OdV - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia in possesso di requisiti formativi e professionali pari a quelli del RSPP che assicurino l'obiettività e l'imparzialità, nonché l'indipendenza dal settore di lavoro sottoposto a verifica ispettiva - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato e proporrà ai soggetti competenti della Banca eventuali azioni migliorative; con riferimento ai Reati Ambientali, l'OdV verifica che i contratti con le imprese incaricate del recupero, trasporto e smaltimento di rifiuti contengano i presidi indicati al par. 5.2. e che la Banca abbia istituito e tenga costantemente aggiornato il registro e la documentazione indicata nel medesimo paragrafo.
- proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Attività Sensibili, così come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- consultarsi periodicamente o quando necessario con le funzioni aziendali aventi ruoli di responsabilità ai sensi della presente Parte Speciale.

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'OdV può:

- a) partecipare agli incontri organizzati dalla Banca tra le figure preposte alla sicurezza valutando quali tra essi rivestano rilevanza per il corretto svolgimento dei propri compiti;
- b) accedere a tutta la documentazione rilevante per lo svolgimento dei propri compiti.

La Banca istituisce - con il coinvolgimento del RSPP - a favore dell'OdV flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio degli infortuni, delle criticità nonché notizie di eventuali malattie professionali accertate o presunte.

Sarà cura del Delegato del Datore di Lavoro informare l'OdV delle azioni correttive opportune.

L'OdV, nell'espletamento delle attività di cui sopra, si coordina con l'OdV di Allianz S.p.A. e può avvalersi di tutte le risorse competenti in azienda (ad esempio: il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico Competente, gli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e primo soccorso).

I controlli e le verifiche poste in essere dall'Organismo di Vigilanza saranno oggetto di *report* periodico al Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità previste dalla Parte Generale del Modello adottato dalla Banca.

PARTE SPECIALE 7 - DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE 7

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i suddetti Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di mitigare il rischio di commissione dei Delitti di Criminalità Organizzata.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a. dettagliare i principi procedurali che i Dipendenti, i Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede, gli Organi Sociali di ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b. fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai Responsabili delle Direzioni/Unità Organizzative aziendali che con lo stesso cooperano le linee guida per esercitare le attività di controllo, di monitoraggio e di verifica previste.

2. LE FATTISPECIE DEI DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (ART. 24 TER DEL DECRETO)

La presente Parte Speciale si riferisce ai delitti di criminalità organizzata. Si indicano qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 24 *ter*:

- "*associazione per delinquere*" di cui all'art 416 c.p.;
- "*associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (ex art. 600 c.p.) alla tratta di persone (ex art. 601 c.p.) o all'acquisto e alienazione di schiavi (ex art. 602 c.p.)*" di cui all'art. 416 comma 6 c.p.;
- "*associazione di tipo mafioso anche straniera*" di cui all'art. 416 *bis* c.p.;
- "*scambio elettorale politico-mafioso*" di cui all'art. 416 *ter* c.p.;
- "*sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione*" di cui all'art. 630 c.p.;
- "*associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope*" di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 309/1990;
- "*delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra, di esplosivi e di armi clandestine*" di cui all'art. 407 comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p..

Da un'analisi preliminare concernente le attività svolte dalla Banca è emerso che il rischio di commissione dei reati di cui agli articoli 416 comma 6 c.p., 416 *bis*, 416 *ter* c.p., 630 c.p. nonché all'art. 74 del D.P.R. n. 309/1990 e all'art. 407 comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p. è remoto e solo astrattamente ipotizzabile.

Si fornisce qui di seguito una breve descrizione dell'unica fattispecie di cui all'art. 24 *ter* del D.Lgs 231/2001 ritenuta *prima facie* rilevante per la Banca.

- **Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)**

La condotta sanzionata dall'art. 416 c.p. è integrata mediante la costituzione e la

conservazione di un vincolo associativo continuativo, tra tre o più persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione di mezzi necessari per la realizzazione del programma criminoso.

Il reato associativo è caratterizzato, pertanto, dai seguenti elementi fondamentali:

- stabilità e permanenza: il vincolo associativo deve essere tendenzialmente stabile e destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
- indeterminatezza del programma criminoso: l'associazione a delinquere non si configura se i partecipanti si associano al fine di compiere un solo reato; lo scopo dell'associazione deve essere quello di commettere più delitti, anche della stessa specie (in tal caso l'indeterminatezza del programma criminoso ha riguardo solo all'entità numerica);
- esistenza di una struttura organizzativa: l'associazione deve prevedere un'organizzazione di mezzi e di persone che, seppure in forma rudimentale, siano adeguati a realizzare il programma criminoso e a mettere in pericolo l'ordine pubblico.

In particolare, sono puniti coloro che promuovono, costituiscono o organizzano l'associazione, oltre a coloro che regolano l'attività collettiva da una posizione di superiorità o supremazia gerarchica, definiti dal testo legislativo come "capi".

Sono puniti altresì con una pena inferiore tutti coloro che partecipano all'associazione.

Il reato in questione assume rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti anche se commesso a livello "transnazionale" ai sensi dell'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 (legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale).

A tal riguardo giova sottolineare che ai sensi dell'art. 3 della suddetta legge si considera "transnazionale" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Come emerge dalla descrizione del reato in esame, attraverso lo strumento del reato associativo potrebbero essere commessi altri reati, siano essi espressamente previsti dal Decreto 231 oppure non rientranti tra le fattispecie delittuose che autonomamente comportano la responsabilità amministrativa dell'ente.

Le tipologie di reati previsti espressamente dal Decreto 231 sono state analizzate ed approfondite nelle relative Parti Speciali (cui occorre rinviare), indipendentemente dalla circostanza che la loro esecuzione avvenga in forma associativa o meno.

Quanto invece ai reati non previsti espressamente dal Decreto 231, al momento la giurisprudenza pare escludere, sia pure ai fini dell'individuazione del profitto confiscabile, che agli stessi si possa dare rilevanza nella prospettiva di una loro imputazione quali delitti-scopo del reato associativo, in base al rilievo che in tal modo l'art.416 c.p. si trasformerebbe in una disposizione "aperta", in violazione del principio di tassatività del sistema sanzionatorio contemplato dal D.Lgs.n.231/2001 (Cass. pen. sez.VI, n.3635/13). Ad oggi non risultano sentenze successive di segno diverso.

3. ATTIVITA' SENSIBILI NELL'AMBITO DEI DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Con riferimento alla categoria dei reati ex art. 24 *ter* del Decreto, le principali Attività Sensibili, già esposte nella Parte Generale del Modello, che ALLIANZ BANK FINANCIAL

ADVISORS ha individuato al proprio interno e rispetto alle quali esiste il rischio – quanto meno a livello potenziale – di commissione dei delitti qui considerati sono le seguenti:

- A. **Selezione del personale**: tale attività è rilevante in considerazione dei profili di rischiosità connessi all'impiego in azienda di personale (dipendenti, collaboratori a progetto, stagisti ecc.) con pendenze penali.
- B. **Selezione delle controparti contrattuali**, con particolare riferimento ai Consulenti Finanziari abilitanti all'offerta fuori sede, Fornitori e Consulenti: tale attività è rilevante in considerazione del fatto che l'instaurazione di rapporti con le stesse potrebbe rappresentare un fondamentale presupposto fattuale per la successiva commissione di reati associativi.
- C. **Sviluppo dei prodotti bancari/finanziari/assicurativi**: tale attività è rilevante in considerazione delle rischiosità connesse alla predisposizione di contratti con la clientela e alla potenziale successiva integrazione del reato di truffa contrattuale.
- D. **Concessione e la gestione del credito verso la clientela**: tale attività è rilevante in considerazione delle rischiosità connesse al coinvolgimento della Banca a titolo di concorso nei reati fallimentari.

4. REGOLE GENERALI

Nell'espletamento di tutte le Attività Sensibili, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Dipendenti e gli Organi Sociali di ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS (nonché i Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i Fornitori ed i Consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) devono in generale conoscere e rispettare:

1. le procedure aziendali per la prevenzione dei reati considerati nella presente Parte Speciale;
2. la normativa italiana in materia, nonché quella straniera richiamata nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei soggetti sopra individuati di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24 *ter* del Decreto);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito delle attività sensibili è fatto divieto in particolare di:

- a. procedere all'assunzione di personale in azienda (dipendenti, collaboratori a progetto, stagisti ecc.) senza aver prima constatato la sussistenza di requisiti di onorabilità e affidabilità;
- b. instaurare rapporti con soggetti terzi - persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere - senza aver rispettato criteri e metodologie di selezione previsti dalle procedure aziendali che consentano di accertarne onorabilità e affidabilità;
- c. commercializzare prodotti bancari/finanziari/assicurativi attraverso canali distributivi non autorizzati dalla Banca;

Devono altresì essere rispettati i seguenti obblighi:

- a. il processo di selezione del personale aziendale (dipendenti, collaboratori a progetto, stagisti ecc.) è costantemente regolato dal principio della segregazione dei ruoli;
- b. il processo di selezione delle controparti contrattuali è costantemente regolato dal principio della segregazione dei ruoli, tra chi richiede il coinvolgimento di tali controparti e chi verifica il possesso in capo alle stesse dei requisiti richiesti a livello aziendale;
- c. la persistenza in capo a controparti contrattuali dei requisiti richiesti in fase di selezione è sottoposta a periodici controlli;
- d. nell'ambito dei rapporti contrattuali con i clienti, la Banca adotta regole che assicurino la massima trasparenza e chiarezza delle condizioni contrattuali applicate;
- e. nell'ambito dell'attività di concessione di finanziamenti, la Banca adotta regole che consentano un'adeguata verifica – per quanto possibile – della situazione patrimoniale del cliente/imprenditore persona fisica;
- f. nell'ambito dell'attività di concessione di finanziamenti, la Banca adotta regole che consentano una efficiente interazione tra le figure interne che partecipano al relativo *iter*.

5. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 4, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi procedurali specifici qui di seguito descritti con riferimento a ciascuna Attività Sensibile:

Selezione del personale

1. La Banca adotta procedure di selezione e assunzione del personale dipendente di qualsiasi livello e di collaboratori a progetto che garantiscano un criterio di trasparenza sulla base dei seguenti parametri:
 - professionalità adeguata rispetto all'incarico o alle mansioni da assegnare;
 - uguaglianza di trattamento tra i diversi candidati;
 - affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione criminale.
2. La Banca assicura che vengano prodotti prima dell'assunzione i seguenti documenti:
 - *curriculum vitae*;
 - casellario giudiziario;
 - certificato dei carichi pendenti, non anteriore a tre mesi.
3. La Banca conserva la documentazione esibita in sede di assunzione da parte del dipendente anche al fine di consentirne la consultazione da parte dell'OdV nell'espletamento della consueta attività di vigilanza e controllo.
4. La Banca provvede ad effettuare periodici controlli circa il puntuale rispetto in fase di selezione del personale dei principi sopra elencati.

Selezione delle controparti contrattuali (Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede, Fornitori, Partner e Consulenti)

1. La Banca garantisce che il processo di selezione avvenga nel rispetto dei principi di trasparenza, onorabilità, pari opportunità di accesso, professionalità, affidabilità ed economicità; in particolare:

Fornitori, Partner e Consulenti:

- la Banca adotta una procedura aziendale per la gestione dei rapporti i medesimi, la quale preveda una verifica preliminare del possesso da parte degli stessi dei necessari requisiti di affidabilità e onorabilità;
- la procedura di cui al precedente punto 1) disciplina altresì il processo di acquisto del bene o la fornitura dell'attività consulenziale, indicando le unità coinvolte, le modalità di richiesta di autorizzazione alla spesa e di effettuazione dei relativi pagamenti, nonché di contabilizzazione dell'importo;
- con particolare riferimento ai Consulenti, la Banca richiede esibizione di documentazione comprovante l'eventuale iscrizione all'ordine professionale.

Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede:

- I Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede vengono selezionati con metodi trasparenti che consentono una verifica preliminare dell'affidabilità e dell'onorabilità degli stessi;
- l'instaurazione del rapporto con i medesimi prevede la preventiva esibizione del casellario giudiziario e del certificato carichi pendenti non anteriore a tre mesi;
- la Banca verifica periodicamente il possesso dei requisiti dell'affidabilità e onorabilità in capo a Fornitori, Consulenti e Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede;
- la Banca inserisce nei contratti con i Consulenti una specifica clausola con la quale gli stessi dichiarano i) di essere a conoscenza del D.Lgs 231/01 e di non essere mai

incorsi nella commissione di uno dei reati in discorso, ii) di prendere atto che la Banca ha adottato il presente Modello, pubblicato sul sito web, iii) si impegna al rispetto della normativa alla base del Modello e quindi a non porre in essere comportamenti tali da configurare una delle ipotesi di Reato dal medesimo previste;

- la Banca inserisce nei contratti con Fornitori e Partner una specifica clausola con la quale gli stessi dichiarano i) di essere a conoscenza del D.Lgs 231/01 e dichiara di non aver mai ricevuto condanne, anche non esecutive, per uno dei reati e degli illeciti amministrativi contemplati nel citato Decreto, ii) di prendere atto che la Banca ha adottato il presente Modello, pubblicato sul sito web, iii) si impegna al rispetto della normativa alla base del Modello e quindi a non porre in essere comportamenti tali da configurare una delle ipotesi di Reato dal medesimo previste;
- la Banca inserisce nei contratti infragruppo una specifica clausola con la quale si dichiara e si garantisce che, nell'espletamento delle attività previste dal contratto, non sarà posto in essere - obbligandosi anche per il fatto del proprio personale ai sensi dell'art. 1381 del Codice Civile - alcun atto od omissione da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del citato D.Lgs. n. 231/2001, impegnandosi ad agire nel pieno rispetto del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto 231;
- nei contratti con i Consulenti, i Fornitori, i Partner e le Società di Service deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse);
- nei contratti con Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede, Consulenti e Fornitori la Banca inserisce altresì la specifica clausola *anti-corruption*.

I contratti sono redatti a cura dalla Funzione Legale e verificato nelle parti economiche e operative in concomitanza con la Funzione interna richiedente/interessata. I contratti sono poi firmati dai soggetti con i poteri di spesa definiti.

Sviluppo dei prodotti bancari/finanziari/assicurativi

1) La Banca si è dotata di una specifica "Policy approvazione nuovi prodotti, servizi, mercati e canali" che prevede, tra le altre attività, la verifica della documentazione di offerta, della contrattualistica e della modulistica.

Tale policy è stata recepita nella specifica procedura di "Approvazione, sviluppo e modifica prodotti".

2) Inoltre, la procedura "Gestione degli adempimenti relativi alla trasparenza" disciplina le attività svolte dalla Banca in materia di trasparenza bancaria e informativa alla clientela (predisposizione/aggiornamento della documentazione informativa precontrattuale e dei contratti da far sottoscrivere alla clientela relativi ai prodotti bancari ed alle operazioni di finanziamento e predisposizione delle comunicazioni alla clientela).

Concessione e la gestione del credito verso la clientela

1) In relazione all'attività di concessione del credito e alla gestione dello stesso nei confronti della clientela valgono le seguenti regole, volte a prevenire nello specifico i c.d. reati fallimentari in forma associativa a titolo di concorso da parte della Banca:

- la Banca adotta regole che consentano di disciplinare l'interazione tra le diverse figure aziendali coinvolte nel processo di concessione e gestione del credito nei confronti della clientela;
- la Banca non avvia rapporti di credito con soggetti che versino in situazione di dissesto economico;

- le funzioni deputate della Banca effettuano un monitoraggio con cadenza periodica sul cliente una volta concesso il credito, al fine di verificare la perdurante sussistenza delle condizioni che hanno permesso la concessione del credito;
- nel contratto con i clienti deve essere previsto l'obbligo per quest'ultimo di comunicare immediatamente alla Banca eventuali situazioni di dissesto o pericolo di dissesto.

6. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione democratico dei delitti di criminalità organizzata, commessi nell'interesse od a vantaggio della Banca, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello. Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza deve:

- proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei delitti contemplati nella presente Parte Speciale;
- monitorare il rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei suddetti delitti;
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

**PARTE SPECIALE 8 - DELITTI INFORMATICI E
TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI E DELITTI
IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO
D'AUTORE**

1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE 8

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i suddetti Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di mitigare il rischio di commissione dei Delitti informatici e Trattamento Illecito di Dati e Delitti in Materia di Violazione del Diritto d'Autore..

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a. dettagliare i principi procedurali che i Dipendenti, i Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede, gli Organi Sociali, i Fornitori e i Consulenti di ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b. fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai Responsabili delle Direzioni/Unità Organizzative aziendali che con lo stesso cooperano le linee guida per esercitare le attività di controllo, di monitoraggio e di verifica previste.

2. LE FATTISPECIE DEI DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24 *BIS* DEL DECRETO) E DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25 *NOVIES* DEL DECRETO)

La presente Parte Speciale si riferisce ai delitti informatici e trattamento illecito di dati di cui all'art. 24 *bis* del D.Lgs 231/2001, nonché ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore di cui all'art. 25 *novies* del D.Lgs 231/2001.

A tal riguardo si sottolinea che, nonostante le due tipologie di reati tutelino interessi giuridici differenti, si è ritenuto opportuno trattarli un'unica Parte Speciale in quanto:

- entrambe le fattispecie presuppongono un corretto utilizzo delle risorse informatiche;
- i principi procedurali mirano, in entrambi i casi, a garantire la sensibilizzazione dei destinatari in merito alle molteplici conseguenze derivanti da un non corretto utilizzo delle risorse informatiche.

2.1 Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 24 *bis*.

- **Falsità in documenti informatici (art. 491 *bis* c.p.)**

L'articolo in oggetto stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti – ossia i delitti previsti dagli artt. 476 ss c.p., tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali, sia in atti pubblici che in atti privati – sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo bensì un documento informatico.

I documenti informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti cartacei.

Per documento informatico deve intendersi la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (art. 1, co. 1, lett. p, D.Lgs 82/2005).

A titolo esemplificativo, integrano il delitto di falsità in documenti informatici la condotta di inserimento fraudolento di dati falsi nelle banche dati pubbliche oppure la condotta dell'addetto alla gestione degli archivi informatici che proceda, deliberatamente, alla modifica di dati in modo da falsificarli.

Inoltre, il delitto potrebbe essere integrato tramite la cancellazione o l'alterazione di informazioni a valenza probatoria presenti sui sistemi dell'ente, allo scopo di eliminare le prove di un altro reato.

- **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)**

Tale reato si realizza quando un soggetto "*abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto ad escluderlo*".

Il delitto di accesso abusivo al sistema informatico rientra tra i delitti contro la libertà individuale. Il bene che viene protetto dalla norma, secondo l'interpretazione prevalente, è il c.d. "domicilio informatico" seppur vi sia chi sostiene che il bene tutelato è, invece, l'integrità dei dati e dei programmi contenuti nel sistema informatico.

La norma prevede due condotte distinte, l'"accesso" al sistema e il "mantenimento" nel sistema: l'accesso dev'essere abusivo e deve riguardare un sistema protetto da misure di sicurezza (nel concetto di misure di sicurezza è ricompresa una semplice *password*); il mantenimento nel sistema integra la fattispecie quando è effettuato contro la volontà del titolare del sistema.

Il reato sussiste quando la condotta di accesso o mantenimento nel sistema posta in essere dal soggetto agente, benché abilitato all'accesso, violi le condizioni e i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema, onde delimitarne oggettivamente l'accesso, o quando l'agente ponga in essere operazioni di natura ontologicamente diversa da quelle per le quali l'accesso gli è consentito (Cass. Sez. Un. n.4694/2011).

Non rilevano, quindi, le finalità che soggettivamente hanno indotto l'ingresso nel sistema, mentre è rilevante la violazione delle prescrizioni di carattere organizzativo impartite per disciplinare le modalità di accesso agli strumenti informatici. Tali disposizioni, come precisato dalla giurisprudenza, possono consistere in disposizioni organizzative interne, prassi aziendali, clausole di contratti individuali di lavoro.

Il delitto potrebbe essere astrattamente commesso da parte di qualunque dipendente accedendo abusivamente ai sistemi informatici di terzi (es. imprese concorrenti, etc.) o in uso ad altri dipendenti.

- **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)**

Tale reato si realizza quando un soggetto, *"al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo"*.

Il Legislatore ha introdotto questo reato al fine di prevenire le ipotesi di accesso abusivo a un sistema informatico. Per mezzo dell'art. 615 quater c.p., pertanto, sono punite le condotte preliminari all'accesso abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico.

I dispositivi che consentono l'accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, ad esempio, da codici, password o schede informatiche (ad esempio, badge, carte di credito, bancomat e smart card).

Il delitto può risultare integrato, ad esempio, nel caso in cui il soggetto che sia in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (operatore di sistema) li comunichi senza autorizzazione a terzi soggetti.

- **Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)**

Tale reato si realizza qualora qualcuno, *"allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici"*.

Questo delitto è integrato, ad esempio, nel caso in cui il soggetto si procuri un virus, idoneo a danneggiare un sistema informatico o qualora si producano o si utilizzino delle smart card che consentono il danneggiamento di apparecchiature o di dispositivi elettronici.

È necessaria la sussistenza dello scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati oppure i programmi in essi contenuti o, ancora, al fine di favorire l'interruzione parziale o totale o l'alterazione del suo funzionamento.

- **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)**

Tale ipotesi di reato si integra qualora un soggetto fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedisca o interrompa tali comunicazioni (primo comma). Il reato è inoltre integrato nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico (secondo comma).

La norma, al primo comma, tutela la libertà e la riservatezza delle comunicazioni informatiche o telematiche durante la fase di trasmissione al fine di garantire l'autenticità dei contenuti e la riservatezza degli stessi.

La frodolenza consiste nella modalità occulta di attuazione dell'intercettazione, all'insaputa del soggetto che invia o cui è destinata la comunicazione.

Perché possa realizzarsi questo delitto è necessario che la comunicazione sia attuale, vale a dire in corso, nonché personale ossia diretta ad un numero di soggetti determinati o determinabili (siano essi persone fisiche o giuridiche). Nel caso in cui la comunicazione sia rivolta ad un numero indeterminato di soggetti la stessa sarà considerata come rivolta al pubblico.

Attraverso tecniche di intercettazione è possibile, durante la fase della trasmissione di dati, prendere cognizione del contenuto di comunicazioni tra sistemi informatici o modificarne la destinazione: l'obiettivo dell'azione è tipicamente quello di violare la riservatezza dei messaggi, ovvero comprometterne l'integrità, ritardarne o impedirne l'arrivo a destinazione.

Nell'ipotesi del secondo comma, non è necessario che le comunicazioni siano state intercettate in modo fraudolento, in quanto la norma persegue il fine di evitare che siano divulgate con qualsiasi mezzo di informazione al pubblico comunicazioni c.d. "chiuse", destinate a rimanere segrete.

- **Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies* c.p.)**

Questa fattispecie di reato si realizza quando qualcuno, "*fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi*".

La condotta vietata dall'art. 617 *quinquies* è, pertanto, costituita dalla mera installazione delle apparecchiature, a prescindere dalla circostanza che le stesse siano o meno utilizzate.

Si tratta di un reato che mira a prevenire condotte di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche.

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)**

Tale fattispecie di reato si realizza quando un soggetto "*distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui*".

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)**

Tale reato si realizza quando un soggetto "*commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità*".

Questo delitto si distingue dal precedente poiché, in questo caso, il danneggiamento ha ad oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità; ne deriva che il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati ma destinati alla soddisfazione di un interesse di natura pubblica.

Perché il reato si integri è sufficiente che si tenga una condotta finalizzata al deterioramento o alla soppressione del dato.

- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)**

Questo reato si realizza quando un soggetto "*mediante le condotte di cui all'art. 635 bis (danneggiamento di dati, informazioni e programmi informatici), ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola*

gravemente il funzionamento". Quando l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema si integrerà il delitto in esame e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall'art. 635 *bis*.

Il reato si integra in caso di danneggiamento o cancellazione dei dati o dei programmi contenuti nel sistema, effettuati direttamente o indirettamente (per esempio, attraverso l'inserimento nel sistema di un virus).

- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinquies* c.p.)**

Questo reato si configura quando "*il fatto di cui all'art. 635 quater (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici) è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento*".

Nel delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, differentemente dal delitto di danneggiamento di dati, informazioni e programmi di pubblica utilità (art. 635 *ter*), quel che rileva è che il sistema sia utilizzato per il perseguimento di pubblica utilità indipendentemente dalla proprietà privata o pubblica del sistema stesso.

2.2 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 25 *novies*.

- **Divulgazione tramite reti telematiche di un'opera dell'ingegno protetta (art. 171 comma 1 lett. a bis e comma 3. legge sul diritto d'autore)**

In relazione alle varie fattispecie delittuose di cui all'art. 171 della Legge sul Diritto d'Autore, costituiscono presupposto di una responsabilità dell'ente esclusivamente le seguenti condotte:

- (i) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa;
- (ii) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

Se dunque nella prima ipotesi ad essere tutelato è l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere lese le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete, nella seconda ipotesi il bene giuridico protetto è l'onore e la reputazione dell'autore.

Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della Banca qualora venissero caricati sulla rete aziendale dei contenuti coperti dal diritto d'autore affinché gli stessi possano essere utilizzati nell'ambito dell'attività lavorativa.

- **Duplicazione, a fini di lucro, di programmi informatici o importazione, distribuzione, vendita, detenzione per fini commerciali di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE (art. 171 bis legge sul diritto d'autore)**

La norma in esame è volta a tutelare il corretto utilizzo dei software e delle banche dati.

Per ciò che concerne i software, ai sensi del primo comma, il reato in ipotesi si configura nel caso in cui taluno abusivamente duplichi, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importi, distribuisca, venda, detenga a scopo commerciale o imprenditoriale o conceda in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE.

Il fatto è punito anche se la condotta ha ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Per ciò che concerne le banche dati, il secondo comma della stessa norma punisce inoltre chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduca, trasferisca su altro supporto, distribuisca, comunichi, presenti o dimostri in pubblico il contenuto di una banca dati ovvero esegua l'estrazione o il reimpiego della banca dati, o, ancora, distribuisca, venda o conceda in locazione una banca dati in violazione delle disposizioni di cui alla legge sul diritto d'autore.

Sul piano soggettivo, per la configurabilità del reato, si richiede lo specifico scopo di conseguire un guadagno di tipo anche non prettamente economico (fine di profitto).

- **Duplicazione, riproduzione, trasmissione – per uso non personale e a scopo di lucro – di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio (art. 171 ter legge sul diritto d'autore)**

La disposizione in esame tutela una serie numerosa di opere dell'ingegno nei confronti di condotte abusive variamente descritte: opere destinate al circuito radiotelevisivo e cinematografico, incorporate in supporti di qualsiasi tipo contenenti fonogrammi e videogrammi di opere musicali, ma anche opere letterarie, scientifiche o didattiche.

A restringere l'ambito di applicabilità della disposizione, però, vi sono due requisiti.

Il primo è che le condotte siano poste in essere per fare un uso non personale dell'opera dell'ingegno, e il secondo è il fine di lucro.

- **Mancata comunicazione alla SIAE dei dati identificativi dei supporti non soggetti al contrassegno da parte dei produttori o importatori degli stessi (art. 171 septies legge sul diritto d'autore)**

La disposizione in esame è posta a tutela delle funzioni di controllo della SIAE, in un'ottica di tutela anticipata del diritto d'autore. Si tratta pertanto di un reato di ostacolo che si consuma con la mera violazione dell'obbligo.

La disposizione estende la pena prevista dal primo comma dell'art. 173 *bis* ai produttori e agli importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE che non comunichino alla SIAE stessa entro trenta giorni dall'importazione o dalla commercializzazione i dati necessari all'univoca identificazione dei supporti medesimi.

Il secondo comma punisce invece la falsa comunicazione di tali dati alla SIAE.

Come in altri settori, quindi, si è voluta accordare una tutela penale alle funzioni di vigilanza delle Autorità preposte al controllo.

- **Produzione, importazione, vendita, installazione e utilizzo per uso pubblico e privato, a fini fraudolenti, di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171 octies legge sul diritto d'autore)**

La disposizione punisce chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico o privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato.

L'articolo definisce inoltre ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

Vale a restringere l'ambito di applicabilità della norma l'elemento soggettivo di perseguimento di fini fraudolenti.

3. ATTIVITA' SENSIBILI NELL'AMBITO DEI DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI E DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Con riferimento alla categoria dei reati ex art. 24 *bis* e 25 *novies* del Decreto, le principali Attività Sensibili, già esposte nella Parte Generale del Modello, che ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS ha individuato al proprio interno e rispetto alle quali esiste il rischio – quanto meno a livello potenziale – di commissione dei delitti qui considerati sono le seguenti:

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

- A. **Utilizzo da parte del personale della rete aziendale**: tale attività è rilevante in considerazione dei profili di rischiosità connessi all'utilizzo delle reti aziendale, della posta elettronica e di internet quale possibile veicolo per la commissione di un delitto informatico;
- B. **Gestione della rete aziendale**²⁸: tale attività è rilevante in considerazione dei profili di rischiosità connessi all'attività di gestione, manutenzione e sviluppo della rete aziendale quale possibile veicolo per la commissione di un delitto informatico.

DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

- A. **Utilizzo degli applicativi informatici aziendali e in particolare dei software coperti da altrui diritto d'autore**: tale attività è rilevante in considerazione dei profili di rischiosità connessi al potenziale utilizzo senza licenza - e quindi illegittimamente - di *software* coperti da altrui diritto d'autore;

²⁸ L'attività di gestione della rete aziendale è svolta per conto della Banca da Sistemi Informativi Allianz S.c.p.a.; ciò premesso, l'attività in questione, è considerata comunque rilevante in relazione all'ipotetico coinvolgimento della Banca a titolo di concorso in azioni potenzialmente fonte di responsabilità ai sensi della normativa in esame.

- B. **Gestione del sito internet aziendale**: tale attività è rilevante in considerazione dei profili di rischio connessi all'eventualità che all'interno del sito internet aziendale vengano utilizzati in modo illecito composizioni musicali, immagini o altre opere dell'ingegno coperte da altrui diritto d'autore;
- C. **Pubblicizzazione dei prodotti bancari/finanziari/assicurativi**: tale attività è rilevante in considerazione dei profili di rischio connessi all'eventuale illegittimo utilizzo, in occasione delle campagne pubblicitarie dei prodotti bancari/finanziari e assicurativi, di composizioni musicali, immagini o altre opere dell'ingegno coperte da altrui diritto d'autore.

4. REGOLE GENERALI

Nell'espletamento di tutte le Attività Sensibili, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Dipendenti e gli Organi Sociali di ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS nonché i Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede devono in generale conoscere e rispettare:

1. le procedure aziendali e di Gruppo per la prevenzione dei reati considerati nella presente Parte Speciale;
2. normativa italiana in materia, nonché quella straniera richiamata nella presente Parte Speciale.

E' fatto divieto in via generale di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24 *bis* e 25 *novies* del D. Lgs. 231/2001).

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto in particolare divieto di:

- a) divulgare informazioni relative ai sistemi informatici aziendali;
- b) utilizzare i sistemi informatici aziendali per finalità non connesse alla mansione svolta;
- c) utilizzare illecitamente materiale tutelato dall'altrui diritto d'autore.

Al fine di limitare le rischiosità connesse alle tipologie di reato qui considerate, la Banca:

- a) fornisce, ai destinatari, un'adeguata informazione circa il corretto utilizzo degli *user-id* e delle *password* per accedere ai principali sottosistemi informatici utilizzati presso la Banca;
- b) regola, attraverso opportune policy, l'utilizzo dei sistemi informatici e l'accesso agli stessi da parte dei destinatari sulla base delle finalità connesse agli impieghi da questi ultimi svolti;

- c) si assicura che siano predisposte, per quanto possibile e nel rispetto della normativa sulla *privacy*, degli accordi sindacali in essere e dello Statuto dei Lavoratori, controlli periodici sulla rete informatica aziendale al fine di individuare comportamenti anomali;
- d) si assicura che siano predisposte e mantenute in essere adeguate difese fisiche a protezione dei *server* della Banca;
- e) si assicura che siano predisposte e mantenute in essere adeguate difese a protezione degli ulteriori sistemi informatici aziendali;
- f) effettua, per quanto possibile, controlli periodici sui contenuti del sito internet aziendale.

5. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 4, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi procedurali specifici qui di seguito descritti con riferimento a ciascuna Attività Sensibile:

Utilizzo e gestione della rete aziendale

Ai destinatari della presente Parte Speciale è fatto divieto di:

- modificare in qualsiasi modo la configurazione delle postazioni di lavoro fisse o mobili assegnate dalla Banca;
- installare o utilizzare strumenti *software* e/o *hardware* che potrebbero essere adoperati per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (es. sistemi per individuare le *password*, decifrare i *file* criptati, ecc.);
- ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, o di terzi con metodi o procedure differenti da quelle a tale scopo autorizzate dalla Banca;
- manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale di clienti o di terzi, comprensivo di dati, archivi e programmi;
- effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici aziendali;
- divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno alla Banca le proprie credenziali di accesso ai sistemi ed alla rete aziendale o di terzi;
- sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali o di terzi per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
- violare i sistemi informatici di banche concorrenti per acquisire la documentazione relativa ai loro progetti;
- danneggiare le infrastrutture tecnologiche di banche concorrenti al fine di impedirne l'attività o danneggiarne l'immagine;
- manipolare i dati presenti sui propri sistemi come risultato dei processi di *business*;

- danneggiare, distruggere o manomettere documenti informatici aventi efficacia probatoria, registrati presso enti pubblici (es. polizia, uffici giudiziari, ecc.), e relativi a procedimenti o indagini giudiziarie in cui la Banca sia coinvolta a qualunque titolo.

La Banca a sua volta, ove necessario tramite i propri fornitori di servizio, pone in essere i seguenti adempimenti:

- informa adeguatamente i destinatari dell'importanza di mantenere le proprie credenziali confidenziali e di non divulgare le stesse a soggetti terzi;
- informa i destinatari della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici;
- informa i destinatari della necessità di spegnere (*log off*) i propri sistemi informatici al termine della giornata lavorativa;
- si assicura che i sistemi informatici stessi siano impostati in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
- si assicura che sia fornito un accesso da e verso l'esterno (connessione alla rete Internet) esclusivamente ai sistemi informatici dei destinatari che ne abbiano necessità ai fini lavorativi;
- si assicura che la stanza dei *server* sia dotata di porta con chiusura a chiave;
- si assicura che tutte le connessioni a reti aziendali da reti esterne devono avvenire tramite firewall e che le reti private virtuali sono configurate e gestite dagli Outsourcer IT in accordo con le richieste e le indicazioni fornite;
- mantiene una documentazione, aggiornata nel tempo, di tutte le connessioni ad altre reti, la topologie di rete, le componenti di rete e la configurazione di questi componenti;
- si assicura, per quanto possibile, che ogni sistema informatico aziendale sia protetto al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi *hardware* in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle;

- si assicura che ogni sistema informatico sia fornito di adeguato *software firewall* e *antivirus* e che, ove possibile, questi non possano venir disattivati;
- si assicura che sia limitato l'accesso alle aree ed ai siti Internet particolarmente sensibili poiché veicolo per la distribuzione e diffusione di programmi infetti (c.d. "*virus*") capaci di danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti;
- qualora per la connessione alla rete Internet si utilizzino collegamenti *wireless* (ossia senza fili, mediante *router* dotati di antenna WiFi), si assicura che gli stessi siano adeguatamente protetti attraverso l'impostazione di una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti terzi, esterni alla Banca, possano illecitamente collegarsi alla rete Internet tramite i *router* della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai dipendenti della Banca;
- si assicura che sia limitato l'accesso alla rete informatica aziendale dall'esterno, attraverso l'adozione di sistemi di autenticazione diversi o ulteriori rispetto a quelli predisposti per l'accesso interno dei destinatari (ad esempio, oltre allo *username* ed alla *password*, fornire ai soggetti che abbiano necessità di collegarsi alla rete societaria dall'esterno un "*token*" - una chiavetta – in grado di generare *password* casuali necessarie per l'accesso);
- si assicura che l'accesso ai dati ed alle applicazioni aziendali sia limitato al solo il personale autorizzato. Tali permessi sono assegnati in accordo ad una procedura formalizzata e sono verificati periodicamente tramite sistemi automatici e con il coinvolgimento dei responsabili degli utenti;
- ha definito delle regole di assegnazione e composizione delle credenziali necessarie per l'accesso ai sistemi informativi aziendali.

Si precisa che, con particolare riferimento agli outsourcer rilevanti, la Banca, in ambito di servizi ICT, ha esternalizzato in modalità full outsourcing il sistema informativo e le componenti critiche di quest'ultimo.

In aggiunta, al fine di poter gestire al meglio la sicurezza delle informazioni, è stata istituita un'unità organizzativa ad hoc (Information Security Office) che si occupa di:

- gestire gli incidenti di sicurezza informatica, con l'obiettivo di identificare tempestivamente e minimizzare l'impatto di eventi avversi in ambito di sicurezza informatica, garantendo il tempestivo ripristino del regolare funzionamento dei servizi e delle risorse ICT coinvolte;
- gestire le frodi informatiche, sia potenziali sia reali, effettuate a danno dei clienti della Banca, al fine di ottenere accesso indebito ai canali messi a disposizione dalla medesima per effettuare pagamenti via internet;
- gestire e controllare gli accessi alle applicazioni del sistema informativo aziendale.

Utilizzo degli applicativi informatici aziendali e in particolare dei *software* coperti da altrui diritto d'autore

La Banca pone in essere i seguenti adempimenti:

- adotta *policy* aziendali che vietano l'installazione e l'utilizzo di *software* non approvati dalla Banca, non correlati con l'attività professionale espletata per la stessa o per i quali non si possiede la necessaria licenza d'uso;
- richiama periodicamente i propri Dipendenti, attraverso specifiche comunicazioni interne, ad un corretto utilizzo degli strumenti informatici in proprio possesso;
- in generale, predispone e mantiene adeguate difese a protezione dei sistemi informatici aziendali;
- emana istruzioni alle competenti funzioni interne affinché sia rispettata la corrispondenza tra *software* in uso e numero di licenze d'uso ottenute;
- richiama l'attenzione dei Destinatari circa la necessità che nelle fasi di sviluppo "interno" di *software* precedentemente acquistati dalla Banca, non vengano violati diritti di proprietà intellettuale altrui.

Gestione del sito internet aziendale

La Banca pone in essere i seguenti adempimenti:

- disciplina formalmente le modalità attraverso le quali modificare il sito internet aziendale;
- indica quali figure interne partecipino al processo decisionale di modifica del sito internet aziendale e quali figure siano invece demandate ad attuare effettivamente le modifiche, prevedendo, ove necessario, una preventiva consultazione della Funzione Affari Legali e Compliance;
- prevede che l'accesso al sito internet aziendale a fini di modifica sia attuabile solo in possesso di specifiche *password* a tale scopo generate;
- fornisce alle figure aziendali interessate adeguata informazione circa le potenziali rischiosità in materia di responsabilità amministrativa degli enti connesse all'attività di configurazione del sito internet aziendale;
- emana istruzioni alle competenti funzioni interne affinché all'interno del sito internet venga utilizzato materiale coperto da altrui diritto d'autore solamente in presenza di un diritto all'utilizzazione dello stesso;
- verifica periodicamente l'eventuale pubblicazione sul proprio sito internet aziendale di materiale non autorizzato.

Pubblicizzazione dei prodotti bancari/finanziari/assicurativi

La Banca pone in essere i seguenti adempimenti:

- emana istruzioni alle competenti funzioni interne affinché in occasione delle campagne pubblicitarie venga utilizzato materiale coperto da altrui diritto d'autore solamente in presenza di un diritto all'utilizzazione dello stesso;

- verifica periodicamente l'eventuale utilizzo in occasione delle campagne pubblicitarie di materiale non autorizzato.

Altri principi finalizzati alla prevenzione dei reati considerati nella presente Parte Speciale

La Banca adotta presidi analoghi a quelli previsti per la gestione del sito internet anche con riferimento alla gestione del centralino telefonico aziendale, ciò in ragione del rischio connesso all'eventuale utilizzazione di composizioni musicali in violazione della normativa applicabile nelle fasi in cui il cliente è posto "in attesa".

6. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei delitti informatici e trattamento illecito di dati e dei delitti in violazione dei diritti d'autore commessi nell'interesse o a vantaggio della Banca, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

In particolare l'Odv potrà:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare regolarmente la sua efficacia a prevenire la commissione dei delitti di cui agli artt. 24 *bis* e 25 *novies* del Decreto;
- proporre che vengano aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei delitti considerati nella presente Parte Speciale, anche in considerazione del progresso e dell'evoluzione delle tecnologie informatiche;
- consultarsi con le funzioni aziendali interne con incarichi di responsabilità nell'ambito delle Attività Sensibili ed invitare periodicamente le stesse a relazionare alle riunioni dell'Odv.

E' altresì attribuito all'Odv il potere di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

PARTE SPECIALE 9 - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO E REATI DI CONTRAFFAZIONE

1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE 9

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i suddetti Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di mitigare il rischio di commissione dei Delitti contro l'Industria e il Commercio e Reati di Contraffazione.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a. dettagliare i principi procedurali che i Dipendenti, i Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede, gli Organi Sociali e i Consulenti di ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b. fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai Responsabili delle Direzioni/Unità Organizzative aziendali che con lo stesso cooperano le linee guida per esercitare le attività di controllo, di monitoraggio e di verifica previste.

2. LE FATTISPECIE DEI DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25 BIS 1 DEL DECRETO) E REATI DI CONTRAFFAZIONE (ART. 25 BIS DEL DECRETO)

2.1 Delitti contro l'industria e il commercio

La presente Parte Speciale si riferisce ai delitti contro l'industria e il commercio di cui all'art. 25 bis 1 del D.Lgs 231/2001, nonché reati di contraffazione di cui all'art. 25 bis 1 del D.Lgs 231/2001.

Si indicano qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 25 bis 1.:

- *"turbata libertà dell'industria o del commercio"* di cui all'art. 513 c.p.;
- *"illecita concorrenza con minaccia o violenza"* di cui all'art. 513 bis c.p.;
- *"frodi contro le industrie nazionali"* di cui all'art. 514 c.p.;
- *"frode nell'esercizio del commercio"* di cui all'art. 515 c.p.;
- *"vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine"* di cui all'art. 516 c.p.;
- *"vendita di prodotti industriali con segni mendaci"* di cui all'art. 517 c.p.;
- *"fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale"* di cui all'art. 517 ter c.p.;
- *"contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari"* di cui all'art. 517 quater c.p..

In considerazione dell'attività svolta dalla Banca, si ritiene di non considerare il rischio di commissione di taluni di questi reati. Si provvede, dunque, a fornire qui di seguito una breve descrizione dei soli reati che sono risultati astrattamente configurabili in relazione all'attività aziendale svolta dalla Banca.

- **Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.)**

Risponde del delitto di turbata libertà dell'industria e del commercio ai sensi dell'art. 513 c.p. chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di una industria o di un commercio.

Tale norma mira alla tutela del libero esercizio dell'industria e del commercio: rientrano, pertanto, nell'ambito di protezione della norma tutti i tipi di attività economica che rispettino i requisiti di organizzazione, economicità e professionalità stabiliti dall'art. 2082 c.c. per l'esercizio dell'attività imprenditoriale.

In particolare la condotta dell'agente deve essere concretamente idonea a:

- *impedire*, ossia a contrastare anche temporaneamente o parzialmente l'esercizio dell'attività industriale o commerciale;
- *turbare*, ossia ad alterare il regolare e libero svolgimento dell'attività industriale o commerciale.

La fattispecie in oggetto prevede alternativamente l'uso della violenza sulle cose o di mezzi fraudolenti. In relazione alla prima, deve farsi riferimento all'art. 392 comma 2 c.p. il quale prevede in generale che "*agli effetti della legge penale si ha «violenza sulle cose» allorché la cosa venga danneggiata o trasformata o ne è mutata la destinazione*".

Con riferimento alla nozione di mezzi fraudolenti, in assenza di una definizione normativa, pare corretto ricomprendervi tutti i mezzi che sono in concreto idonei a trarre in inganno la vittima (es. artifici, raggiri e menzogne).

Va precisato che gli atti di concorrenza sleale, previsti dall'art. 2598 c.c., di per sé, non hanno rilevanza penale a meno che non integrino tutti i requisiti della fattispecie dell'art. 513 c.p.

Il suddetto reato potrebbe configurarsi in astratto qualora la Banca ricorra a raggiri o simulazioni al fine di sviare la clientela di un determinato concorrente, facendogli perdere rilevanti quote di mercato.

- **Illecita concorrenza con minaccia o con violenza (art. 513 bis c.p.)**

L'art. 513 *bis* punisce chiunque nell'esercizio di una attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.

Gli atti di concorrenza previsti dalla norma non sono di per sé illeciti e consistono in un insieme di attività compiute al fine di produrre o vendere di più rispetto agli altri esercenti la stessa attività o attività simile. Tali atti diventano illeciti e integrano, quindi, il suddetto reato solo nel caso in cui vengano compiuti con violenza, ossia impiegando energia fisica sulla persona o sulle cose, o con minaccia ossia prospettando ad una persona un male ingiusto e futuro il cui verificarsi dipenderà dalla volontà del minacciante.

L'agente tende attraverso le suddette condotte ad eliminare i concorrenti, reprimendo la loro capacità di autodeterminarsi.

- **Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)**

Il reato in oggetto si realizza qualora, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, si consegnino all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

2.2 Reati di contraffazione

La presente Parte Speciale si riferisce altresì ai reati di "*contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni*" (di seguito, i "*reati di contraffazione*") e di "*introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi*", previste rispettivamente dagli art. 473 c.p. e art. 474 c.p., di cui all'art. 25 *bis* del D. Lgs. 231/2001.

Si provvede a fornire qui di seguito una breve descrizione del reato di cui all'art. 473 c.p., in quanto ritenuto esso solo potenzialmente rilevante in relazione all'attività svolta dalla Banca.

- **Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)**

L'art. 473 c.p. sanziona penalmente:

- a. chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali;
- b. chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati..

La norma tutela la fiducia che il pubblico ha nella genuinità dei segni distintivi di prodotti industriali, ossia di:

- marchi: segni (emblema, figura, denominazione etc.) destinati a distinguere merci o prodotti di una determinata impresa;
- brevetti: attestati con i quali è concesso il diritto all'uso esclusivo di una invenzione o di una scoperta;
- disegni e modelli vanno intesi come brevetti per modelli e disegni.

La condotta criminosa consiste nella:

- contraffazione, ossia nella riproduzione, nei suoi elementi essenziali, del marchio genuino, in modo da trarre in inganno i compratori;
- alterazione, ossia nella modificazione parziale di un marchio genuino.

La condotta viene penalmente sanzionata anche nel caso di utilizzo commerciale o industriale dei marchi o dei segni distintivi già contraffatti.

3. ATTIVITA' SENSIBILI NELL'AMBITO DEI DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25 BIS 1 DEL DECRETO) E REATI DI CONTRAFFAZIONE (ART. 25 BIS DEL DECRETO)

Con riferimento alla categoria dei delitti ex art. 25 *bis* 1 e 25 *bis* del Decreto, le principali Attività Sensibili, già esposte nella Parte Generale del Modello, che ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS ha individuato al proprio interno e rispetto alle quali esiste il rischio – quanto meno a livello potenziale – di commissione dei delitti qui considerati sono le seguenti:

A. Gestione delle comunicazioni esterne: tale attività è rilevante in considerazione dei profili di rischiosità connessi all'utilizzo di comunicazioni esterne al fine di creare, mediante artifici, turbative all'esercizio dell'altrui attività di impresa;

B. Partecipazione a gare e *beauty contest*: tale attività è rilevante in considerazione dei profili di rischiosità connessi alla possibilità che vengano posti in essere – durante la partecipazione ad una gara o a un *beauty contest* – comportamenti illeciti (violenza, minaccia, atti fraudolenti) al fine di ottenere vantaggi nei confronti di un concorrente;

C. Commercializzazione dei prodotti bancari/finanziari/assicurativi: tale attività è rilevante in considerazione dei profili di rischiosità connessi *i)* all'utilizzo di nomi o segni distintivi già utilizzati sul mercato da un concorrente creando conseguentemente confusione tra i consumatori e inducendoli a sottoscrivere prodotti bancari/finanziari/assicurativi che già ritengono di conoscere *ii)* all'effettuazione, in fase di lancio sul mercato di un nuovo prodotto, di una descrizione dello stesso tale da indurre un consumatore a credere che il prodotto in questione sia differente da quello che in realtà acquista.

4. REGOLE GENERALI

Nell'espletamento di tutte le Attività Sensibili, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Dipendenti, i Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede e gli Organi Sociali di ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS (nonché i Consulenti nella misura necessaria alle attività dagli stessi svolte) devono in generale conoscere e rispettare:

1. le procedure aziendali per la prevenzione dei reati considerati nella presente Parte Speciale;
2. il Codice Etico e di Comportamento approvato dalla Banca.

E' fatto divieto in via generale di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 25 *bis* 1 e 25 *bis* del D. Lgs. 231/2001).

Nell'ambito delle attività sensibili è fatto divieto in particolare di:

- a) usare nomi o segni distintivi per la commercializzazione dei prodotti bancari/finanziari/assicurativi che siano idonei a produrre confusione con nomi o segni distintivi legittimamente usati da altre banche o compagnie;
- b) utilizzare marchi diversi da quelli espressamente autorizzati dalla Banca per la commercializzazione dei prodotti bancari/finanziari/assicurativi;
- c) imitare servilmente i prodotti di un concorrente che abbiano caratteristiche peculiari e specifiche tali da poter essere considerate proteggibili dalla normativa oggetto della presente Parte Speciale;
- d) effettuare una descrizione di un prodotto bancario/finanziario/assicurativo non esattamente corrispondente a quella reale;
- e) diffondere notizie e/o apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente che siano anche solo potenzialmente idonei a determinarne il discredito;

- f) partecipare a gare o *beauty contest* qualora tale attività non rientri nella propria *job description* ovvero, in tale ultima ipotesi, senza preventiva autorizzazione da parte delle funzioni competenti;
- g) effettuare qualsiasi attività che possa essere considerata una forma concorrenza non pienamente corretta e trasparente.

PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 4, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi procedurali specifici qui di seguito descritti con riferimento a ciascuna Attività Sensibile:

Gestione delle comunicazioni esterne

1. La Banca predispone presidi volti ad evitare la diffusione di informazioni o di apprezzamenti che possano essere lesivi delle attività commerciali dei concorrenti.
2. La Banca stabilisce preventivamente quali figure aziendali siano deputate a rilasciare dichiarazioni all'esterno, prevedendo eventuali facoltà di subdelega.
3. La Banca prevede un coordinamento tra tutte le funzioni che prendono parte all'*iter* di predisposizione delle suddette dichiarazioni, ivi incluse la Funzione Affari Legali e, ove necessario, le competenti funzioni di Allianz SPA/SE.
4. La Banca si adopera affinché sia adeguatamente diffusa una politica aziendale improntata a principi di eticità e correttezza nei confronti dei concorrenti nella gestione delle comunicazioni esterne.

Partecipazione a gare e *beauty contest*

1. La Banca individua preventivamente le funzioni competenti, i criteri e le modalità di partecipazione alle gare e *beauty contest*.

La Banca si adopera affinché sia adeguatamente diffusa una politica aziendale improntata a principi di eticità e correttezza nei confronti dei concorrenti in occasione della partecipazione a gare e *beauty contest*.

Commercializzazione dei prodotti bancari/finanziari/assicurativi

1. La Banca predispone presidi volti ad accertare l'inconfondibilità dei segni distintivi utilizzati per commercializzare e pubblicizzare prodotti bancari/finanziari/assicurativi.
2. La Banca predispone un elenco di tutti i marchi e i segni distintivi utilizzati (e, pertanto, utilizzabili) per la commercializzazione e pubblicazione dei prodotti bancari/finanziari/assicurativi, fornendo istruzioni alle competenti funzioni aziendali affinché in caso di utilizzo di nuovi marchi o i segni distintivi sia assicurato il rispetto della normativa applicabile in materia, così come individuata nella presente Parte Speciale.
3. La Banca adotta presidi attraverso i quali verificare la corretta e fedele descrizione dei prodotti bancari/finanziari/assicurativi lanciati sul mercato.
4. La Banca predispone controlli periodici sui contenuti del sito internet, delle *brochure* pubblicitarie e su altri eventuali supporti informatici o cartacei attraverso i quali sono commercializzati e/o pubblicizzati i prodotti bancari/finanziari/assicurativi.
5. la Banca assicura idonea diffusione dei principi sopra indicati e delle procedure aziendali che ne costituiscono attuazione, garantendo appropriata informativa anche ai Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede.

Altri principi finalizzati alla prevenzione dei reati considerati dalla presente Parte Speciale

- a) La Banca adotta una politica aziendale improntata a principi di eticità e correttezza nei confronti dei concorrenti;
- b) La Banca assicura che i principi di cui alla precedente lettera a) vengano adeguatamente diffusi tra tutti i destinatari della presente Parte Speciale, ivi inclusi i Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede.

6. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'Odv in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di cui all'art. 25 *bis* e all'art. 25 *bis* 1 D.Lgs. 231/2001 sono i seguenti:

- a. svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare regolarmente la sua efficacia a prevenire la commissione dei reati di cui all'art. 25 *bis* e 25 *bis* 1 del Decreto 231;
- b. consultarsi con il responsabile delle funzioni di Compliance e Internal Audit ogni qualvolta sorga il sospetto di violazione dei principi comportamentali previsti dalla presente Parte Speciale.

A tal fine, all'Odv, viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

**PARTE SPECIALE 10 - DELITTI DI IMPIEGO DI
CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI
SOGGIORNO È IRREGOLARE**

1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE 10

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i suddetti Destinatari, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di mitigare il rischio di commissione del Delitto di Impiego di Cittadini di Paesi Terzi il cui Soggiorno è Irregolare e dei Delitti contro la personalità individuale.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- b. dettagliare i principi procedurali che i Dipendenti e i Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede, gli Organi Sociali di ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- c. fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai Responsabili delle Direzioni/Unità Organizzative aziendali che con lo stesso cooperano le linee guida per esercitare le attività di controllo, di monitoraggio e di verifica previste.

2. LE FATTISPECIE DI REATO

Il delitto di *"impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"*, previsto dall'art. 22, co. 12 *bis* D.Lgs. n. 286 del 1998, è stato introdotto nel novero dei c.d. "Reati Presupposto" del Decreto 231, all'articolo l'art. 25-*duodecies*, dal Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109, il quale, entrato in vigore il 9 agosto 2012, disciplina l'attuazione della Direttiva 2009/52/CE.

Sono inoltre trattati per analogia di presidi, nella presente Parte Speciale, i delitti contro "la personalità individuale", con specifico riferimento a quanto previsto dall'art. 603-bis del codice penale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12, comma 1, della Legge 29 ottobre 2016, n. 199, recante "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo", a decorrere dal 4 novembre 2016.

Di seguito si provvede a fornire una breve descrizione di tali delitti, in quanto ritenuto rilevante in relazione all'attività produttiva svolta dalla Banca (cfr. Matrice delle attività a rischio-reato).

2.1 Delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* del D.Lgs. 231/2001)

Tale reato si configura qualora il soggetto che riveste la qualifica di datore di lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o sia stato revocato o annullato, laddove i lavoratori occupati siano:

- a) in numero superiore a tre;
- b) minori in età non lavorativa;
- c) sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui all'articolo 603-*bis*, c.p.

2.2 Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001)

Sebbene i reati della specie di cui all'art. 25-quinquies siano stati esclusi dalla trattazione del presente Modello, in quanto ritenuti non applicabili, se non in via remota, si richiamano limitatamente al cd. Reato di "Caporalato", di cui all'art. 603-bis del c.p..

Tale reato si configura quando chiunque:

- a) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- b) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- a) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- b) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- c) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- d) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

3. ATTIVITA' SENSIBILI

Di seguito sono descritte le Attività Sensibili, che ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS ha individuato al proprio interno, in relazione ai reati di cui al presente capitolo e rispetto alle quali esiste il rischio – quanto meno a livello potenziale – di commissione del reato:

A. Assunzione del personale dipendente comunitario e/o extracomunitario:

tale attività è rilevante in considerazione dei profili di rischiosità connessi – nell'ottica della possibile commissione dei delitti in oggetto – all'impiego in azienda di personale dipendente comunitario e/o extracomunitario senza regolare permesso di soggiorno.

B. Affidamento di attività in appalto: tale attività è rilevante in considerazione

dei rischi connessi all'impiego da parte di appaltatori (o subappaltatori) della Banca per l'esercizio dei servizi svolti in favore di quest'ultima di personale dipendente comunitario e/o cittadini extracomunitari privi del regolare permesso di soggiorno.

In particolare, con riferimento alle Attività Sensibili in esame si applicano:

- la richiesta e la verifica del permesso di soggiorno;
- il monitoraggio e il rinnovo del permesso di soggiorno;
- la verifica dei limiti di età;
- la verifica delle condizioni di lavoro;
- la verifica della regolarità contributiva;
- il rispetto delle condizioni normative e retributive dei contratti collettivi di lavoro applicabili.

4. REGOLE GENERALI

Nell'espletamento di tutte le Attività Sensibili, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Dipendenti e gli Organi Sociali di ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS nonchè i

Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede devono in generale conoscere e rispettare:

1. il corpo procedurale aziendale in tema di selezione e assunzione del personale;
2. la normativa applicabile in materia.

Ai destinatari sopra individuati è fatto in particolare divieto di:

- i. porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate *dall'art. 25-quinquies*, limitatamente a quanto disposto dall'art. 603-bis del c.p. e dall'art. 25-*duodecies del Decreto*;
- ii. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé la fattispecie di reato qui considerata, possano potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione.

A tal fine la Banca:

- a) considera sempre prevalente la tutela dei diritti delle persone e dei lavoratori rispetto a qualsiasi considerazione economica;
- b) vieta l'assunzione di dipendenti stranieri privi di permesso di soggiorno regolare e vieta di conferire incarichi ad appaltatori e/o subappaltatori che, al contrario, se ne avvalgano;
- c) assicura massima tracciabilità e trasparenza nella gestione dei rapporti con società che svolgono attività in appalto per conto della Banca.
- d) si attiene alle condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili;
- e) assicura la regolarità nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa di riferimento.

5. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 4, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi procedurali specifici qui di seguito descritti con riferimento a ciascuna Attività Sensibile:

Assunzione del personale

A presidio dell'Attività Sensibile in esame, la Banca:

- si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi;
- si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche o integrazioni;
- si obbliga, inoltre, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi di lavoro anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione;
- in caso di assunzione di cittadini stranieri residenti in Paesi Extracomunitari, si attiva presso le autorità competenti al fine di ottenere tutta la documentazione necessaria a consentire l'ingresso legale in Italia del cittadino straniero e l'instaurazione di un rapporto di lavoro regolare;
- in caso di assunzione di cittadini stranieri già soggiornanti in Italia verifica che i medesimi siano in possesso di un permesso di soggiorno regolare o che in caso di scadenza dello stesso i medesimi abbiano provveduto ad avviare le pratiche per il rinnovo;
- controlla che in occasione della scadenza dei permessi di soggiorno dei dipendenti stranieri, questi ultimi abbiano provveduto ad avviare le relative pratiche di rinnovo, assicurando loro collaborazione nel rilascio della documentazione attestante l'impiego regolare presso la Banca;
- assicura che, qualora l'adempimento delle attività descritte ai punti precedenti

avvenisse ricorrendo ai servizi di un'agenzia esterna specializzata, il rapporto con quest'ultima sia disciplinato da accordo scritto, il quale preveda – *inter alia* – l'obbligo dell'agenzia esterna a non porre in essere comportamenti che violino le disposizioni di cui al Decreto 231.

Affidamento di attività in appalto

In relazione all'Attività Sensibile in esame, la Banca adotta presidi idonei a garantire che l'appaltatore e il subappaltatore non impieghino cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno irregolare, ovvero applichino ai propri dipendenti le vigenti normative in materia giuslavoristica e le condizioni contrattuali previste dai CCNL in vigore.

A tal fine la Banca si assicura che nei contratti di appalto siano inseriti i seguenti presidi:

- 1) l'impegno da parte dell'appaltatore ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi;
- 2) l'obbligo da parte dell'appaltatore, altresì, di applicare, nei confronti dei propri dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche o integrazioni;
- 3) l'obbligo da parte dell'appaltatore, inoltre, di continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi di lavoro anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione;
- 4) l'impegno da parte dell'appaltatore a comunicare l'elenco, con specificazione delle generalità, dei dipendenti preposti allo svolgimento del servizio in appalto e subappalto presso la Banca e a comunicare con un congruo preavviso ogni eventuale variazione dell'elenco medesimo;
- 5) l'impegno da parte dell'appaltatore a fornire all'atto della sottoscrizione del contratto e successivamente con periodicità stabilita dalle parti (ad esempio, ogni

- tre mesi) copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo alla posizione amministrativa dell'appaltatore e dei propri subappaltatori rilasciato dalle autorità competenti;
- 6) la facoltà da parte della Banca di richiedere in ogni momento copia del Libro Unico del Lavoro tenuto dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori;
 - 7) l'obbligo dell'appaltatore a non porre in essere comportamenti che violino le disposizioni di cui al Decreto 231.
 - 8) l'impegno da parte della Banca a regolare tutti i rapporti con i propri appaltatori ed eventuali subappaltatori mediante accordi contrattuali che prevedano il rispetto dei principi della presente Parte Speciale;
 - 9) l'impegno da parte della Banca, in particolare, a prevedere che i rapporti con i fornitori di servizi avvengano a prezzi che riflettano le condizioni di mercato e che sia prevista la possibilità di verificare attraverso controlli, anche in loco, il rispetto delle condizioni di cui ai contratti che regolano i rapporti sopracitati;
 - 10) la facoltà da parte della Banca di richiedere in ogni momento tutta la documentazione utile a verificare l'origine, le condizioni e il trattamento della forza lavoro;
 - 11) la facoltà da parte della Banca, qualora siano in qualsiasi modo accertate eventuali violazioni delle disposizioni sull'intermediazione e sullo sfruttamento del lavoro, di risolvere il contratto con l'Appaltatore.

Altri principi a presidio della tipologia di reato considerata

La Banca assicura che, in caso di utilizzo di lavoratori con contratto di somministrazione, il rapporto con l'agenzia fornitrice sia disciplinato da accordo scritto e preveda – *inter alia* – l'obbligo dell'agenzia a non porre in essere comportamenti che violino le disposizioni di cui al Decreto 231.